



Allegato 1

PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO
DEL CODICE DI RETE DI
SNAM RETE GAS

*“RECEPIMENTO DELLE DELIBERAZIONI
131/2024/R/GAS E 67/2026/R/gas”*

DESCRIZIONE DELLA RETE E DELLA SUA GESTIONE

1) DESCRIZIONE GENERALE DEL SISTEMA DI TRASPORTO	2
1.1) I METANODOTTI	2
1.2) LA PRESSIONE DI ESERCIZIO	2
1.3) GLI IMPIANTI DI LINEA	3
1.4) LE CENTRALI DI COMPRESIONE.....	3
1.5) IL DISPACCIAMENTO	4
1.5.1) <i>Le attività svolte</i>	4
1.5.2) <i>Strumenti a disposizione del Dispacciamento</i>	4
1.5.3) <i>Il bilanciamento fisico</i>	7
1.5.4) <i>Metodologia per la verifica della fattibilità dei programmi giornalieri di trasporto</i>	8
2) LA RETE NAZIONALE DI GASDOTTI (RN)	9
2.1) IL MODELLO DI FLUSSO DELLA RN.....	9
2.1.1) <i>I Punti di Entrata alla RN</i>	9
2.1.2) <i>I Punti di Uscita dalla RN</i>	10
3) LA RETE DI TRASPORTO REGIONALE (RR)	10
3.1) IL MODELLO DI FLUSSO DELLA RR.....	10
4) PRESTAZIONI DELLA RETE E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE	11
4.1) DEFINIZIONI	11
4.1.1) <i>Capacità ai Punti di Entrata della Rete Nazionale di Gasdotti</i>	11
4.1.2) <i>Capacità ai Punti di Uscita della Rete Nazionale di Gasdotti</i>	12
4.1.3) <i>Capacità ai Punti di Riconsegna</i>	12
4.2) MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLE CAPACITÀ DI TRASPORTO.....	13
4.3) PROGRAMMI DI SIMULAZIONE	14
4.4) VINCOLI TECNICI E GESTIONALI E CONDIZIONI AL CONTORNO.....	15
4.4.1) <i>Vincoli tecnici</i>	16
4.4.2) <i>Vincoli gestionali</i>	17
5) INFORMAZIONI DISPONIBILI SUL SITO INTERNET	17
5.1) DESCRIZIONE DELLA RETE	18
5.2) CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA RETE.....	18
5.3) CAPACITÀ DI TRASPORTO.....	18

1) DESCRIZIONE GENERALE DEL SISTEMA DI TRASPORTO

Il servizio di trasporto oggetto del Codice di Rete è prestato da Snam Rete Gas sulla propria rete di metanodotti; oltre ai metanodotti la rete include le centrali di compressione, gli impianti di regolazione, riduzione, intercettazione, miscelazione e misura, nonché gli altri impianti ausiliari necessari al trasporto ed al dispacciamento di gas.

Ai fini tariffari e della prenotazione di capacità viene adottata una ripartizione della rete in Rete Nazionale di Gasdotti ("RN") e Rete di Trasporto Regionale ("RR"); il servizio di trasporto è tuttavia da intendersi come un servizio integrato a partire dai Punti di Entrata nella RN e fino ai Punti di Riconsegna.

Il presente capitolo fornisce una descrizione della rete dei metanodotti di proprietà di Snam Rete Gas, aggiornata alla data di approvazione del Codice di Rete: relativamente alla RN, la cartografia, presente nel sito Internet di Snam Rete Gas, include i tratti di rete di proprietà di altre Imprese di Trasporto. Le stesse potranno essere soggette a modifiche in seguito a:

- variazioni della definizione di RN da parte del Ministero delle Attività Produttive;
- entrata in esercizio di nuovi metanodotti o messa fuori esercizio di metanodotti esistenti;
- variazione nella definizione dei Punti di Entrata e di Uscita della RN.

1.1) I metanodotti

Le condotte utilizzate per il trasporto di gas naturale sono realizzate e vengono esercite secondo le specifiche contenute nel Decreto 17 aprile 2008 "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto del gas naturale con densità non superiore a 0,8".

1.2) La pressione di esercizio

Il Decreto Ministeriale 17 aprile 2008 classifica le condotte per il trasporto e la distribuzione di gas naturale in 7 specie, in relazione alla differente pressione massima di esercizio.

In particolare:

Specie	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a
Pmax esercizio (bar rel.)	>24	$24 \geq P > 12$	$12 \geq P > 5$	$5 \geq P > 1,5$	$1,5 \geq P > 0,5$	$0,5 \geq P > 0,04$	< 0,04

La maggior parte delle condotte esercite dal Trasportatore sono di 1^a, 2^a e 3^a specie. Casi di condotte classificate in 4^a specie sono presenti in numero limitato, ed ancor più rari sono i casi di metanodotti classificati in specie inferiori: queste ultime sono caratteristiche proprie delle reti di distribuzione locale.

Per le condotte di 1^a, 2^a e 3^a specie l'autorizzazione per l'esercizio, fino ad un valore determinato dal CPI (Certificato di Prevenzione Incendi), è rilasciato dalle



competenti autorità: per le specie inferiori tale valore è determinato in funzione della pressione di progetto.

1.3) Gli impianti di linea

Lungo le condotte sono collocati gli impianti necessari all'interconnessione delle stesse nonché al controllo ed alla gestione dei flussi di gas, nel rispetto delle esigenze operative e di sicurezza richieste dalle normative. In particolare, sono presenti:

- impianti di regolazione della pressione e/o della portata;
- impianti di riduzione.

Va inoltre sottolineata la presenza, sulla rete di metanodotti del Trasportatore, di altri impianti necessari al trasporto ed al dispacciamento del gas, correntemente chiamati "punti di linea", quali quelli di lancio e ricevimento PIG, oltre ai dispositivi di derivazione, intercettazione e/o sezionamento di vario tipo (manuali, di tipo telecontrollato, di tipo monitorato).

1.4) Le centrali di compressione

Le centrali per la compressione del gas dislocate sulla rete del Trasportatore sono dedicate alla spinta del gas in linea, così da assicurare il trasporto del gas sull'intero sistema.

Dal punto di vista impiantistico si possono identificare le seguenti componenti:

- unità di compressione, costituite essenzialmente da compressori centrifughi azionati da turbine a gas e complete di propri sistemi di controllo;
- tubazioni e relative apparecchiature meccaniche di processo (filtri, valvole, air-coolers ecc);
- sistemi di controllo per la gestione dei turbocompressori e degli impianti di processo della centrale;
- sistema elettrico in grado di assicurare la necessaria alimentazione in funzione delle varie esigenze e priorità;
- infrastrutture civili (sala quadro, sala controllo, uffici, officina, magazzino, ecc.).

Tutte le centrali sono dotate di funzionalità operative e di controllo affinché possano essere esercite, in sicurezza, a distanza.

In particolare, il supporto di trasmissione dati del sistema di interfaccia permette il controllo e la gestione a distanza da parte del Dispacciamento del Trasportatore – per la cui descrizione si rimanda al successivo paragrafo 1.5 - con modalità ottimizzate secondo le esigenze operative di sistema.

I criteri adottati nella progettazione, costruzione ed esercizio delle centrali, in considerazione del periodo in cui la centrale è stata concepita e dello specifico impiego, si basano sulla normativa di riferimento nazionale ed internazionale, oltre che sulla consolidata esperienza del Trasportatore, e sono finalizzati ad ottenere un elevato grado di sicurezza, affidabilità impiantistica ed efficienza operativa.



1.5) Il Dispacciamento

1.5.1) Le attività svolte

L'effettuazione del servizio di trasporto, sulla base dei programmi richiesti dagli Utenti ed in condizioni di efficienza, affidabilità e sicurezza, viene garantita dal Trasportatore attraverso l'esercizio del proprio sistema di trasporto, che comprende le seguenti attività:

- gestione e controllo dei parametri caratteristici del servizio di trasporto (telemisurati e non) quali pressioni, portate e qualità del gas;
- verifica dell'assetto impiantistico e relativi interventi;
- programmazione annuale, mensile, settimanale e giornaliera delle capacità di trasporto, anche in considerazione delle temporanee riduzioni delle capacità di trasporto stesse conseguenti a lavori e/o manutenzioni sulla rete/impianti;
- coordinamento con altri Centri di Dispacciamento nazionali ed esteri;
- attivazione degli interventi di emergenza.

Il sistema di trasporto del gas viene tenuto sotto controllo e continuamente adattato dal Centro Dispacciamento di San Donato Milanese, al fine di rendere disponibili le quantità di gas necessarie in qualsiasi momento e in ogni punto della rete. Tutto questo grazie all'attività della Sala Operativa del Dispacciamento, presidiata 24 ore su 24 da personale specializzato. Nella Sala sono posizionate le postazioni per il telecontrollo della rete, da cui gli operatori effettuano le opportune azioni per la modifica degli assetti di rete, in funzione delle esigenze relative al soddisfacimento dei programmi ricevuti dagli Utenti per il Giorno-gas ed al mantenimento di un corretto bilanciamento della rete: a tale scopo si avvalgono di propri programmi di previsione, ottimizzazione e simulazione (per una descrizione più dettagliata della Sala Operativa si rimanda al successivo paragrafo 1.5.2). Il sistema di telecontrollo svolge le funzioni di telemisura e di telecomando.

Con la telemisura vengono acquisiti i dati rilevanti per l'esercizio: pressioni, portate, temperature, qualità del gas, stati delle valvole e dei compressori.

Con il telecomando si modifica l'assetto degli impianti in relazione alle esigenze operative: particolarmente rilevante è il telecomando delle centrali di compressione, che vengono gestite direttamente dal Dispacciamento.

Il Dispacciamento gestisce l'assetto della rete anche in situazioni particolari, per lavori di manutenzione sugli impianti o in eventuali casi di emergenza e si avvale di avanzati sistemi informatici di previsione. Per le variazioni di assetto della rete non telecontrollata intervengono le unità operative periferiche (Centri), che presidiano il territorio in modo da poter svolgere le necessarie attività di controllo ed ispezione sulla rete di competenza.

1.5.2) Strumenti a disposizione del Dispacciamento

La Sala Operativa

La Sala Operativa del Dispacciamento, presidiata 24 ore su 24 da personale specializzato, assicura l'esercizio della rete secondo criteri di sicurezza, efficacia ed efficienza. All'interno della stessa sono presenti quattro postazioni, ognuna delle quali dispone di apposita connessione telefonica e di quattro terminali collegati al



sistema SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) di telemisura e telecomando, integrato da un sistema di elaborazione per lo svolgimento delle attività di ottimizzazione, previsione e simulazione. Una quinta postazione è dedicata al collaudo dei nuovi impianti ed alle operazioni di verifica periodica del funzionamento del sistema di telecontrollo.

La Sala è dotata di un grande pannello sinottico che, attraverso segnalazioni e indicatori numerici aggiornati in tempo reale, rappresenta i dati essenziali per l'esercizio, con l'indicazione degli elementi e dei valori delle principali grandezze telemisurate.

Il sistema SCADA

Gli operatori della Sala Operativa sono assistiti da un sofisticato sistema di acquisizione dati e telecontrollo (SCADA): tale sistema provvede all'interrogazione ciclica delle stazioni periferiche, all'aggiornamento in tempo reale del pannello sinottico ed all'archiviazione dei dati acquisiti. Il flusso dei dati elaborati dal sistema consente agli operatori di valutare al meglio l'assetto di rete e la sua probabile evoluzione, definendo le manovre di volta in volta necessarie. Programmi di stima dell'erogazione oraria, di ottimizzazione energetica del trasporto, di previsione del fabbisogno e di simulazione dell'esercizio consentono di affiancare all'azione correttiva immediata sulla rete una capacità preventiva sulle situazioni che si potrebbero verificare, favorendo così elevati livelli di sicurezza ed efficienza del sistema.

Il sistema di telecomunicazioni

Il sistema dedicato di telecomunicazioni del Dispacciamento Snam Rete Gas è costituito da un elevato numero di stazioni periferiche installate sugli impianti della rete, da ripetitori, concentratori e da canali di trasmissione, via radio e via cavo. Sono presenti lungo i metanodotti migliaia di km. di cavi telefonici in rame e in fibra ottica. Oltre a garantire la telemisura ed il telecomando, il sistema collega il Dispacciamento alle principali sedi operative e di manutenzione distribuite sul territorio nazionale, nonché ai centri di dispacciamento esteri.

Per la massima sicurezza di esercizio, le chiamate dirette ai numeri telefonici pubblici dei centri di manutenzione periferici, al di fuori del normale orario di lavoro, vengono automaticamente commutate ai terminali telefonici del Dispacciamento.

Strumenti di supporto alle decisioni

➤ CASSANDRA

E' un'applicazione in cui sono implementati diversi modelli di previsione per la previsione sia a più giorni che nel Giorno-gas.

Elabora la previsione del gas riconsegnato dalla rete, valida per i cinque giorni successivi, sulla base delle previsioni meteorologiche.

Il modello è comprensivo di una serie di eventi (festività o altri eventi) che gestiscono le diminuzioni di prelievo, anche importanti, ad essi associati.



I parametri del modello vengono periodicamente aggiornati sulla base dell'evolversi dell'andamento delle quantità giornaliere riconsegnate nel corso degli anni.

La metodologia applicata è Box-Jenkins ed i modelli prodotti sono di tipo ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average)

L'utilizzo di questo programma consente al Trasportatore di effettuare valutazioni circa l'evoluzione dei quantitativi oggetto di trasporto, così da predisporre a far fronte ad eventuali variazioni di scenario di significativa entità.

➤ MELAMPO

Il modello calcola la previsione dei quantitativi complessivi in riconsegna per il Giorno-gas in corso con aggiornamento orario, sulla base delle serie storiche del quantitativo complessivamente riconsegnato nel giorno e del dato cumulato del quantitativo riconsegnato oggetto di consuntivo nel corso del Giorno-gas, sino all'ora precedente.

L'applicativo contiene 24 modelli, uno per ogni ora del Giorno-gas.

Il modello è comprensivo di una serie di eventi (festività o altri eventi) che gestiscono le diminuzioni di prelievo, anche importanti, ad essi associati.

I parametri del modello vengono periodicamente aggiornati sulla base dell'evolversi dell'andamento delle quantità giornaliere riconsegnate nel corso degli anni.

La metodologia applicata è Box-Jenkins ed i modelli prodotti sono di tipo ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average)

L'analisi integrata della previsione formulata dal programma e dell'andamento orario del line pack (e quindi delle pressioni in rete) consente al Dispacciamento di valutare, a fronte di uno sbilanciamento fisico della rete, la necessità di attivare le opportune azioni correttive.

➤ Altri modelli a supporto

Sono stati recentemente implementati altri due modelli che elaborano rispettivamente:

- la previsione oraria della domanda nel corso del Giorno-gas, che elabora la modulazione oraria del quantitativo riconsegnato nel corso del Giorno-gas sulla base delle serie storiche del riconsegnato orario e delle serie storiche delle temperature;
- la previsione della domanda per il Giorno-gas in corso e per i cinque giorni successivi per Area di Prelievo e tipologia di utenza con elaborazione a livello di Area di Prelievo della domanda totale dei settori civile, industriale e termoelettrico; questa previsione si basa sulle serie storiche del riconsegnato complessivo giornaliero per tipologia di utilizzo (civile, industriale e



termoelettrico) per le diverse Aree di Prelievo, sulla base delle serie storiche delle temperature e sulle temperature previste.

In linea generale, i modelli sopra descritti contengono la gestione del calendario delle festività che tiene conto del loro peso in base alla loro collocazione nel corso della settimana.

La metodologia applicata è Box-Jenkins e i modelli prodotti sono di tipo ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average)

➤ SIMONE

Il sistema di simulazione/ottimizzazione SIMONE è uno strumento che consente di effettuare simulazioni del trasporto sia in regime stazionario sia in regime dinamico e *real-time*. Inoltre consente di effettuare ottimizzazioni del trasporto in regime stazionario sia su reti complesse sia su singole centrali.

1.5.3) Il bilanciamento fisico

Il Trasportatore, tramite il proprio Dispacciamento, controlla in tempo reale i parametri di flusso (portate e pressioni) al fine di garantire in ogni istante la sicura ed efficiente movimentazione del gas dai punti d'immissione ai punti di prelievo, cioè il bilanciamento fisico del sistema.

Nel corso del Giorno-gas, il Trasportatore movimentata il gas naturale degli Utenti secondo i programmi di trasporto forniti da questi ultimi, assicurando le attività di controllo, gestione e bilanciamento della rete in tempo reale.

Come sopra indicato, il Dispacciamento si avvale a tale scopo di molteplici strumenti, quali:

- programmi di simulazione ed ottimizzazione degli assetti di trasporto;
- programmi di previsione che consentono di seguire l'andamento dei prelievi dalla rete in funzione dell'evolvere delle condizioni meteorologiche;
- telecontrollo di impianti di rete (nodi di smistamento, centrali di compressione, regolatori, ecc.);
- telemisura di parametri quali la pressione, la portata e la temperatura in punti significativi della rete.

In condizioni di normale operatività e di programmi di trasporto bilanciati e rispondenti al vero, il Trasportatore movimentata i flussi di gas ed assicura il bilanciamento fisico del sistema monitorando le pressioni nei punti significativi di rete ed il quantitativo di gas presente in rete (svaso/invaso). Inoltre, nell'ambito di un regime di bilanciamento giornaliero, il Trasportatore fornisce agli Utenti, in forma contestuale ed integrata al servizio di trasporto, il servizio di modulazione oraria necessaria per fare fronte alle fluttuazioni orarie del prelievo di gas da rete, che si verificano normalmente nel corso del Giorno-gas. Al fine di gestire la variazione dell'invaso di rete e di fornire il servizio di modulazione oraria, il Trasportatore acquisisce adeguata capacità di stoccaggio, in termini di punta e di spazio.



1.5.4) Metodologia per la verifica della fattibilità dei programmi giornalieri di trasporto

Il Dispacciamento di Snam Rete Gas quotidianamente verifica e conferma (o meno) la trasportabilità dei programmi giornalieri ricevuti dagli Utenti per il Giorno-gas, cioè la loro compatibilità con i vincoli tecnico-operativi di rete in relazione agli interventi manutentivi che implicano una interruzione/riduzione della capacità di trasporto, con la disponibilità delle centrali di spinta e con l'assetto della rete che andrà a definirsi nell'esercizio del Giorno-gas, in particolare con l'invaso della rete atteso e i livelli di pressione che lo determineranno.

La valutazione della fattibilità tecnica di tali programmi è effettuata mediante simulazioni/ottimizzazioni idrauliche della rete, eseguite sullo scenario di trasporto programmato e secondo standard tecnici riconosciuti. In via generale, dovendo i tempi di risposta essere contenuti in un arco temporale di circa 3 ore, la verifica è eseguita unicamente sulle dorsali di importazione.

Di seguito sono riportate alcune informazioni generali sull'intero processo di verifica.

Il processo operativo

Ogni giorno il Dispacciamento riceve le richieste di trasporto, cioè i quantitativi di gas immessi nella propria rete ai Punti di Entrata interconnessi con l'estero, ai Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione, ai Punti di Entrata da produzioni nazionali di gas naturale e da produzioni di biometano e dai campi di stoccaggio, ai Punti di Entrata in corrispondenza di impianti di stoccaggio del GNL rientranti nella fattispecie di cui al Decreto Legislativo 257/2016, articolo 10 per l'immissione nella rete di trasporto nazionale di quantitativi di gas naturale di *boil-off* generato dal medesimo impianto, di impianti di stoccaggio del GNL di cui alla Deliberazione 168/2019/R/gas, comma 1.3, dell'Autorità che non svolgono il servizio di rigassificazione come attività caratteristica e prevalente, per l'immissione nella rete di trasporto nazionale del GNL rigassificato e/o di quantitativi di gas naturale di *boil-off* generato dal medesimo impianto, ai Punti di Entrata per l'immissione di gas naturale ("*reverse flow*") da reti di distribuzione ovvero reti di altre Imprese di Trasporto nonché dei quantitativi previsti in riconsegna presso i Punti di Riconsegna.

In seguito il sistema SCADA acquisisce l'assetto di ogni singola dorsale di importazione, che viene eventualmente modificato per tenere conto della previsione degli impatti sul trasporto conseguenti a lavori sulla rete e/o indisponibilità di centrali di compressione.

L'utilizzo dei sistemi di simulazione/ottimizzazione consente di verificare la fattibilità dei programmi di trasporto oppure di identificare i punti critici che non consentono di soddisfare le richieste e di suggerire opportune alternative.

Il risultato delle elaborazioni sarà la conferma delle richieste di trasporto o l'eventuale variazione/riduzione del quantitativo trasportabile nel successivo Giorno-gas G per ogni Punto di Entrata.



2) LA RETE NAZIONALE DI GASDOTTI (RN)

Nel presente documento con il termine “Rete Nazionale di Gasdotti” o “RN” si definisce il sistema di trasporto di cui al Decreto del Ministero del commercio, dell’industria e dell’artigianato del 22 dicembre 2000 e successivi aggiornamenti annuali: tale Decreto comprende anche una descrizione particolareggiata dei tratti di metanodotti del Trasportatore inclusi nella RN, nonché la porzione di rete di proprietà Società Gasdotti Italia che costituisce parte integrante della RN e per la quale Snam Rete Gas provvede ad effettuare la gestione commerciale.

Essa è costituita dall’insieme dei metanodotti e degli impianti dimensionati e verificati tenendo in considerazione i vincoli dati dalle importazioni, dai terminali di rigassificazione, dalle principali produzioni nazionali di gas naturale e di biometano e dagli stoccaggi, con la funzione di trasferire rilevanti quantità di gas da tali punti di immissione in rete fino alle macro aree di consumo: con lo stesso obiettivo ne fanno parte alcuni metanodotti interregionali, nonché alcune condotte di minori dimensioni aventi la funzione di chiudere maglie di rete formate dalle condotte sopra citate.

La RN comprende inoltre le centrali di compressione e gli impianti connessi alle condotte sopra descritte.

2.1) Il modello di flusso della RN

Ai fini del conferimento di capacità - per il quale si rimanda al successivo Capitolo 5 - nel presente documento viene adottato il modello di flusso di tipo “Entry-Exit”; i Punti di Entrata alla RN (“Entry Points”) ed i Punti di Uscita dalla stessa (“Exit Points”) sono descritti qui di seguito.

2.1.1) I Punti di Entrata alla RN

I Punti di Entrata definiti dal modello di flusso della RN sono costituiti da:

- i Punti di Entrata alle interconnessioni con i metanodotti esteri di importazione;
- i Punti di Entrata in corrispondenza di terminali di rigassificazione;
- i Punti di Entrata dai campi di produzione nazionale;
- i Punti di Entrata da produzioni di biometano ~~allacciate alla rete di trasporto di Snam Rete Gas;~~
- un Punto di Entrata Virtuale in cui sono aggregate le produzioni di biometano allacciate alla rete di distribuzione ovvero alle reti di altre imprese di trasporto nonché le produzioni di gas naturale allacciate alla rete di distribuzione e gli impianti di stoccaggio del GNL che immettono in rete di distribuzione quantitativi di gas naturale di *boil-off* generato dal medesimo impianto (Punto di Entrata Virtuale, PIV);
- i Punti di Entrata virtuali dai campi di stoccaggio (o “hub”): tale aggregazione ha valenza ai fini del conferimento di capacità e dei programmi di trasporto da parte degli Utenti, mentre la tariffa applicata è unica per gli hub. Per ogni altro fine operativo e di controllo occorre fare riferimento ai Punti di Consegna sulla rete del Trasportatore, nel rispetto degli specifici accordi operativi stabiliti tra il Trasportatore e le Imprese di Stoccaggio;



- Punti di Entrata in corrispondenza di impianti di stoccaggio del GNL rientranti nella fattispecie di cui al Decreto Legislativo 257/2016, articolo 10 per l'immissione nella rete di trasporto nazionale di quantitativi di gas naturale di *boil-off* generato dal medesimo impianto;
- Punti di Entrata in corrispondenza di impianti di stoccaggio del GNL di cui alla Deliberazione 168/2019/R/gas, comma 1.3, dell'Autorità che non svolgono il servizio di rigassificazione come attività caratteristica e prevalente, per l'immissione nella rete di trasporto nazionale del GNL rigassificato e/o di quantitativi di gas naturale di *boil-off* generato dal medesimo impianto.
- **Punti di Entrata per l'immissione di gas naturale ("*reverse flow*") da reti di distribuzione ovvero reti di altre Imprese di Trasporto.**

2.1.2) I Punti di Uscita dalla RN

I Punti di Uscita dalla RN di cui al modello di flusso adottato sono costituiti da:

- i Punti di interconnessione con le esportazioni;
- i Punti di Uscita virtuali verso i campi di stoccaggio ("*hub*"); analogamente a quanto previsto per i Punti di Entrata virtuali dai campi di stoccaggio, tale aggregazione ha valenza ai fini del conferimento di capacità e dei programmi di trasporto da parte degli Utenti, mentre la tariffa applicata è unica per gli hub. Per ogni altro fine operativo e di controllo occorre fare riferimento ai punti fisici sulla rete del Trasportatore, nel rispetto degli specifici accordi operativi stabiliti tra il Trasportatore e le Imprese di Stoccaggio.

Costituiscono inoltre punti significativi ai fini gestionali i punti di interconnessione della rete del Trasportatore con le reti esercite da altre Imprese di Trasporto.

L'elenco dei Punti di Entrata e di Uscita, nonché le relative cartine schematiche, sono pubblicati sul sito Internet di Snam Rete Gas.

3) LA RETE DI TRASPORTO REGIONALE (RR)

La "Rete di Trasporto Regionale" o "RR" è formata dalla restante parte dei metanodotti del Trasportatore non compresa nella RN e dagli impianti ad essa collegati, come individuato dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 29 settembre 2005 e successivi aggiornamenti.

La funzione principale è quella di movimentare e distribuire il gas naturale in ambiti territoriali delimitati, tipicamente su scala regionale.

3.1) Il modello di flusso della RR

La Rete di Trasporto Regionale è considerata come un sistema unico che copre tutto il territorio nazionale, dove il gas uscito dalla RN viene vettoriato, all'interno delle Aree di Prelievo, fino ai Punti di Riconsegna, cioè i punti fisici di uscita dalla rete del Trasportatore nei quali avviene il ritiro del gas da parte degli Utenti e la sua misurazione ovvero l'aggregato dei punti fisici di riconsegna quando questi fossero interconnessi a valle.



Dato l'elevato grado di magliatura di questo sistema è difficile determinare una direzione dominante dei flussi gas su di esso. La caratteristica principale della struttura è che si hanno metanodotti di diametro tanto minore quanto più ci si allontana dalla RN. Ciascun Punto di Riconsegna è riconducibile ad una sola Area di Prelievo. Ogni Punto di Riconsegna del gas, ad eccezione delle esportazioni e degli stoccaggi in fase di ricostituzione, è considerato connesso alla RR.

4) PRESTAZIONI DELLA RETE E MODALITA' DI DETERMINAZIONE

Nei paragrafi seguenti vengono indicate le prestazioni della rete in situazioni di esercizio normale e speciale e vengono descritte la modalità con cui tali prestazioni sono determinate, tenuto conto dei vincoli tecnici e gestionali esistenti.

4.1) Definizioni

La capacità di trasporto è la massima quantità di gas che può essere immessa nel sistema (o prelevata da esso), nel corso del Giorno-gas, in uno specifico punto, nel rispetto dei vincoli tecnici e gestionali stabiliti in ciascuna sezione delle condotte e delle prestazioni massime degli impianti collocati lungo le stesse.

La valutazione di tali capacità è effettuata mediante simulazioni idrauliche della rete, eseguite in scenari di trasporto appropriati e secondo standard tecnici riconosciuti.

4.1.1) Capacità ai Punti di Entrata della Rete Nazionale di Gasdotti

La capacità di trasporto presso i Punti di Entrata interconnessi con l'estero è la massima capacità che può essere messa a disposizione degli Utenti per il servizio di trasporto, di tipo continuo o interrompibile.

La capacità di trasporto presso i Punti di Entrata da produzione nazionale di gas naturale, e da produzione di biometano, da impianti di stoccaggio del GNL rientranti nella fattispecie di cui al Decreto Legislativo 257/2016, articolo 10 per l'immissione nella rete di trasporto nazionale di quantitativi di gas naturale di *boil-off* generato dal medesimo impianto, da impianti di stoccaggio del GNL di cui alla Deliberazione 168/2019/R/gas, comma 1.3, dell'Autorità che non svolgono il servizio di rigassificazione come attività caratteristica e prevalente, per l'immissione nella rete di trasporto nazionale del GNL rigassificato e/o di quantitativi di gas naturale di *boil-off* generato dal medesimo impianto, e da stoccaggi e per l'immissione di gas naturale ("*reverse flow*") da reti di distribuzione ovvero reti di altre Imprese di Trasporto è la portata giornaliera di gas che il sistema di trasporto è in grado di ricevere e trasportare fino ai Punti di Riconsegna, in base alle verifiche tecniche effettuate dal Trasportatore.

Dal momento che la capacità di trasporto in un punto è strettamente dipendente dalle capacità dei punti di immissione e prelievo attigui, non è possibile definire un valore univoco di capacità massima caratteristico di ciascun Punto di Entrata da produzione nazionale di gas naturale e da produzione di biometano o da stoccaggi: ciò a maggior ragione nel caso di reti magliate, qual¹ è la rete di Snam Rete Gas. I valori pubblicati sul sito Internet sono pertanto da intendersi come "valori di



riferimento". Per tale motivo il Trasportatore è disponibile a rivedere al rialzo, previa ulteriore verifica tecnica, le capacità di trasporto presso i Punti di Entrata da produzione nazionale di gas naturale e da produzione di biometano o da stoccaggi in funzione delle richieste effettuate dagli Utenti della rete in specifici punti della rete, secondo le procedure di cui al presente documento.

Con riferimento all'immissione in rete di biometano da impianti di produzione connessi alla rete di distribuzione/altre reti di trasporto, ai sensi della Delibera 210/15, la capacità di trasporto indicata presso il Punto di Entrata Virtuale è pari alla somma delle capacità indicate in fase di allacciamento degli impianti di produzione di biometano su reti di distribuzione/altre reti di trasporto, come comunicate a Snam Rete Gas dal GSE ovvero dalle relative Imprese di Distribuzione/altre Imprese di Trasporto.

Con riferimento all'immissione in rete di gas naturale da impianti di produzione connessi alla rete di distribuzione nonché agli impianti di stoccaggio del GNL che immettono in rete di distribuzione quantitativi di gas naturale di *boil-off* generato dal medesimo impianto, la capacità di trasporto indicata presso il Punto di Entrata Virtuale è pari alla somma delle capacità indicate in fase di allacciamento degli impianti di produzione su reti di distribuzione, come comunicate a Snam Rete Gas dalle relative Imprese di Distribuzione.

Resta fermo che Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza delle informazioni comunicate dal GSE ovvero dalle Imprese di Distribuzione/altre Imprese di Trasporto.

4.1.2) Capacità ai Punti di Uscita della Rete Nazionale di Gasdotti

La capacità di trasporto presso i Punti di Uscita da esportazione è la massima capacità che può essere messa a disposizione degli Utenti nel Giorno-gas per il servizio di trasporto di tipo continuo.

La capacità di trasporto presso i Punti di Uscita verso stoccaggio è la portata giornaliera di gas che il sistema di trasporto è in grado di ricevere e trasportare fino a tali Punti di Uscita, in base alle verifiche tecniche effettuate dal Trasportatore.

Dal momento che la capacità di trasporto in un punto è strettamente dipendente dalle capacità dei punti di immissione e prelievo attigui, non è possibile definire un valore univoco di capacità massima caratteristico di ciascun Punto di Uscita verso stoccaggio: ciò a maggior ragione nel caso di reti magliate, qual è la rete di Snam Rete Gas. I valori pubblicati sul sito Internet sono pertanto da intendersi come "valori di riferimento". Per tale motivo il Trasportatore è disponibile a rivedere al rialzo, previa ulteriore verifica tecnica, le capacità di trasporto presso i Punti di Uscita verso stoccaggio in funzione delle richieste effettuate dagli Utenti della rete in specifici punti della rete, secondo le procedure di cui al presente documento.

4.1.3) Capacità ai Punti di Riconsegna

La capacità di trasporto ai Punti di Riconsegna rappresenta la portata giornaliera di gas di cui può essere assicurata la riconsegna, in base alle verifiche tecniche effettuate.

Anche in questo caso la capacità di trasporto in un punto è strettamente dipendente dalle capacità dei punti attigui: non è perciò possibile definire un



valore univoco di capacità massima caratteristico di un Punto di Riconsegna (a maggior ragione per la rete magliata del Trasportatore). I valori pubblicati sul sito Internet sono da intendersi quindi come “valori di riferimento”. Snam Rete Gas assicura la propria disponibilità a rivedere al rialzo, previa ulteriore verifica tecnica, le capacità di trasporto presso i Punti di Riconsegna in funzione delle capacità richieste/attribuite agli Utenti della rete in specifici punti, secondo le procedure di cui al presente documento.

Per Punti di Riconsegna costituiti dall’aggregato di punti fisici interconnessi a valle dalla rete di distribuzione, la capacità di trasporto pubblicata deriva dalla sommatoria delle capacità di trasporto dei singoli punti fisici.

I valori di capacità di trasporto sono definiti considerando le prestazioni della rete, a prescindere dalla potenzialità degli impianti REMI che non fanno parte del sistema Snam Rete Gas. Pertanto in alcuni casi potrebbe verificarsi che gli impianti a valle non siano adeguati alle prestazioni indicate per il relativo Punto di Riconsegna.

4.2) Modalità di determinazione delle capacità di trasporto

Le capacità di trasporto ai Punti di Entrata interconnessi con l’estero e presso i Punti in Uscita da esportazione vengono determinate mediante simulazioni idrauliche di trasporto, utilizzando criteri differenti per le capacità di tipo continuo e per quelle di tipo interrompibile.

La valutazione delle capacità di trasporto di tipo continuo, la cui disponibilità deve essere garantita in ogni situazione ed in ogni periodo dell’Anno Termico, oltre che ai vincoli gestionali fa riferimento anche ai vincoli tecnici più gravosi: in particolare, per quanto riguarda gli scenari di trasporto, si considerano le condizioni di prelievo più severe, prevedibili nel corso dell’Anno Termico, per gli Utenti collocati sulla rete (condizioni di esercizio speciali).

La valutazione circa le capacità di tipo interrompibile, a parità di vincoli gestionali, sfrutta invece i margini di trasporto esistenti con vincoli tecnici meno severi (condizioni di esercizio normali).

Le capacità di trasporto presso i Punti di Entrata da produzioni nazionali di gas naturale, e da produzioni di biometano, da impianti di stoccaggio del GNL rientranti nella fattispecie di cui al Decreto Legislativo 257/2016, articolo 10 per l’immissione nella rete di trasporto nazionale di quantitativi di gas naturale di *boil-off* generato dal medesimo impianto, da impianti di stoccaggio del GNL di cui alla Deliberazione 168/2019/R/gas, comma 1.3, dell’Autorità che non svolgono il servizio di rigassificazione come attività caratteristica e prevalente, per l’immissione nella rete di trasporto nazionale del GNL rigassificato e/o di quantitativi di gas naturale di *boil-off* generato dal medesimo impianto e per l’immissione di gas naturale (“*reverse flow*”) da reti di distribuzione ovvero reti di altre Imprese di Trasporto, sono determinate sulla base di uno scenario di immissioni previste, che deriva dalle capacità conferite e dalle portate immesse negli anni termici precedenti e nonché dalle previsioni di immissione fornite dagli operatori dei campi e degli impianti di produzione. La verifica di tali portate viene effettuata a mezzo di simulazioni idrauliche che considerano lo scenario più gravoso relativamente ai prelievi del mercato.



Le capacità di trasporto ai Punti di Entrata da stoccaggio ed ai Punti di Uscita verso stoccaggio sono determinate sulla base di uno scenario di immissioni e prelievi previsti sulla RN. Le portate immesse da/erogate verso ciascun stoccaggio sono valutate sulla base delle prestazioni massime conosciute e ad una distribuzione gravosa delle portate tra gli stoccaggi appartenenti a ciascun "pool". La verifica di tali portate viene effettuata mediante simulazioni idrauliche che tengono in considerazione differenti scenari possibili di prelievi del mercato.

La capacità di trasporto ai Punti di Riconsegna è individuata sulla base di verifiche idrauliche che si basano su scenari di fabbisogno di capacità dell'area geografica interessata e che derivano dai dati storici disponibili e da eventuali contatti con i Clienti Finali (utenze industriali ed Imprese di Distribuzione).

I valori di capacità di trasporto ai Punti di Entrata della RN, ai Punti di Uscita dalla RN e ai Punti di Riconsegna pubblicati sul sito Internet di Snam Rete Gas sono espressi in kWh/giorno.

Tali capacità possono essere aggiornate, previa verifica tecnica di trasportabilità, sulla base delle segnalazioni delle Imprese di Distribuzione, in relazione ai Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione, ovvero sulla base degli incrementi richiesti dagli Utenti, in corrispondenza dell'inizio di un nuovo Anno Termico o mensilmente, nel caso di Anno Termico avviato, in relazione agli altri Punti.

Relativamente ai Punti di Riconsegna occorre sottolineare che:

- i valori di capacità di trasporto pubblicati sono espressi su base giornaliera; le verifiche di rete tengono conto invece di portate "di picco" espresse su base oraria. La conversione delle portate giornaliere (di riferimento e conferite) in portate orarie viene fatta avendo analizzato, per ogni Punto di Riconsegna telemisurato, i dati storici relativi alla sua profilatura oraria di prelievo, così da determinare il legame statistico tra portata giornaliera e punta oraria massima associata. Ai Punti di Riconsegna per i quali tali dati non sono disponibili (ad es. nel caso di impianti non teleletti), è stato utilizzato un procedimento analogo a quello di altri Punti appartenenti al medesimo settore merceologico (siti industriali) o appartenenti alla medesima area climatica (siti civili);
- per i Punti di Riconsegna costituiti dall'aggregato di punti fisici interconnessi a valle dalla rete di distribuzione, la capacità di trasporto pubblicata deriva dalla sommatoria delle capacità di trasporto dei singoli punti fisici. Ciò significa anche che, a fronte di incrementi di capacità richiesti dagli Utenti in aggregato su un Punto di Riconsegna, il Trasportatore deve, ai fini delle verifiche, oltre a convertire la richiesta in punta oraria, suddividere la stessa sui singoli punti fisici.

4.3) Programmi di simulazione

Il trasporto di gas sulla rete del Trasportatore viene verificato con simulazioni idrauliche eseguite utilizzando appositi sistemi di simulazione, sviluppati "ad hoc" per la simulazione di una rete magliata qual'è quella esercita da Snam Rete Gas.



I programmi di simulazione utilizzati hanno le seguenti caratteristiche:

- consentono di “modellizzare” la rete rappresentandola con tratti di rete che uniscono i punti significativi, chiamati “punti di calcolo”; tali punti corrispondono, nel modello, ad elementi fisici quali i nodi principali di connessione tra le condotte, i punti di stacco di derivazioni o di reti di distribuzione, i cambi di diametro, le variazioni consistenti del profilo altimetrico delle condotte. I “punti di calcolo” sono posti pure in corrispondenza delle centrali di compressione e dei punti di immissione in rete dalle importazioni o dalle produzioni nazionali di gas naturale e dalle produzioni di biometano più consistenti;
- permettono di calcolare le seguenti grandezze:
 - a) pressione, temperatura e composizione del gas in tutti i punti di rete rappresentati;
 - b) portata e composizione del gas in ogni tratto;
 - c) punti di lavoro di turbine e compressori attivi e calcolo delle principali grandezze relative;
 - d) determinazione dei parametri operativi negli elementi speciali (centrali, valvole, importazioni, produzioni di gas naturale e da produzioni di biometano, stoccaggi, prelievi);
- consentono di concentrare i prelievi di gas nei “punti di calcolo”, così come le quantità di gas immesse in rete dai Punti di Entrata;
- permettono di risolvere un sistema di equazioni relative ai bilanci di energia, di portata, di composizione ed equazioni di trasporto secondo formule e modelli riconosciuti dalla letteratura scientifica e dalle associazioni tecniche del gas;
- utilizzano un modello relativo alle centrali di compressione, basato su:
 - applicazione del criterio di controllo caratteristico della centrale per la ripartizione della portata tra le unità;
 - simulazione realistica del punto di lavoro di compressori e turbine, grazie all’uso di un modello matematico che descrive le curve caratteristiche effettive delle singole macchine, risultanti dalle rilevazioni in campo (ove disponibili) oppure dalle curve attese (“expected”) fornite dai costruttori; tale simulazione consente, con buona approssimazione, la determinazione del perimetro di funzionamento delle centrali basato sulle effettive curve limite (antisurge, minimo e massimo numero di giri, massima potenza);
 - calcolo delle grandezze di unità e centrale basato sul modello delle macchine (ad esempio: consumo di gas, potenza richiesta dal compressore e potenza fornita dalla turbina).

Ulteriori dettagli sui sistemi di simulazione adottati dal Trasportatore sono pubblicati sul relativo sito Internet, ai sensi dell’Articolo 4.1 della Delibera n°137/02.

4.4) Vincoli tecnici e gestionali e condizioni al contorno

In via generale, la quantità di gas che può transitare per una particolare sezione di una tubazione nell’unità di tempo è funzione non solo della



pressione massima di esercizio, delle pressioni in ingresso e uscita, del diametro e della lunghezza della tubazione, dello stato di invaso della rete, della qualità del gas trasportato, dell'eventuale impiego di centrali di compressione (caratterizzate dalla potenza installata, dai criteri di sicurezza applicati, ecc.), ma anche dei prelievi e delle immissioni di gas lungo il tratto di rete e quindi delle caratteristiche del mercato che viene alimentato.

In particolare, i parametri fondamentali ai fini della determinazione delle capacità di trasporto si possono così riassumere:

4.4.1) Vincoli tecnici

Pressione massima di esercizio delle condotte

La pressione massima di esercizio delle condotte non può eccedere la pressione massima di progetto, valore generalmente coincidente con il valore di pressione da CPI, cioè la pressione per la quale viene concessa l'autorizzazione all'esercizio da parte dell'autorità competente in materia (VVFF).

Al fine di evitare il superamento della pressione da CPI lungo le condotte - che potrebbe essere causato dall'effetto quota o da regimi transitori di trasporto - vengono adottati sistemi di controllo e di monitoraggio delle pressioni tarati su pressioni "limite" di 1/2 bar inferiori rispetto al massimo consentito (il valore è determinato di volta in volta tenendo conto delle tolleranze dei sistemi di controllo). In taluni casi si considerano, temporaneamente, valori massimi operativi inferiori a quelli suddetti.

Vengono qui di seguito elencati i principali valori da CPI delle condotte di Snam Rete Gas:

Specie	1a	2a	3a	4a
P CPI (bar r.)	75/70/64/60	24	12	5

Pressioni minime lungo le condotte

In funzione degli assetti previsti, in particolari punti della rete di trasporto sono individuate pressioni minime necessarie a garantire le prestazioni del sistema. A titolo di esempio si può citare la pressione minima all'ingresso delle centrali di compressione, che assume normalmente il valore 50 bar. Analogamente, pressioni minime sono considerate in punti particolari della rete stabiliti in funzione della garanzia delle pressioni minime contrattuali ai Punti di Riconsegna.

Prestazioni delle centrali di compressione

Nel funzionamento di tali impianti si considerano ammissibili le condizioni di trasporto che richiedono un utilizzo dei turbocompressori limitato alle prestazioni nominali massime, alle quali viene applicato un opportuno coefficiente di riduzione. Tali coefficienti consentono di mantenere adeguati margini di sicurezza per tenere conto, da una parte, delle approssimazioni insite nella modellizzazione del funzionamento delle unità e, dall'altra, di adeguati margini prestazionali disponibili, così da far fronte a condizioni operative che si possono verificare nella realtà (principalmente le fluttuazioni giornaliere ed operative del trasporto) e delle quali le simulazioni non possono tenere conto.



Ai fini della sicurezza ed affidabilità del sistema di trasporto è presente in ogni centrale la presenza di almeno un'unità di riserva (o "di scorta"), che, nelle condizioni operative ordinarie - inclusi gli scenari di trasporto più gravosi - sia in grado di rimpiazzare ognuna delle unità utilizzate. Ciò permette anche di effettuare le normali manutenzioni delle unità di compressione senza interruzioni o riduzioni del trasporto.

Il numero di unità di scorta dipende dal numero e dalla potenza dei compressori installati in centrale. Per centrali fino a tre unità installate si mantiene generalmente di riserva una sola unità (o due unità di potenza inferiore a quelle funzionanti, purché la somma delle rispettive potenze sia maggiore o uguale alla potenza di ciascuna delle unità funzionanti). Nel caso di centrali con quattro o più unità installate si mantengono anche due unità di riserva con potenza unitaria almeno equivalente a quella delle unità funzionanti.

Coefficienti di massimo utilizzo dei turbocompressori

Potenza erogata dalla turbina	95% potenza massima "on site"
Numero di giri compressore e turbina (RPM)	100% giri nominali (RPM)

Scenari di mercato

Sono costituiti dall'insieme dei prelievi degli Utenti del sistema di trasporto di Snam Rete Gas. Ai fini della definizione delle prestazioni della rete, tali scenari vengono di volta in volta definiti in modo da prendere in considerazione le condizioni di trasporto più gravose. Ad esempio, ai fini della determinazione delle capacità relative ai Punti di Entrata interconnessi con l'estero, lo scenario più gravoso per l'importazione dalla Russia e dal Nord Africa è quello estivo, nel quale, in conseguenza dei ridotti prelievi del mercato lungo la linea ed alle esigenze di ricostituzione degli stoccaggi, i volumi di gas in ingresso devono essere trasportati per distanze maggiori.

Nel caso dei Punti di Entrata situati in prossimità di importanti poli di consumo (ad esempio per l'importazione dal Nord Europa), la stagionalità è meno accentuata; lo scenario più gravoso può risultare anche quello invernale, in cui occorre garantire, in alcuni punti nodali della rete, livelli di pressione che consentano di alimentare adeguatamente le derivazioni che da qui si dipartono.

4.4.2) *Vincoli gestionali*

Pressioni di consegna ai Punti di Entrata

Nei calcoli delle capacità in oggetto la pressione è limitata dalle pressioni di consegna contrattuali, così come indicate al Capitolo 12, paragrafo 1. Tali pressioni sono state definite sulla base di una analisi tecnica congiunta condotta con gli operatori dei sistemi esteri interconnessi.

5) INFORMAZIONI DISPONIBILI SUL SITO INTERNET



5.1) Descrizione della rete

Snam Rete Gas provvede a pubblicare sul proprio sito Internet la descrizione della rete ai sensi degli Articoli 3.1 e 3.2 della Delibera n° 137/02, nonché a mantenere tale rappresentazione costantemente aggiornata.

5.2) Caratteristiche tecniche della rete

Snam Rete Gas provvede a pubblicare sul proprio sito Internet le caratteristiche tecniche relative alla propria rete di metanodotti. In particolare:

- lunghezze e diametri delle condotte;
- pressione massima di esercizio sulla RN;
- km. di metanodotti per ciascuna specie, secondo la classificazione indicata al precedente paragrafo 1.2.

5.3) Capacità di trasporto

Snam Rete Gas provvede a pubblicare mensilmente sul proprio sito Internet, ai sensi di quanto previsto all'Articolo 6.1 della Delibera n°137/02, gli aggiornamenti mensili delle capacità di trasporto nei vari punti del sistema.

REALIZZAZIONE E GESTIONE DEI PUNTI DI CONSEGNA E RICONSEGNA

1) PROCEDURA PER LE RICHIESTE DI ALLACCIAMENTO DI NUOVI PUNTI DI CONSEGNA/RICONSEGNA	2
1.1) PREMESSA.....	2
1.1.1) <i>La richiesta.....</i>	3
1.1.1.1) <i>Punti di Consegna da produzioni nazionali di gas naturale</i>	5
1.1.1.2) <i>Punti di Consegna da produzioni di biometano</i>	5
1.1.1.3) <i>Punti di Consegna per l'immissione di gas naturale ("reverse flow") da reti di distribuzione ovvero reti di altre Imprese di Trasporto.....</i>	6
1.1.1.4) <i>Punti di Consegna per la connessione di impianti di stoccaggio del GNL di cui al Decreto Legislativo 257/2016, art. 10, per l'immissione di quantitativi di gas naturale di boil-off generato dal medesimo impianto nonché per la connessione di impianti di stoccaggio del GNL di cui alla Deliberazione 168/2019/R/gas, comma 1.3, che non svolgono il servizio di rigassificazione come attività caratteristica e prevalente, per l'immissione nella rete di trasporto nazionale del GNL rigassificato e/o di quantitativi di gas naturale di boil-off.....</i>	7
1.1.2) <i>Localizzazione del Punto di Consegna/Riconsegna</i>	7
1.1.3) <i>La valutazione tecnico-economica</i>	8
1.1.4) <i>Comunicazione di ammissibilità o inammissibilità e offerta</i>	9
1.1.4.1) <i>Impegni del soggetto richiedente e garanzie conseguenti all'accettazione dell'offerta</i>	12
1.1.4.2) <i>Realizzazione della cabina di regolazione e misura</i>	14
1.1.4.3) <i>Realizzazione dell'impianto di odorizzazione ai Punti di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto di Snam Rete Gas</i>	14
1.1.5) <i>La realizzazione.....</i>	15
1.2) PUNTO DI ENTRATA VIRTUALE PER LE IMMISSIONI DA IMPIANTI DI PRODUZIONE DI BIOMETANO E GAS NATURALE PRESSO RETI DI DISTRIBUZIONE OVVERO ALTRE RETI DI TRASPORTO	15
2) MODALITA' PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI MISURA.....	17
3) CONDIZIONI PER L'AVVIAMENTO E PER LA CHIUSURA DI PUNTI DI CONSEGNA DA PRODUZIONI DI GAS NATURALE E DA PRODUZIONI DI BIOMETANO	17
3.1) AVVIAMENTO DI PUNTI DI CONSEGNA DA PRODUZIONI DI GAS NATURALE E DA PRODUZIONI DI BIOMETANO.....	17
3.2) CHIUSURA DEI PUNTI DI CONSEGNA DA PRODUZIONI DI GAS NATURALE E DA PRODUZIONI DI BIOMETANO.....	18
4) CONDIZIONI PER L'AVVIAMENTO DI NUOVI PUNTI DI RICONSEGNA E PER LA CHIUSURA DEI PUNTI DI RICONSEGNA ESISTENTI	19
4.1) AVVIAMENTO DI NUOVI PUNTI DI RICONSEGNA	19
4.2) CHIUSURA DEI PUNTI DI RICONSEGNA ESISTENTI.....	21

1) PROCEDURA PER LE RICHIESTE DI ALLACCIAMENTO DI NUOVI PUNTI DI CONSEGNA/RICONSEGNA

1.1) Premessa

Obiettivo del presente documento è definire termini e condizioni tecnico-economiche atti a regolare la richiesta e la realizzazione degli allacciamenti¹ conseguenti alla richiesta di nuovi Punti di Consegna/Riconsegna, ai sensi dell'Articolo 8.2 del Decreto Legislativo n°164/00. Quanto previsto al presente capitolo trova applicazione, oltre che alla realizzazione, anche al potenziamento dei Punti di Consegna/Riconsegna esistenti.

~~Ai fini delle procedure di cui al presente Capitolo, le richieste di allacciamento di nuovi Punti di Consegna per la connessione di impianti di stoccaggio del GNL rientranti nella fattispecie di cui al Decreto Legislativo 257/2016, articolo 10, per l'immissione nella rete di trasporto nazionale di quantitativi di gas naturale di *boil off* generato dal medesimo impianto nonché per la connessione di impianti di stoccaggio del GNL di cui alla Deliberazione 168/2019/R/gas, comma 1.3, dell'Autorità che non svolgono il servizio di rigassificazione come attività caratteristica e prevalente, per l'immissione nella rete di trasporto nazionale del GNL rigassificato e/o di quantitativi di gas naturale di *boil off* generato dal medesimo impianto seguono le medesime modalità previste per i Punti di Consegna da produzioni nazionali di gas naturale, fermo restando quanto previsto al Capitolo 11.~~

Con riferimento alle produzioni di biometano, il processo che porta alla realizzazione di un nuovo Punto di Consegna viene attivato da una richiesta di verifica della connessione alle reti gas presentata a Snam Rete Gas, secondo le modalità indicate nella "Procedura per l'individuazione delle soluzioni atte a ottimizzare le connessioni degli impianti di biometano alle reti del gas di cui alla deliberazione 220/2023/R/gas" pubblicata sul sito Internet di Snam Rete Gas.

È consentita la presentazione di un'unica richiesta di verifica della connessione da parte di un soggetto richiedente con riferimento a due o più impianti di produzione di biometano, anche di proprietà di soggetti differenti (richiesta di verifica di connessione congiunta).

Laddove in esito a tale procedura risulti quale soluzione ottimale la connessione alla rete di trasporto di Snam Rete Gas, la documentazione presentata nell'ambito della richiesta di verifica di allacciamento sarà considerata valida ai fini della richiesta di allacciamento, ove integrata dell'attestazione di cui alla lettera i) del successivo paragrafo 1.1.1 nonché di quanto previsto al successivo paragrafo 1.1.1.2, che ne consentirà il perfezionamento.

L'attività ~~descritta~~ di cui al presente paragrafo 1 può essere suddivisa in ~~quattro~~ cinque fasi:

1. la richiesta;
2. la localizzazione del Punto di Consegna/Riconsegna;
3. la valutazione tecnico-economica;
4. la comunicazione di ammissibilità e l'offerta;
5. la realizzazione.

¹ L'allacciamento consiste nella realizzazione di tratti di rete e impianti funzionali a consentire la connessione tramite gasdotto.

1.1.1) La richiesta

Il processo che porta alla realizzazione di un nuovo Punto di Consegna/Riconsegna viene attivato dalla richiesta di allacciamento presentata a Snam Rete Gas dal soggetto richiedente l'allacciamento (il "Richiedente").

Ai sensi della ~~deliberazione 64/20~~ **Direttiva Connessioni Biometano**, nei casi di connessioni di impianti di produzione di biometano il Richiedente è il produttore di biometano ovvero l'Utente.

Nei casi di richieste di verifica di connessione congiunta la relativa richiesta di allacciamento alla rete di Snam Rete Gas dovrà essere presentata dal soggetto individuato quale referente della stessa, che risulterà esserne il Richiedente, e dovranno essere forniti tutte le informazioni e i dati di cui al presente paragrafo per ciascuno degli impianti coinvolti.

Nei casi di connessioni per l'immissione di gas naturale ("reverse flow") da reti di distribuzione ovvero reti di altre Imprese di Trasporto, il Richiedente è l'Impresa di Distribuzione ovvero l'Impresa di Trasporto.

Con la richiesta il Richiedente dovrà fornire a Snam Rete Gas i seguenti elementi:

- a) i propri dati anagrafici (ragione sociale, indirizzo, recapiti, ecc.) nonché, nei casi di produzioni di biometano, quelli del produttore di biometano ove diverso dal Richiedente²;
- b) la localizzazione e la tipologia dell'impianto da allacciare (codice ATECO **2007-2025** attività produttive/comune), ~~ove necessario ai sensi della deliberazione 64/20 comprendente relativa documentazione cartografica idonea ad evidenziare le proprietà dei terreni sui quali l'impianto di produzione è destinato ad insistere;~~
- c) le date previste per l'avvio e la conclusione dei lavori di realizzazione nonché per l'entrata in esercizio dell'impianto da allacciare;
- d) le informazioni funzionali all'odorizzazione secondo quanto previsto al precedente Capitolo 3, paragrafo 3.11, e al presente Capitolo 6 ove l'oggetto della richiesta ~~non sia un Punto di Riconsegna interconnesso con reti di distribuzione~~ **un cliente finale direttamente allacciato**;
- e) le capacità di trasporto richieste (portata giornaliera, portata oraria massima e minima) e la dichiarazione di coerenza di tale capacità di trasporto con le future necessità di consumo/immissione;
- f) il volume annuo;
- g) la dichiarazione attestante la disponibilità dei terreni sui quali l'impianto da allacciare è destinato a insistere mediante apposita modulistica pubblicata sul sito Internet di Snam Rete Gas;
- h) ~~con riferimento agli impianti di produzione di biometano, lo schema impiantistico, firmato da un tecnico abilitato, recante tutti i dispositivi rilevanti ai fini della connessione, del sistema di misura, del monitoraggio e della messa in sicurezza dell'impianto nel rispetto di quanto specificato nell'Allegato al Capitolo 10 "Realizzazione e modifica degli impianti di misura" e di quanto pubblicato sul sito Internet di Snam Rete Gas ovvero, per le immissioni di biometano tramite carro bombolaio, lo schema impiantistico dell'impianto di connessione, firmato da un~~

²-Ai sensi della deliberazione 64/20 il Richiedente è il produttore di biometano ovvero l'Utente.

- ~~tecnico abilitato, recante tutti i dispositivi rilevanti ai fini della connessione e della messa in sicurezza, nel rispetto della legislazione vigente;~~
- ~~i) **h)** eventuali altre informazioni ritenute rilevanti;~~
 - ~~j) **i)** attestazione del versamento a titolo di cauzione, a garanzia della manifestazione di interesse del Richiedente, di Euro 2.000,00³;~~
 - ~~k) **j)** con riferimento ai soli Punti di Riconsegna, l'eventuale attestazione della volontà di realizzare e gestire l'Impianto di misura e, in tal caso, la presentazione del relativo Accordo di Metering sottoscritto;~~
 - ~~l) nel caso di impianti di stoccaggio del GNL rientranti nella fattispecie di cui al Decreto Legislativo 257/2016, articolo 10, presentazione di una dichiarazione da parte del titolare dell'impianto attestante l'immissione nella rete di trasporto nazionale esclusivamente di quantitativi di gas naturale di *boil off* generato dal medesimo impianto;~~
 - ~~m) nel caso di impianti di stoccaggio del GNL di cui alla Deliberazione 168/2019/R/gas, comma 1.3, dell'Autorità che non svolgono il servizio di rigassificazione come attività caratteristica e prevalente, presentazione di una dichiarazione da parte del titolare dell'impianto che attesti:
 - ~~i. che l'impianto non svolge il servizio di rigassificazione come attività caratteristica e prevalente;~~
 - ~~ii. l'immissione nella rete di trasporto nazionale esclusivamente di GNL rigassificato e/o di quantitativi di gas naturale di *boil off* generato dal medesimo impianto.~~~~

Il Richiedente ha facoltà di indicare a Snam Rete Gas le proprie esigenze temporali in merito alla disponibilità del nuovo Punto di Consegna/Riconsegna. Resta inteso che per nuovi Punti di Riconsegna l'avviamento è subordinato al rispetto delle condizioni di cui ai successivi paragrafi 3 e 4.

Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità, anche nei confronti di soggetti terzi, in merito alla veridicità, correttezza e completezza delle informazioni fornite dal soggetto richiedente l'allacciamento.

Resta fermo che, in assenza dell'attestazione di cui alla precedente lettera ~~k)~~, la realizzazione e la gestione dell'Impianto di misura asservito ad un Punto di Riconsegna avverranno a cura e carico del Trasportatore.

La richiesta di allacciamento per nuovi Punti di Consegna da produzioni di gas naturale e da produzioni di biometano dovrà inoltre essere completa delle informazioni e della documentazione precisate nei successivi paragrafi 1.1.1.1 e 1.1.1.2.

Richiesta di avvio anticipato delle attività di progettazione dell'allacciamento e di ottenimento di permessi, autorizzazioni e servizi

³ Nei casi di richieste di verifica di connessione congiunta, la cauzione di cui alla lettera i) del presente paragrafo sarà pari a Euro 2.000,00 per ogni impianto di produzione di biometano.

Il Richiedente ha facoltà di richiedere a Snam Rete Gas di avviare, prima dell'eventuale accettazione dell'offerta di allacciamento di cui al successivo paragrafo 1.1.4, le attività per:

- i) l'elaborazione del progetto dell'allacciamento;
- ii) l'ottenimento di permessi, autorizzazioni e servitù.

Snam Rete Gas quantifica le spese per lo svolgimento anticipato di tali attività, a garanzia delle quali il Richiedente che intenda avvalersi della facoltà di cui al presente paragrafo dovrà attestare il versamento, a titolo di cauzione, dell'importo che sarà comunicato da Snam Rete Gas.

La richiesta di avvio anticipato delle attività di cui ai precedenti punti i) e ii) non sarà considerata efficace fino al riscontro positivo da parte del Trasportatore dell'avvenuto versamento di tale importo.

In caso di accettazione di un'offerta di allacciamento da parte del Richiedente relativamente a una specifica richiesta di avvio anticipato delle attività di cui ai precedenti punti i) e ii), a seguito del perfezionamento del contratto ai sensi di quanto previsto al successivo paragrafo 1.1.4, Snam Rete Gas restituirà le cauzioni di cui al presente paragrafo.

1.1.1.1 *Punti di Consegna da produzioni nazionali di gas naturale*

Oltre a quanto previsto al par. 1.1.1, nel caso di Punti di Consegna da produzioni nazionali di gas naturale, il Richiedente è tenuto a presentare contestualmente alla richiesta apposita dichiarazione attestante la composizione del gas: qualora si tratti di produzioni non compatibili con la Specifica di Qualità di cui all'Allegato 11/A; la composizione è necessaria per l'individuazione, ove possibile, della soluzione ottimale in termini di punto di connessione alla rete dei metanodotti Snam Rete Gas - che non sarà quindi necessariamente il punto più prossimo al sito produttivo - tale da consentire la miscelazione del gas al fine di renderlo per quanto possibile compatibile con la suddetta Specifica di Qualità, secondo quanto previsto all'Allegato 11/A, paragrafo 4.5. Resta fermo che Snam Rete Gas non risponde della veridicità e della accuratezza delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente.

1.1.1.2 *Punti di Consegna da produzioni di biometano*

Oltre a quanto previsto al par. 1.1.1, nel caso di Punti di Consegna da produzioni di biometano, **la richiesta comprende, ai sensi della Delibera 64/20 Direttiva Connessioni Biometano:**

- i) **documentazione cartografica idonea ad evidenziare le proprietà dei terreni sui quali l'impianto di produzione di biometano è destinato ad insistere ad integrazione dell'attestazione di cui al paragrafo 1.1.1, lettera g);**
- ii) **lo schema impiantistico, firmato da un tecnico abilitato, recante tutti i dispositivi rilevanti ai fini della connessione, del sistema di misura, del monitoraggio e della messa in sicurezza dell'impianto e di quanto previsto dalla normativa vigente e nel Capitolo 10.**

Il Richiedente, inoltre, è tenuto a presentare contestualmente alla richiesta:



1. apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la rispondenza del proprio impianto al Decreto interministeriale ~~2 marzo 2018~~ 5 dicembre 2013, art. 8, comma 9, in relazione alle matrici utilizzate nonché al processo di produzione e trattamento adottato;
2. apposita dichiarazione con cui si impegna a garantire la conformità del biometano prodotto alla Specifica di Qualità di cui all'Allegato 11/A, con riferimento a composizione e odorizzabilità.

In relazione al precedente punto 1, l'accertamento da parte del Trasportatore di cui alla ~~Delibera 64/20, Allegato A,~~ all'art.2, comma 2 della Direttiva Connessioni Biometano, si intende assolto con l'acquisizione della predetta dichiarazione sostitutiva.

Resta fermo che in tutti i casi Snam Rete Gas non risponde della veridicità e della accuratezza delle dichiarazioni rilasciate dal Richiedente.

In sede di presentazione della richiesta il Richiedente dovrà altresì dichiarare di essere consapevole, e di accettare, che il Trasportatore potrà negare la connessione, ovvero provvedere all'immediata intercettazione/~~riduzione~~ dell'immissione del biometano, in tutti i casi in cui rilevi che il biometano da immettere o immesso nella rete non rispetta (o potrebbe non rispettare) le specifiche di qualità, i vincoli di pressione, ~~e~~ di capacità o di portata oraria previsti per i punti di immissione e le altre condizioni richieste dalla legislazione e dalla normativa pro tempore vigente, ivi incluse le previsioni del presente Codice.

In tali casi si applica quanto previsto al successivo Capitolo 19.

Il Trasportatore potrà altresì negare la connessione ovvero provvederà all'intercettazione sopra descritta anche qualora, a seguito di verifiche da parte delle autorità competenti risultasse il mancato possesso del requisito di cui al precedente punto 1, fatta salva ogni disposizione da parte delle medesime autorità.

1.1.1.3 *Punti di Consegna per l'immissione di gas naturale ("reverse flow") da reti di distribuzione ovvero reti di altre Imprese di Trasporto*

Oltre a quanto previsto al precedente paragrafo 1.1.1, nel caso di Punti di Consegna per l'immissione di gas naturale ("reverse flow") da reti di distribuzione ovvero reti di altre Imprese di Trasporto, il Richiedente è tenuto a presentare contestualmente alla richiesta apposita dichiarazione con cui si impegna a verificare la conformità del gas immesso nella rete di trasporto alla Specifica di Qualità di cui all'Allegato 11/A e a segnalare tempestivamente al Trasportatore eventuali casi di fuori specifica, nonché a garantirne la deodorizzazione.

In sede di presentazione della richiesta di allacciamento, il Richiedente dovrà altresì dichiarare di essere consapevole, e di accettare, che il Trasportatore potrà negare la connessione, ovvero provvedere all'immediata intercettazione dell'immissione del gas, in tutti i casi in cui rilevi che il gas da immettere o immesso nella rete non rispetta (o potrebbe non rispettare) le specifiche di qualità, i vincoli di pressione, portata oraria o di capacità previsti per i punti di immissione e le altre condizioni richieste dalla legislazione e dalla normativa pro tempore vigente, ivi incluse le previsioni del presente Codice.

In tali casi si applica quanto previsto al successivo Capitolo 19.

1.1.1.4 *Punti di Consegna per la connessione di impianti di stoccaggio del GNL di cui al Decreto Legislativo 257/2016, art. 10, per l'immissione di quantitativi di gas naturale di boil-off generato dal medesimo impianto nonché per la connessione di impianti di stoccaggio del GNL di cui alla Deliberazione 168/2019/R/gas, comma 1.3, che non svolgono il servizio di rigassificazione come attività caratteristica e prevalente, per l'immissione nella rete di trasporto nazionale del GNL rigassificato e/o di quantitativi di gas naturale di boil-off*

Oltre a quanto previsto al precedente paragrafo 1.1.1, nel caso di Punti di Consegna di cui al presente paragrafo il Richiedente è tenuto a presentare contestualmente alla richiesta anche quanto di seguito precisato.

Nel caso da impianti di stoccaggio del GNL rientranti nella fattispecie di cui al Decreto Legislativo 257/2016, articolo 10, dovrà essere presentata una dichiarazione da parte del titolare dell'impianto attestante l'immissione nella rete di trasporto nazionale esclusivamente di quantitativi di gas naturale di *boil-off* generato dal medesimo impianto.

Nel caso di impianti di stoccaggio del GNL di cui alla Deliberazione 168/2019/R/gas, comma 1.3, dell'Autorità che non svolgono il servizio di rigassificazione come attività caratteristica e prevalente, dovrà essere presentata una dichiarazione da parte del titolare dell'impianto che attesti:

- i. che l'impianto non svolge il servizio di rigassificazione come attività caratteristica e prevalente;
- ii. l'immissione nella rete di trasporto nazionale esclusivamente di GNL rigassificato e/o di quantitativi di gas naturale di boil-off generato dal medesimo impianto.

1.1.2) Localizzazione del Punto di Consegna/Riconsegna

Ricevuta la richiesta, integrata con gli elementi di cui sopra, il Trasportatore provvede alla localizzazione del punto di connessione alla rete esistente in funzione della migliore soluzione tecnico-economica che consenta di garantire la trasportabilità e la smaltibilità dei volumi di gas indicati dal Richiedente anche secondo criteri pubblicati sul sito Internet di Snam Rete Gas in conformità alla [Delibera 64/20, Allegato A](#), comma 6.1 della [Direttiva Connessioni Biometano](#) con riferimento ai Punti di Consegna da produzioni di biometano.

Successivamente il Richiedente dovrà concordare con Snam Rete Gas l'ubicazione del Punto di Consegna/Riconsegna sottoscrivendo il relativo Verbale di Ubicazione, secondo il modello pubblicato sul sito Internet di Snam Rete Gas.

Ove non fosse possibile contattare il Richiedente ai recapiti da questo indicati ovvero non fosse comunque possibile concordare con lo stesso il Punto di Consegna/Riconsegna entro il termine di tre mesi dalla presentazione della richiesta, la stessa verrà considerata decaduta.

Per l'allacciamento di impianti di produzione di biometano, ove non fosse possibile contattare il Richiedente ai recapiti da questo indicati ovvero non fosse comunque

possibile concordare con lo stesso il Punto di Consegna entro il termine di due mesi dalla presentazione della richiesta, la stessa verrà considerata decaduta.

1.1.3) La valutazione tecnico-economica

Sulla base degli elementi ricevuti dal Richiedente, del punto di connessione alla rete esistente e del Punto di Consegna/Riconsegna concordato, Snam Rete Gas provvede ad elaborare il progetto dell'allacciamento e ad effettuare la stima sia dell'investimento necessario alla sua realizzazione che dei tempi necessari al suo completamento.

Tali stime sono effettuate garantendo parità di trattamento e non discriminazione tra i Richiedenti sulla base di ipotesi di costi e tempi per la realizzazione della connessione alla rete di trasporto, che considerano almeno i fattori di seguito riportati:

- lunghezza della connessione e capacità richiesta;
- media dei costi unitari (al metro) e dei tempi di realizzazione nonché per l'ottenimento di permessi, autorizzazioni e servitù, in relazione alle connessioni realizzate negli ultimi anni;
- criterio geografico, che consideri eventuali vincoli paesaggistici/ambientali e/o urbanistici

e assicurando che le funzioni preposte alla definizione delle offerte di allacciamento non abbiano alcuna visibilità circa l'identità dei Richiedenti l'allacciamento.

Il Trasportatore pubblica sul proprio sito Internet e aggiorna con cadenza annuale le ipotesi di costi e tempi.

Il progetto comprenderà gli impianti funzionali all'allacciamento in considerazione della capacità richiesta e della consistenza impiantistica della rete cui il Punto sarà allacciato. Nel caso di immissione in rete di biometano tramite carro bombolaio, il progetto prevede anche la realizzazione dell'Impianto di misura.

Per i Punti di Consegna da produzioni di gas naturale e da produzioni di biometano, da impianti di stoccaggio del GNL rientranti nella fattispecie di cui al Decreto Legislativo 257/2016, articolo 10, per l'immissione nella rete di trasporto nazionale di quantitativi di gas naturale di *boil-off* generato dal medesimo impianto nonché da impianti di stoccaggio del GNL di cui alla Deliberazione 168/2019/R/gas, comma 1.3, dell'Autorità che non svolgono il servizio di rigassificazione come attività caratteristica e prevalente, per l'immissione nella rete di trasporto nazionale del GNL rigassificato e/o di quantitativi di gas naturale di *boil-off* generato dal medesimo impianto e per l'immissione di gas naturale ("*reverse flow*") da reti di distribuzione ovvero reti di altre Imprese di Trasporto, ove ritenuto necessario, il Trasportatore procederà alla realizzazione di opportuni apparati del sistema di trasporto per il monitoraggio dei parametri di controllo delle specifiche di pressione, portata e qualità del gas e per l'intercettazione/riduzione del gas necessari a Snam Rete Gas ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni di verifica e controllo per la sicurezza delle reti e del servizio, quali a titolo esemplificativo apparecchiature per la determinazione della qualità del biometano e dispositivi automatici di intercettazione/riduzione.

Una volta definito l'investimento, Snam Rete Gas provvede ad effettuare l'analisi economica dello stesso, volta a quantificare l'eventuale contributo a carico del soggetto richiedente.

La metodologia di calcolo del contributo è riportata nell'Allegato 6/A e si applica nei casi di:

- realizzazione di un nuovo Punto di Consegna/Riconsegna,
- potenziamento di un Punto di Consegna/Riconsegna, per cui la capacità di trasporto richiesta sia superiore alla capacità di trasporto esistente.

In tutti gli altri casi, il Richiedente è tenuto al pagamento di un contributo pari al costo dell'allacciamento, ridotto del valore della franchigia di cui al punto 1.2 dell'Allegato 6/A.

In tale ambito il Trasportatore effettua altresì le valutazioni ai fini della realizzazione dell'Impianto di misura, nonché dell'eventuale realizzazione dell'impianto di odorizzazione secondo quanto previsto al paragrafo 1.1.4.3.

Limitatamente ai Punti di Consegna da produzioni di biometano, ai sensi della **Delibera 64/20-Direttiva Connessioni Biometano**, il Richiedente ha la facoltà di chiedere la rateizzazione del contributo per un periodo massimo di 20 anni secondo quanto previsto all'Allegato 6/A, paragrafo 1.2.1, e al Capitolo 18, paragrafo 4.3.4. Nei casi di rateizzazione, resta fermo che sarà portato in deduzione dai costi sostenuti dal Trasportatore per la realizzazione dell'allacciamento, incluso nel capitale investito riconosciuto dall'Autorità, il contributo per la realizzazione dell'allacciamento limitatamente alla quota effettivamente incassata.

1.1.4) Comunicazione di ammissibilità o inammissibilità e offerta

Snam Rete Gas provvede a comunicare al Richiedente eventuali motivi di inammissibilità della richiesta ovvero l'ammissibilità della stessa, trasmettendo in tal caso la relativa offerta di allacciamento derivante dalla valutazione tecnico-economica di cui sopra.

Snam Rete Gas invierà al Richiedente la comunicazione di ammissibilità con la relativa offerta di allacciamento entro il termine di 40 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del Verbale di Ubicazione del Punto di Consegna/Riconsegna, fatti salvi i casi in cui la fattibilità tecnica dell'allacciamento risulti particolarmente complessa e fermo restando quanto previsto al successivo Capitolo 13, paragrafo 3.4.

Limitatamente ai Punti di Consegna da produzioni di biometano, tale comunicazione è effettuata entro ~~120-85~~ **giorni lavorativi dalla data di perfezionamento della richiesta di allacciamento mediante la trasmissione della documentazione integrativa rispetto alla richiesta di verifica della connessione** ~~ricevimento della richiesta di allacciamento~~⁴.

Entro i medesimi termini di cui sopra Snam Rete Gas provvederà a comunicare l'eventuale inammissibilità della richiesta con le relative motivazioni.

⁴ Nel caso in cui nell'ambito della "Procedura per l'individuazione delle soluzioni atte a ottimizzare le connessioni degli impianti di produzione di biometano alle reti del gas di cui alla deliberazione 220/2023/R/gas" sia stata effettuata l'analisi basata sui criteri economici di cui al paragrafo 2.3 della medesima procedura, tale termine è ridotto di un numero di giorni lavorativi pari al minimo tra 15 e la differenza tra i giorni lavorativi dedicati al completamento della suddetta analisi e 15, oppure pari a 0 se la suddetta differenza è negativa.

L'offerta di allacciamento è predisposta secondo i modelli di contratto standard - il cui testo è riportato sul sito Internet di Snam Rete Gas. Il contratto di allacciamento, in particolare, conterrà le seguenti informazioni e clausole contrattuali:

- i dati anagrafici del Richiedente;
- la data della richiesta di allacciamento;
- il codice identificativo della pratica di connessione e il nominativo e il recapito del personale di riferimento del Trasportatore per tutto l'iter della pratica;
- le caratteristiche del Punto di Consegna/Riconsegna (portata oraria e giornaliera, pressioni minima e massima di esercizio del metanodotto);
- la data di sottoscrizione del Verbale di Ubicazione del Punto di Consegna/Riconsegna;
- i dati relativi alla localizzazione del Punto di Consegna/Riconsegna, definiti nel suddetto verbale, che costituirà allegato al contratto;
- ove necessario, l'indicazione delle opere funzionali alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili, anche al fine dell'attivazione della medesima connessione in condizioni di sicurezza secondo quanto pubblicato sul sito Internet di Snam Rete Gas;
- ove necessario l'indicazione delle parti dell'impianto che il Richiedente dovrà realizzare secondo le specifiche indicate dal Trasportatore, nonché le modalità che il Trasportatore adotterà per verificarne il rispetto, secondo quanto pubblicato sul sito Internet di Snam Rete Gas, ai sensi della [la Delibera 64/20, Allegato A](#), comma 6.1 della [Direttiva Connessioni Biometano](#);
- ove necessario l'indicazione delle parti dell'impianto di filtraggio e regolazione che il Richiedente dovrà realizzare secondo le specifiche indicate dal Trasportatore;
- l'elenco indicativo degli adempimenti autorizzativi necessari per la realizzazione dell'allacciamento (tali informazioni si intendono trasmesse a titolo esemplificativo e non esaustivo e, pertanto non determineranno vincolo alcuno per il Trasportatore);
- i tempi di realizzazione dell'allacciamento, suddivisi tra:
 - tempo stimato per ottenimento di permessi, autorizzazioni e servitù (sul cui rispetto Snam Rete Gas non assume alcun obbligo o responsabilità, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 2 del Capitolo 19);
 - tempi necessari alla costruzione dell'opera dal momento dell'ottenimento di tutti i permessi, autorizzazioni e servitù;
- i costi di realizzazione, dando evidenza, per i casi in cui viene richiesto un contributo ai sensi di quanto previsto al paragrafo 1.1.2, delle differenti componenti di costo (prestazioni e costi esterni, materiali, spese generali);
- tempi per la realizzazione, ad opera del Trasportatore, dell'impianto di odorizzazione, ove prescritto, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 1.1.4.3, nonché, nel caso di Punti di Riconsegna, dell'Impianto di misura secondo quanto previsto al successivo paragrafo 1.1.4.2, fatta eccezione per i casi in cui la richiesta di allacciamento comprenda la dichiarazione di cui al paragrafo 1.1.1 lettera k). Le tempistiche sono subordinate alla realizzazione degli impianti di competenza da parte del Richiedente e non rientrano nell'ambito delle tempistiche per la realizzazione dell'allacciamento, anche ai fini di quanto previsto al successivo paragrafo 1.1.4, lettera b);

- l'ammontare della garanzia richiesta, unitamente alle relative condizioni e modalità di presentazione da parte del Richiedente, nonché alle modalità e alle condizioni di eventuale escussione da parte di Snam Rete Gas, secondo quanto precisato al successivo par. 1.1.4.1, di importo:
 - pari al costo di realizzazione del Punto di Consegna/Riconsegna, qualora a fronte della valutazione economica di cui al precedente paragrafo 1.1.3 non risulti necessario il versamento di alcun contributo;
 - pari al costo di realizzazione del Punto di Consegna/Riconsegna, dedotto dell'ammontare del contributo, qualora sia previsto il versamento di quest'ultimo, ovvero dedotta la quota di contributo già versata in caso di rateizzazione ai sensi dell'Allegato 6/A;
- l'ammontare dell'eventuale contributo, determinato sulla base della valutazione economica di cui al precedente paragrafo 1.1.3 e le relative modalità di pagamento;
- le modalità per l'accettazione dell'offerta;
- il termine di validità dell'offerta secondo quanto di seguito specificato.

L'offerta avrà validità di 9 mesi dalla data di emissione ovvero, nei casi in cui il Richiedente si sia avvalso della facoltà di cui alla sezione "Richiesta di avvio anticipato delle attività di progettazione dell'allacciamento e di ottenimento di permessi, autorizzazioni e servitù" del precedente paragrafo 1.1.1, sino al trentesimo giorno successivo alla data di conclusione di tali attività, come comunicata da Snam Rete Gas, se tale data risulta successiva al termine del nono mese dalla data di emissione dell'offerta medesima, e si intenderà accettata nel momento in cui, entro i termini di validità sopraindicati:

- 1) pervenga a Snam Rete Gas copia del contratto di allacciamento debitamente sottoscritto dal legale rappresentante, o da soggetto munito di adeguati poteri;
- 2) il Richiedente, contestualmente all'accettazione dell'offerta, presenti una garanzia in una delle forme previste dal successivo paragrafo 1.1.4.1; nonché
- 3) laddove sia previsto un contributo a carico del Richiedente, il Trasportatore riscontri l'avvenuto pagamento del contributo medesimo.

In mancanza di una delle condizioni di cui sopra, l'offerta si intenderà non accettata e risulterà conseguentemente decaduta.

Nel caso di accettazione dell'offerta, a seguito del perfezionamento del contratto, Snam Rete Gas restituirà la cauzione di cui alla lettera j) del paragrafo 1.1.1 nonché, se del caso, la cauzione di cui alla sezione "Richiesta di avvio anticipato delle attività di progettazione dell'allacciamento e di ottenimento di permessi, autorizzazioni e servitù" del medesimo paragrafo. Parimenti la cauzione di cui alla lettera j) del paragrafo 1.1.1 verrà restituita laddove il Richiedente, avendo deciso di procedere autonomamente alla realizzazione delle opere di connessione, provveda a concordare di conseguenza con Snam Rete Gas le modalità e i termini per la realizzazione di un Punto di Consegna/Riconsegna alla rete dei metanodotti.

In tutti i casi di realizzazione autonoma, il Punto di Consegna/Riconsegna è posto rispettivamente a valle/monte delle opere realizzate dal Richiedente.

⁵ Tale facoltà non si applica nei casi di Punti di Consegna da produzioni di biometano.

Il Richiedente ha la facoltà di recedere dal contratto di allacciamento. A tal fine il Richiedente dovrà trasmettere al Trasportatore una comunicazione scritta di rinuncia, con le conseguenze di cui al successivo paragrafo 1.1.4.1.

Il Trasportatore ha facoltà di risolvere il contratto di allacciamento in via anticipata, oltre che per le cause previste dalla legge, anche nei seguenti casi:

- laddove si accerti la carenza o il venir meno di taluno dei presupposti del contratto, che ne possano impedire l'efficacia e/o il perfezionamento;
- laddove il Richiedente risulti essersi allacciato ad altra rete prima della messa a disposizione del Punto di Consegna/Riconsegna;
- laddove sopravvenga l'impossibilità di realizzare l'opera in caso di diniego di taluno dei permessi pubblici necessari per cause non imputabili a Snam Rete Gas
- laddove, a seguito di sopravvenuta modifica della denominazione sociale e/o partita I.V.A., il richiedente non provveda alla presentazione di una nuova garanzia/opportuna appendice entro 30 giorni dal verificarsi della modifica;
- laddove sopravvenga, nei confronti del Richiedente, una procedura di liquidazione o una procedura concorsuale che non preveda la continuità aziendale.

Il Trasportatore ha, inoltre, facoltà di risolvere in via anticipata il contratto di allacciamento, previa diffida ad adempiere, nei seguenti casi:

- laddove, entro un mese dalla data di accettazione dell'offerta, il Richiedente non abbia reso disponibile, a titolo di servitù ovvero mediante trasferimento di proprietà, il terreno su cui si è convenuto di ubicare il Punto di Consegna/Riconsegna;
- laddove il Richiedente non abbia dato seguito agli impegni assunti con il Verbale di Ubicazione;
- con riferimento ai Punti di Consegna da produzioni di biometano in relazione ai quali sia stata concordata la rateizzazione ai sensi del precedente paragrafo 1.1.3, in caso di mancato pagamento di una singola fattura entro il termine di scadenza.

1.1.4.1) Impegni del soggetto richiedente e garanzie conseguenti all'accettazione dell'offerta

In conseguenza dell'accettazione dell'offerta il Richiedente si impegna a corrispondere a Snam Rete Gas gli importi di seguito precisati al verificarsi delle condizioni di seguito indicate:

- a) nei casi di risoluzione anticipata del contratto ovvero di rinuncia alla realizzazione del Punto Consegna/Riconsegna di cui al paragrafo 1.1.4, il Richiedente sarà tenuto a corrispondere a Snam Rete Gas un ammontare pari ai costi, opportunamente documentati, sostenuti da Snam Rete Gas fino alla data di risoluzione anticipata/rinuncia, nonché gli oneri relativi agli impegni di spesa già assunti da Snam Rete Gas alla medesima data, dedotto l'eventuale contributo già versato;
- b) nel caso in cui, entro un anno dalla data in cui è disponibile la capacità di trasporto in corrispondenza del Punto di Consegna/Riconsegna, comunicata da Snam Rete Gas, non fosse sottoscritto, da parte del Richiedente o di altro soggetto titolato ai sensi della Delibera n°137/02, un contratto per la messa a disposizione di capacità in linea con le indicazioni fornite, il Richiedente sarà tenuto a corrispondere a Snam Rete Gas un ammontare pari all'intero costo indicato nell'offerta, ivi incluso, ad

eccezione dei casi in cui la richiesta di allacciamento comprenda la dichiarazione di cui al paragrafo 1.1.1 lettera k)), il valore dell'Impianto di misura realizzato dal Trapiantatore dedotto l'eventuale contributo già versato. Il medesimo pagamento è dovuto altresì qualora successivamente alla messa a disposizione della capacità e sino al relativo conferimento di capacità sul Punto, anche a seguito di verifiche da parte delle autorità competenti risultasse il mancato possesso di requisiti in merito all'impianto da allacciare, fatta salva ogni disposizione da parte delle medesime autorità.

A copertura dei suddetti impegni il soggetto richiedente dovrà presentare contestualmente all'accettazione dell'offerta una garanzia in una delle seguenti forme:

- i. garanzia finanziaria a prima richiesta a favore di Snam Rete Gas, emessa da istituto di credito italiano o da società assicurativa italiana o da succursale/filiale italiana di banca estera o di società assicurativa estera che soddisfi i requisiti di cui al Capitolo 5, paragrafo 1.1.2, lettera b.1);
- ii. deposito cauzionale non fruttifero.

La garanzia finanziaria di cui al precedente punto i, il cui testo è disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas deve pervenire a Snam Rete Gas dall'istituto bancario ovvero della società assicurativa emittente tramite messaggio SWIFT e dal Richiedente secondo le modalità operative e ai riferimenti pubblicati sul sito Internet di Snam Rete Gas.

A fronte di detta garanzia finanziaria, l'istituto concedente si impegnerà a rimborsare a prima richiesta a Snam Rete Gas le seguenti somme:

- un importo corrispondente all'ammontare dei costi sostenuti e degli oneri relativi agli impegni di spesa già assunti alla data di risoluzione anticipata/ rinuncia, nelle ipotesi di cui alla precedente lettera a);
- un importo corrispondente all'ammontare del costo di realizzazione dell'investimento indicato nell'offerta, incrementato del valore dell'Impianto di misura eventualmente realizzato dal Trapiantatore, ad eccezione dei casi in cui la richiesta di allacciamento comprenda la dichiarazione di cui al paragrafo 1.1.1 lettera k)), nell'ipotesi di cui alla precedente lettera b).

Con riferimento al deposito cauzionale non fruttifero, la sua costituzione dovrà avvenire mediante bonifico su C/C bancario espressamente indicato dal Trapiantatore nell'offerta, in tempo utile affinché il Trapiantatore possa verificare l'avvenuto accredito contestualmente all'accettazione dell'offerta. L'accettazione dell'offerta predisposta da Snam Rete Gas non sarà considerata efficace fino al riscontro positivo da parte del Trapiantatore dell'avvenuto versamento ovvero qualora l'importo versato sia inferiore a quanto previsto nell'offerta.

Il deposito cauzionale non fruttifero previsto nell'offerta potrà essere escusso ed utilizzato dal Trapiantatore a saldo:

- dei costi sostenuti e degli oneri relativi agli impegni di spesa già assunti alla data di risoluzione anticipata/ rinuncia, nell'ipotesi di cui alla precedente lettera a);
- del costo di realizzazione dell'investimento indicato nell'offerta, incrementato, ad eccezione dei casi in cui la richiesta di allacciamento comprenda la dichiarazione di

cui al paragrafo 1.1.1 lettera ~~k~~j), del valore dell'Impianto di misura realizzato dal Trasportatore, nell'ipotesi di cui alla precedente lettera b).

Nei casi di rateizzazione del contributo per la realizzazione di Punti di Consegna da produzioni di biometano di cui al precedente paragrafo 1.1.3, ai fini dell'accettazione dell'offerta di allacciamento, il Richiedente è altresì tenuto ad adeguare la garanzia a copertura degli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b) a copertura dell'importo dell'intero periodo oggetto di rateizzazione, dedotto l'eventuale contributo già versato.

In caso di mancato pagamento, da parte del Richiedente, degli oneri a suo carico nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b), nonché degli oneri di cui al Capitolo 18, paragrafo 4.3.3, Snam Rete Gas provvederà alla escussione della garanzia finanziaria ovvero del deposito cauzionale, procedendo al relativo conguaglio in sede di formulazione della proposta tariffaria dell'Anno Termico successivo a quello in cui il soggetto richiedente avrà corrisposto l'ammontare dovuto a Snam Rete Gas o Snam Rete Gas avrà provveduto ad escutere la garanzia.

1.1.4.2) Realizzazione della cabina di regolazione e misura

La realizzazione della cabina di regolazione e dell'Impianto di misura nei Punti di Riconsegna è a cura e carico del Trasportatore, ad eccezione dei casi in cui la richiesta di allacciamento comprenda la dichiarazione di cui alla lettera ~~k~~j) del paragrafo 1.1.1; in tali casi, l'Impianto di misura sarà realizzato a cura e carico del Richiedente, unitamente agli impianti di regolazione e filtraggio e alla cabina di regolazione e misura (Impianto REMI).

Con la richiesta di allacciamento, il Richiedente si impegna, tra l'altro, a rispettare le previsioni a suo carico in relazione alle apparecchiature che verranno poste nella cabina stessa ed al relativo schema di installazione secondo quanto previsto al Capitolo 10 e nei relativi allegati.

A seguito dell'accettazione dell'offerta di allacciamento, il Richiedente trasmetterà la documentazione di progetto relativa agli impianti a sua cura al fine di consentire a Snam Rete Gas la verifica della rispondenza degli apparati e del relativo schema di installazione alle disposizioni sopra riportate. Detta documentazione deve essere fornita con le modalità e nei termini di cui al Capitolo 10.

Il Richiedente, al fine di consentire l'accesso in sicurezza all'Impianto di misura a Snam Rete Gas deve rendere possibile alla stessa, a meno di oggettivi e comprovati impedimenti, l'accesso all'Impianto di misura in maniera indipendente; in ogni caso il Titolare si atterrà a quanto previsto in merito al Capitolo 10, paragrafo 10.

1.1.4.3) Realizzazione dell'impianto di odorizzazione ai Punti di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto di Snam Rete Gas

L'impianto di odorizzazione viene realizzato dal Trasportatore di norma presso la cabina REMI ed in ogni caso secondo i criteri pubblicati sul proprio sito Internet ai sensi della RQTG, articolo 5.3, lettera b), punto i).

L'impianto di odorizzazione sarà fornito e installato a cura del Trasportatore e rimarrà nella titolarità dello stesso. Il Trasportatore, nonché i suoi successori o aventi causa, avrà il diritto di mantenere nella cabina REMI l'impianto di odorizzazione a titolo gratuito, senza alcun onere o peso.

Ai fini della progettazione e realizzazione dell'impianto di odorizzazione nonché ai fini di garantire l'accesso in sicurezza alla cabina REMI di sua proprietà, al personale di Snam Rete Gas, o a soggetti da questa incaricati, il Trasportatore si avvale delle informazioni indicate dal Richiedente di cui al precedente paragrafo 1.1.4.2 nonché delle medesime autorizzazioni ovvero attestazioni di cui al precedente paragrafo 1.1.4.2.

Snam Rete Gas pubblica tramite il proprio sito Internet le soluzioni tecnico/applicative adottate per l'odorizzazione del gas presso i Punti di Riconsegna.

Eventuali variazioni del Richiedente presentate in sede di richiesta di allacciamento di cui al precedente paragrafo 1.1.1 ovvero nell'ambito delle attività di implementazione del piano di adeguamento di cui al Capitolo 3, sono soggette ad accettazione del Trasportatore. I costi aggiuntivi di progettazione, realizzazione e gestione sono a carico del Richiedente/Cliente finale. In caso di mancata accettazione da parte del Trasportatore o in caso di mancato pagamento da parte del Richiedente/Cliente Finale dei costi di cui sopra il Trasportatore non procederà alla realizzazione dell'impianto di odorizzazione e pertanto non procederà all'avviamento del Punto di cui al successivo paragrafo 3.1 ovvero avvierà le procedure per la chiusura del Punto secondo le modalità e i termini di cui al successivo paragrafo 3.2.

1.1.5) *La realizzazione*

A seguito della sottoscrizione dell'offerta predisposta da Snam Rete Gas, della presentazione delle garanzie e del pagamento dell'eventuale contributo di cui sopra, viene avviata la fase realizzativa dell'allacciamento.

Con riferimento ai Punti di Consegna da produzioni di biometano, a seguito della sottoscrizione dell'offerta Snam Rete Gas pubblica sul proprio sito Internet l'ubicazione del nuovo Punto di Consegna oggetto di realizzazione.

Una volta che il Punto di Consegna/Riconsegna è stato completato, Snam Rete Gas provvede alla relativa comunicazione al Richiedente e ne pubblica gli estremi sul proprio sito Internet, indicando il codice REMI e la data dalla quale il nuovo punto è disponibile per il conferimento di capacità.

Resta inteso che per i nuovi Punti di Consegna/Riconsegna l'avviamento è subordinato al rispetto delle condizioni di cui ai successivi paragrafi 3 e 4.

1.2) **Punto di Entrata Virtuale per le immissioni da impianti di produzione di biometano e gas naturale presso reti di distribuzione ovvero altre reti di trasporto**

Nei casi di allacciamento di un impianto di produzione di biometano sulla rete di distribuzione ovvero su altre reti di trasporto, di un impianto di produzione di gas naturale sulla rete di distribuzione nonché di un impianto di stoccaggio del GNL per l'immissione in rete di distribuzione di quantitativi di gas naturale di *boil-off* generato dal medesimo impianto, Snam Rete Gas provvede all'aggiornamento delle informazioni relative al Punto di Entrata Virtuale specificando il punto di riconsegna della rete di

trasporto/distribuzione a cui la produzione risulta allacciata, secondo le modalità di seguito descritte.

In relazione a ciascun impianto di produzione presso rete di distribuzione ovvero altra rete di trasporto, Snam Rete Gas - ricevuta comunicazione da parte del GSE o dell'Impresa di Distribuzione/altra Impresa di Trasporto interessata circa l'avvio delle attività finalizzate alla connessione di una nuova produzione sulla relativa rete - si attiva ai fini dell'aggiornamento presso i propri sistemi del Punto di Entrata Virtuale e alla relativa pubblicazione.

Le informazioni che il GSE o l'Impresa di Distribuzione/altra Impresa di Trasporto interessata deve trasmettere ai fini dell'aggiornamento del Punto di Entrata Virtuale, sono pubblicate sul sito Internet di Snam Rete Gas.

Qualora le informazioni funzionali all'integrazione nei sistemi informativi e nei processi di cui sopra pervengano con un anticipo inferiore a 90 giorni dalla data prevista per l'entrata in esercizio dell'impianto di produzione, Snam Rete Gas non assicura il completamento delle suddette attività di competenza entro tale data.

Successivamente alla conclusione dei lavori di realizzazione, il GSE se in possesso di tali informazioni o, qualora il GSE non ne sia in possesso, l'Impresa di Distribuzione/altra Impresa di Trasporto interessata comunica a Snam Rete Gas la data da cui decorre la disponibilità per l'entrata in esercizio dell'impianto. Entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione della suddetta comunicazione, Snam Rete Gas:

- completa le attività funzionali a rendere il punto disponibile per il conferimento di capacità;
- provvede a pubblicare sul proprio sito Internet, alla prima data utile, informazioni circa la capacità di trasporto indicata presso il punto e la relativa data di disponibilità, come comunicate dal GSE o dall'Impresa di Distribuzione/altra Impresa di Trasporto presso cui è stata allacciato l'impianto di produzione.

Snam Rete Gas considererà, ai fini dell'aggiornamento del valore della capacità di trasporto indicata presso il punto, modifiche/incrementi della capacità di trasporto, ove comunicate dall'Impresa di Distribuzione/altra Impresa di Trasporto:

- per ciascun Anno Termico, entro il 15 giugno dell'Anno Termico precedente;
- per ciascun mese dell'Anno Termico in corso, entro il giorno 15 del mese precedente.

Le modalità di gestione dei flussi informativi di cui al presente paragrafo relativi alle produzioni di biometano connesse a rete di distribuzione/altra rete di trasporto ovvero alle produzioni di gas naturale connesse a rete di distribuzione nonché agli impianti di stoccaggio del GNL che immettono in rete di distribuzione quantitativi di gas naturale di *boil-off* generato dal medesimo impianto sono declinate nelle procedure predisposte da Snam Rete Gas e rese disponibili sul proprio sito Internet.

Resta fermo che Snam Rete Gas non è in nessun caso responsabile nei confronti dell'Utente e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza delle informazioni trasmesse da GSE, Imprese di Distribuzione/altra Imprese di Trasporto.



2) MODALITA' PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI MISURA

Con la richiesta di allacciamento, il Richiedente si impegna a rispettare le previsioni a suo carico in relazione alla gestione dell'Impianto di misura di cui al Capitolo 10.

3) CONDIZIONI PER L'AVVIAMENTO E PER LA CHIUSURA DI PUNTI DI CONSEGNA DA PRODUZIONI DI GAS NATURALE E DA PRODUZIONI DI BIOMETANO

Le procedure di cui al presente paragrafo presso i Punti di Consegna da impianti di stoccaggio del GNL rientranti nella fattispecie di cui al Decreto Legislativo 257/2016, articolo 10, per l'immissione nella rete di trasporto nazionale di quantitativi di gas naturale di *boil-off* generato dal medesimo impianto nonché da impianti di stoccaggio del GNL di cui alla Deliberazione 168/2019/R/gas, comma 1.3, dell'Autorità che non svolgono il servizio di rigassificazione come attività caratteristica e prevalente, per l'immissione nella rete di trasporto nazionale del GNL rigassificato e/o di quantitativi di gas naturale di *boil-off* generato dal medesimo impianto nonché Punti di Consegna per l'immissione di gas naturale ("*reverse flow*") da reti di distribuzione ovvero reti di altre Imprese di Trasporto seguono le medesime modalità previste per i Punti di Consegna da produzioni nazionali di gas naturale, fermo restando quanto previsto al Capitolo 11.

3.1) Avviamento di Punti di Consegna da produzioni di gas naturale e da produzioni di biometano

Le disposizioni riportate nel presente paragrafo non si applicano al Punto di Entrata da produzioni di biometano allacciati a rete di distribuzione ovvero ad altre reti di trasporto per i quali l'avvio del servizio è effettuato a decorrere dal primo giorno del mese successivo al conferimento, presso tale Punto, di capacità di trasporto secondo le modalità e i termini riportati al precedente Capitolo 5.

L'avviamento di un nuovo Punto di Consegna da produzioni di gas naturale e da produzioni di biometano - intendendosi con ciò l'inizio della consegna di gas presso tale punto - verrà autorizzato ed effettuato da Snam Rete Gas una volta soddisfatte le seguenti condizioni contrattuali e tecniche:

- conferimento di capacità presso il Punto interessato ai sensi di un Contratto di Trasporto;
- sottoscrizione dell'Accordo di Metering secondo quanto previsto al paragrafo 5.1 del Capitolo 10;
- assenso dell'Utente ad avviare la consegna del gas presso il Punto di Consegna;
- sottoscrizione del verbale di verifica di attivazione da parte del proprietario dell'impianto e di Snam Rete Gas, ai sensi dell'Allegato al Capitolo 10 "Realizzazione e modifica degli impianti di misura";
- esito positivo della verifica di conformità del biometano alla Specifica di Qualità di cui all'Allegato 11/A effettuata in contraddittorio mediante gli strumenti di campo per i parametri rilevabili in continuo nonché sulla base del relativo certificato rilasciato da laboratorio di analisi per gli altri parametri.

La richiesta per avviare la consegna di gas presso il Punto di Consegna (Richiesta di Apertura) dovrà essere effettuata dall'Utente attraverso l'apposita funzionalità messa a disposizione da Snam Rete Gas sul proprio sito Internet, secondo i termini e le modalità ivi specificate. Al fine di poter accedere a detta funzionalità l'Utente dovrà sottoscrivere apposita richiesta di abilitazione messa a disposizione sul sito Internet di Snam Rete Gas.

Il contenuto della richiesta di abilitazione sottoscritta dall'Utente (richieste, impegni, dichiarazioni o accettazioni) così come ogni richiesta/comunicazione o comunque manifestazione di volontà effettuata ai sensi del presente paragrafo dall'Utente, per il tramite dell'apposita funzionalità del sito Internet del Trasportatore, costituiscono formale obbligo e impegno per l'Utente stesso il quale assume ogni e qualsiasi responsabilità derivante da eventuali inadempimenti/errori od omissioni.

Resta inteso che, in relazione alla suddetta richiesta e a tutte le informazioni/comunicazioni funzionali alla gestione della stessa, Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente, del Produttore e di soggetti terzi circa la veridicità, correttezza e completezza dei dati comunicati e delle dichiarazioni rese dagli stessi.

Le medesime condizioni e disposizioni descritte nel presente paragrafo si applicano anche ai fini della riapertura dei Punti di Consegna a seguito di modifiche impiantistiche. In tali casi l'Utente dovrà altresì presentare apposita:

- autocertificazione, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante la compatibilità dell'impianto di biometano al Decreto interministeriale ~~2 marzo 2018~~ **5 dicembre 2013, art. 8, comma 9**, in relazione alle matrici utilizzate nonché al processo di produzione e trattamento adottato;
- dichiarazione con la quale si impegna a garantire la conformità del biometano prodotto alla Specifica di Qualità di cui all'Allegato 11/A, con riferimento a composizione e odorizzabilità.

In tali casi l'Utente dovrà altresì dichiarare di essere consapevole che il Trasportatore potrà negare l'avvio della consegna, ovvero provvedere all'immediata interruzione dell'immissione del biometano, qualora verifichi che il biometano da immettere o immesso nella rete non rispetti le specifiche di qualità, i vincoli di pressione o di capacità previsti per i punti di immissione e le altre condizioni tecniche richieste dalla normativa pro tempore vigente.

Resta fermo che in tutti i casi di intercettazione delle immissioni di biometano ai sensi della **Delibera 64/20 Direttiva Connessioni Biometano**, ai fini del riavvio delle medesime immissioni sarà necessario l'esito positivo della verifica di conformità del biometano alla Specifica di Qualità di cui all'Allegato 11/A effettuata in contraddittorio mediante gli strumenti di campo per i parametri rilevabili in continuo nonché sulla base del relativo certificato rilasciato da laboratorio accreditato per gli altri parametri.

3.2) Chiusura dei Punti di Consegna da produzioni di gas naturale e da produzioni di biometano

In relazione alla chiusura di Punti di Consegna da produzioni di gas naturale, **e** da produzioni di biometano, ~~da impianti di stoccaggio del GNL rientranti nella fattispecie di~~

~~cui al Decreto Legislativo 257/2016, articolo 10, per l'immissione nella rete di trasporto nazionale di quantitativi di gas naturale di *boil off* generato dal medesimo impianto, nonché da impianti di stoccaggio del GNL di cui alla Deliberazione 168/2019/R/gas, comma 1.3, dell'Autorità che non svolgono il servizio di rigassificazione come attività caratteristica e prevalente, per l'immissione nella rete di trasporto nazionale del GNL rigassificato e/o di quantitativi di gas naturale di *boil off* generato dal medesimo impianto, in presenza di Utenti titolari di capacità sul Punto si applicano le medesime disposizioni descritte al successivo paragrafo 4.2, ad eccezione del punto 3 del medesimo paragrafo, estendendo al Produttore quanto previsto per il Cliente finale.~~

Il Trasportatore provvede altresì ad avviare la procedura di chiusura di un Punto di Consegna, al verificarsi della risoluzione anticipata dell'Accordo di Metering, ai sensi di quanto previsto al Capitolo 10, paragrafo 11.1, presso il medesimo Punto.

Resta inteso che le richieste di chiusura di punti di immissione da produzione di gas naturale e da produzioni di biometano allacciati a rete di distribuzione/altra rete di trasporto dovranno essere trasmesse al corrispondente gestore della rete.

4) CONDIZIONI PER L'AVVIAMENTO DI NUOVI PUNTI DI RICONSEGNA E PER LA CHIUSURA DEI PUNTI DI RICONSEGNA ESISTENTI

Dal punto di vista gestionale un Punto di Riconsegna presenta aspetti operativi legati alle fasi di:

- 1) avviamento di nuovi Punti di Riconsegna;
- 2) chiusura dei Punti di Riconsegna esistenti.

4.1) Avviamento di nuovi Punti di Riconsegna

L'avviamento di un nuovo Punto di Riconsegna - intendendosi con ciò l'inizio della riconsegna di gas presso tale Punto - verrà autorizzato ed effettuato da Snam Rete Gas una volta soddisfatte le seguenti condizioni contrattuali e tecniche:

- conferimento di capacità presso il Punto di Riconsegna interessato ai sensi di un Contratto di Trasporto;
- sottoscrizione dell'Accordo di Metering secondo quanto previsto al paragrafo 5.1 del Capitolo 10;
- assenso dell'Utente ad avviare la riconsegna del gas presso il Punto di Riconsegna
- sottoscrizione del Verbale di Verifica di attivazione da parte del Titolare dell'Impianto di misura e di Snam Rete Gas, di cui al Capitolo 10;
- possesso - nel caso di Impianti di misura connessi a depositi fiscali diversi da quello Snam Rete Gas - della denuncia UTF;
- esito positivo dell'accertamento documentale ove previsto ai sensi della Delibera 40/14;
- disponibilità all'esercizio dell'impianto di odorizzazione ove previsto ai sensi del Capitolo 3 e del presente Capitolo.

La richiesta per avviare la riconsegna di gas presso il Punto di Riconsegna (Richiesta di Apertura) dovrà essere effettuata dall'Utente attraverso l'apposita funzionalità messa a disposizione da Snam Rete Gas sul proprio sito Internet, secondo i termini e le modalità

ivi specificate. Al fine di poter accedere a detta funzionalità l'Utente dovrà sottoscrivere apposita richiesta di abilitazione all'accesso messa a disposizione sul sito Internet di Snam Rete Gas.

Il contenuto della richiesta di abilitazione all'accesso sottoscritta dall'Utente (richieste, impegni, dichiarazioni o accettazioni) così come ogni richiesta/comunicazione o comunque manifestazione di volontà effettuata ai sensi del presente paragrafo dall'Utente, per il tramite dell'apposita funzionalità del sito internet del Trasportatore, costituiscono formale obbligo e impegno per l'Utente stesso il quale assume ogni e qualsiasi responsabilità derivante da eventuali inadempimenti/errori od omissioni.

La richiesta include l'indicazione da parte dell'Utente della categoria d'uso di cui al TISG del Cliente Finale secondo quanto previsto dalla RQTG mediante trasmissione di apposita dichiarazione secondo le modalità e i termini pubblicati tramite le funzionalità del sito Internet. La dichiarazione è obbligatoria ai fini dell'avviamento. In tutti i casi in cui l'indicazione comporti il servizio di odorizzazione di cui al Capitolo 3, l'attivazione del Punto non sarà effettuata sino alla completa realizzazione e disponibilità dell'impianto di odorizzazione da parte del Trasportatore ai sensi del presente Capitolo.

Laddove necessario ai fini della realizzazione, devono essere rese altresì disponibili le informazioni necessarie all'esecuzione in sicurezza delle attività di installazione e di manutenzione di apparecchiature del Trasportatore ai fini dell'odorizzazione (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, informazioni relative all'accesso alla cabina REMI e ai rischi specifici, procedure di sicurezza, layout degli impianti, classificazione delle aree pericolose, referenti da contattare), secondo modalità definite nell'apposita procedura resa disponibile dal Trasportatore sul proprio sito Internet.

Resta inteso che, in relazione alla suddetta richiesta e a tutte le informazioni/comunicazioni funzionali alla gestione della stessa, Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente, del Cliente Finale e di soggetti terzi circa la veridicità, correttezza e completezza dei dati comunicati e delle dichiarazioni rese dagli stessi.

Il Trasportatore effettua l'odorizzazione del Punto sulla base di quanto comunicato al paragrafo 1.1.1 del presente capitolo. L'Utente è tenuto a comunicare e a mantenere aggiornate le informazioni funzionali all'odorizzazione relative ai Punti di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto secondo quanto previsto al precedente Capitolo 3, paragrafo 3.11. Resta fermo quanto previsto al successivo Capitolo 20, paragrafo 7. L'avviamento del Punto di Riconsegna è subordinato alla comunicazione dell'Utente.

Nei casi previsti dalla Delibera 40/14, l'avviamento del Punto di Riconsegna è altresì subordinato all'accertamento documentale della sicurezza dell'impianto di utenza interconnesso da parte di Snam Rete Gas. A tal fine l'Utente garantisce la trasmissione delle informazioni e della documentazione relativa all'impianto di utenza previste dalla citata deliberazione, in conformità con le norme tecniche vigenti e con le procedure pubblicate sul sito Internet del Trasportatore. Resta fermo quanto previsto al Capitolo 20, paragrafo 7.

Le medesime condizioni e disposizioni descritte nel presente paragrafo si applicano anche ai fini della riapertura di Punti di Riconsegna esistenti precedentemente chiusi, compresi i casi di riapertura a seguito di modifiche impiantistiche. Resta inteso che la riapertura è subordinata, ove previsto ai sensi del precedente Capitolo 3, paragrafo 3.11, all'eventuale realizzazione dell'impianto di odorizzazione, fatto salvo quanto previsto al Capitolo 3, paragrafo 3.11.1, nonché all'accertamento documentale della sicurezza dell'impianto di utenza ai sensi della Delibera 40/14 e alla eventuale attestazione della volontà di gestire l'Impianto di misura e, in tal caso, alla presentazione del relativo Accordo di Metering sottoscritto.

4.2) Chiusura dei Punti di Riconsegna esistenti

Nel corso dell'Anno Termico, qualora un Utente intenda interrompere il flusso di gas oggetto della fornitura ad un Cliente Finale è tenuto a presentare apposita richiesta (Richiesta di Chiusura) a Snam Rete Gas, mediante l'apposita funzionalità resa disponibile da Snam Rete Gas sul proprio sito Internet secondo i termini e le modalità ivi indicati.

Fatto salvo quanto di seguito specificato in tema di disalimentazione, la chiusura del Punto di Riconsegna è assicurata attraverso l'operazione di "discatura" - cioè l'inserimento di un disco metallico - nel punto di discaggio ed allacciamento, posto immediatamente a monte del Punto di Riconsegna.

Al fine di poter accedere a detta funzionalità l'Utente dovrà sottoscrivere apposita richiesta di abilitazione messa a disposizione sul sito Internet di Snam Rete Gas.

Il contenuto della richiesta di abilitazione sottoscritta dall'Utente (richieste, impegni, dichiarazioni o accettazioni) così come la Richiesta di Chiusura e ogni altra richiesta/comunicazione o comunque manifestazione di volontà effettuata ai sensi del presente paragrafo dall'Utente, per il tramite dell'apposita funzionalità del sito Internet del Trasportatore, costituiscono formale obbligo e impegno per l'Utente stesso il quale assume ogni e qualsiasi responsabilità derivante da eventuali inadempimenti/errori od omissioni.

Al fine di dare seguito all'operazione di chiusura:

- 1) nel caso vi sia accordo tra Cliente Finale ed Utente richiedente sulla necessità di interrompere la fornitura oggetto del relativo contratto, la richiesta dovrà essere corredata da apposita dichiarazione, sottoscritta dall'Utente e dal Cliente Finale, che attesti la comune volontà di procedere all'operazione di chiusura;
- 2) nel caso di Richiesta di Chiusura per cessazione dell'attività da parte del Cliente Finale, l'Utente dovrà attestare, all'atto della richiesta, la data di cessazione dell'attività;
- 3) in tutti gli altri casi, l'Utente dovrà attestare, all'atto della richiesta, che la richiesta stessa possa essere avanzata in applicazione del contratto sottoscritto dal Cliente Finale, indicando in particolare se la richiesta è presentata a seguito di avvenuta risoluzione del contratto di fornitura per inadempimento del Cliente Finale.

L'Utente è tenuto a comunicare tutte le informazioni richieste in relazione a ciascuna delle suddette casistiche, attraverso l'apposita funzionalità del sito Internet di Snam Rete Gas con la modulistica ivi riportata.

La Richiesta di Chiusura è presentata a Snam Rete Gas con l'anticipo necessario a consentire il rispetto di quanto previsto al presente paragrafo.

In caso di Punto di Riconsegna condiviso, la richiesta deve pervenire da tutti gli Utenti presenti sul medesimo Punto.

Resta inteso che in relazione alla suddetta richiesta e a tutte le informazioni/comunicazioni funzionali alla gestione della stessa e a tutte le attività connesse alla chiusura del Punto, Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente, del Cliente Finale e di soggetti terzi circa la veridicità, correttezza e completezza dei dati comunicati e delle dichiarazioni rese dagli stessi. L'Utente pertanto manleva Snam Rete Gas da qualunque richiesta anche risarcitoria formulata da soggetti terzi.

Il Trasportatore, dopo aver effettuato le verifiche circa l'idoneità e la completezza della richiesta formulata dall'Utente, programmerà e comunicherà all'Utente la data dell'intervento attenendosi, per quanto possibile, alla data indicata dall'Utente stesso ovvero indicando una nuova data posteriore il più possibile prossima a quella proposta dall'Utente. La comunicazione di Snam Rete Gas all'Utente è effettuata attraverso l'apposita funzionalità del proprio sito internet entro il terzo giorno lavorativo successivo alla ricezione della richiesta dell'Utente. Nella comunicazione si fornisce evidenza della data di ricezione della richiesta dell'Utente e si comunicano il nominativo ed il recapito del personale di riferimento del Trasportatore.

L'Utente dovrà dare comunicazione al Cliente Finale interessato di aver avanzato a Snam Rete Gas richiesta per la chiusura del Punto di Riconsegna di cui il Cliente Finale è titolare (di seguito "Comunicazione di Chiusura").

La Comunicazione di Chiusura deve immancabilmente contenere:

- l'indicazione della data per l'effettuazione dell'intervento di chiusura come programmata e comunicata da Snam Rete Gas all'Utente;
- la specifica avvertenza che l'intervento di chiusura sarà comunque effettuato anche in assenza del medesimo Cliente Finale;
- limitatamente al secondo intervento di chiusura, come di seguito meglio specificato, l'avvertenza che, laddove non fosse possibile procedere alla discatura del Punto di Riconsegna, si procederà - ove tecnicamente possibile - alla disalimentazione del Punto di Riconsegna mediante intercettazione del flusso di gas a monte del Punto di Riconsegna medesimo.

La Comunicazione di Chiusura deve inoltre pervenire al Cliente Finale con congruo anticipo al fine di consentire al Cliente Finale di mettere in atto tutte le azioni finalizzate a garantire la messa in sicurezza dei propri impianti. Tale anticipo non deve essere inferiore a 20 giorni rispetto alla data individuata per l'esecuzione dell'intervento, ad esclusione dei casi di cui al precedente punto 1, demandati all'accordo tra il Cliente Finale e l'Utente, come comunicato a Snam Rete Gas.

L'Utente dovrà altresì assicurare, dandone evidenza al Trasportatore entro e non oltre le ore 12.00 del giorno lavorativo antecedente a quello dell'intervento di discatura, con attestazione attraverso l'apposita funzionalità messa a disposizione da Snam Rete Gas sul proprio sito Internet nonché secondo le modalità e i termini ivi indicati, che la Comunicazione di Chiusura contenga i contenuti minimi sopra specificati e sia pervenuta al Cliente Finale con il suddetto anticipo.

L'Utente, nell'ambito della richiesta di chiusura, potrà manifestare la propria intenzione di essere presente all'intervento di chiusura con proprio rappresentante che, ove effettivamente presente, potrà sottoscrivere l'apposito verbale unitamente al rappresentante del Trasportatore. In caso di Punto di Riconsegna condiviso, gli Utenti possono delegare un Utente che presenzi all'intervento di chiusura tramite un proprio rappresentante. In tal caso la delega al medesimo Utente deve pervenire da tutti gli Utenti presenti sul Punto.

Fatti salvi i casi di attivazione del Servizio di Default Trasporto, resta in ogni caso a carico dell'Utente l'obbligo di pagamento di un corrispettivo pari al minore tra il corrispettivo di capacità per la capacità conferita presso il Punto di Riconsegna in oggetto fino al termine dell'Anno Termico e la maggiorazione rispetto al corrispettivo di capacità annuale per la capacità conferita presso il medesimo Punto che si determinerebbe applicando alla capacità conferita all'Utente il corrispettivo di capacità mensile per il periodo compreso tra l'inizio dell'Anno Termico e la data di chiusura del Punto.⁶

In particolare, laddove la richiesta di chiusura del Punto di Riconsegna da parte dell'Utente faccia seguito alla risoluzione del contratto di fornitura per inadempimento del Cliente Finale, il Contratto di Trasporto in essere con l'Utente perderà efficacia in relazione al Punto di Riconsegna per il quale è stata formulata Richiesta di Chiusura.

L'Utente, fino all'effettiva chiusura del Punto di Riconsegna, potrà rinunciare alla propria richiesta entro e non oltre le ore 12.00 del giorno lavorativo antecedente a quello dell'intervento di discatura, comunicando la rinuncia attraverso l'apposita funzionalità messa a disposizione da Snam Rete Gas sul proprio sito Internet. Snam Rete Gas applicherà all'Utente un ammontare pari a:

- i. Euro 2.500 + IVA qualora, nei casi di richiesta di chiusura di cui ai precedenti punti 2) e 3), la comunicazione di rinuncia da parte dell'Utente pervenga entro il 14° giorno successivo alla data di ricezione della richiesta;
- ii. Euro 5.000 + IVA nei casi di rinuncia alla richiesta di chiusura di cui al precedente punto 1) ovvero qualora, nei casi di richiesta di chiusura di cui ai precedenti punti 2) e 3), la comunicazione di rinuncia pervenga oltre il 14° giorno successivo alla data di ricezione della richiesta ovvero nei casi in cui l'Utente non abbia dato evidenza al Trasportatore che la Comunicazione di Chiusura contenga i contenuti minimi sopra specificati e sia pervenuta al Cliente Finale con il suddetto anticipo.

In caso di rinuncia presentata successivamente a tale termine, o in sede di intervento tramite dichiarazione sull'apposito verbale che dovrà essere sottoscritta dal

⁶ Sino alla disponibilità dei sistemi informativi, di cui sarà fornita informativa con congruo anticipo, l'Utente sarà tenuto al pagamento del relativo corrispettivo di capacità per la capacità conferita presso il Punto di Riconsegna in oggetto fino alla fine dell'Anno Termico.

rappresentante dell'Utente, Snam Rete Gas ha titolo a porre a carico dell'Utente i costi nel frattempo sostenuti, in aggiunta all'ammontare di cui sopra.

La rinuncia comporta, in tutti i casi, il proseguimento nella fornitura del Punto di Riconsegna da parte dell'Utente.

L'Utente rimane, in tutti i casi, tenuto a comunicare al titolare dell'impianto l'avvenuta revoca dell'intervento precedentemente programmato.

Il Trasportatore non darà corso all'operazione richiesta:

- a) in assenza delle richieste di chiusura della totalità degli Utenti, nel caso di un Punto di Riconsegna condiviso;
- b) laddove l'Utente non abbia fornito attestazione a Snam Rete Gas - attraverso l'apposita funzionalità del sito internet del Trasportatore secondo modalità e termini ivi contenute - dell'avvenuta Comunicazione di Chiusura al Cliente Finale con il contenuto minimo sopra specificato e della relativa ricezione da parte di quest'ultimo nei termini di preavviso sopra indicati;
- c) in caso di tempestiva ed esplicita rinuncia da parte dell'Utente o, in caso di Punti di Riconsegna condivisi, di almeno uno degli Utenti;
- d) nel caso in cui il Trasportatore fosse nell'impossibilità di eseguire l'operazione di discatura per cause non dipendenti dalla sua volontà (quali, a titolo esemplificativo, impedimenti all'accesso del personale Snam Rete Gas all'area in cui è situato il punto di discaggio). Di tali circostanze verrà dato atto nel verbale. Fatto salvo quanto previsto di seguito al presente paragrafo, in tal caso, l'Utente concorderà con il Trasportatore una seconda data per eseguire l'intervento di discatura e provvederà a comunicare al Cliente Finale la nuova data attestando al Trasportatore l'avvenuta ricezione della comunicazione da parte del Cliente Finale. La richiesta e la programmazione del secondo intervento di discatura potranno essere effettuate contestualmente a quelle relative al primo intervento, per una data successiva. Tale seconda richiesta decadrà automaticamente nel caso in cui la discatura venga effettuata in occasione del primo intervento programmato. Laddove l'impossibilità di eseguire l'intervento si ripresentasse in occasione del secondo intervento di discatura il Trasportatore procederà: (i) previa verifica di fattibilità tecnica, alla disalimentazione del Punto di Riconsegna mediante intercettazione del flusso di gas a monte del Punto di Riconsegna medesimo; (ii) e, sulla base di specifica richiesta dell'Utente effettuata contestualmente alla richiesta del secondo intervento di discatura, ad adire alla competente autorità giudiziaria al fine di ottenere un provvedimento giudiziale che autorizzi il Trasportatore a dar corso all'intervento di discatura, indicandone le modalità di esecuzione. A tal fine, l'Utente è tenuto, nei termini e secondo le modalità definite dal Trasportatore, a fornire la documentazione necessaria attraverso l'apposita funzionalità messa a disposizione da Snam Rete Gas sul proprio sito Internet.

In tutti i casi di mancata discatura, il Contratto di Trasporto in essere con l'Utente resterà pienamente efficace anche per il Punto di Riconsegna per il quale era stata formulata richiesta di discatura. Nei casi di cui alle lettere a) e d), è fatto salvo quanto previsto al Capitolo 5, paragrafo 10.

Fatti salvi gli aspetti tecnici legati all'esecuzione dell'operazione di discatura e disalimentazione, l'Utente assume ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti del Cliente Finale e di qualunque terzo in relazione all'operazione di chiusura, manlevando espressamente il Trasportatore da eventuali richieste risarcitorie formulate, a qualunque titolo, dal Cliente Finale o da terzi.

Il Trasportatore provvede altresì ad avviare la procedura di chiusura di un Punto di Riconsegna, al verificarsi della risoluzione anticipata dell'Accordo di Metering, ai sensi di quanto previsto al Capitolo 10, paragrafo 11.1, presso il medesimo Punto.

Le disposizioni di cui al presente paragrafo trovano applicazione altresì nei casi di cui al Capitolo 5, paragrafo 10.

ALLEGATO 6/A

METODOLOGIA PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI PUNTI DI CONSEGNA/RICONSEGNA

1) PREMESSA

La metodologia di calcolo utilizzata per la determinazione dell'importo dell'eventuale contributo da richiedere per la realizzazione di un Punto di Consegna/Riconsegna si basa sul confronto tra il costo stimato per la realizzazione del Punto di Consegna/Riconsegna e l'Investimento Ammissibile, ovvero il valore massimo di spesa sostenibile per realizzare l'opera in condizioni di economicità.

1.1) Determinazione dell'Investimento Ammissibile

L'Investimento Ammissibile corrisponde all'incremento patrimoniale tale per cui il ricavo associato al nuovo investimento risulta uguale al ricavo derivante dall'applicazione delle tariffe approvate dall'Autorità alla capacità associata al nuovo Punto di Consegna/Riconsegna:

- per i Punti di Consegna:

$$I_{\text{amm}} = CP_e \cdot Q \cdot R$$

- per i Punti di Riconsegna

$$I_{\text{amm}} = (CP_u + CM^T) \cdot Q \cdot K \cdot R$$

dove:

- CP_e = corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla rete nazionale approvato dall'Autorità, assunto pari al corrispettivo CP_e del punto di entrata esistente geograficamente più vicino nel caso non fosse stato deliberato un corrispettivo specifico;
- CP_u = corrispettivo unitario di capacità per il trasporto relativo ai conferimenti nel punto di uscita u della rete approvato e pubblicato dall'Autorità;
- Q = capacità indicata nella richiesta di allacciamento;
- CM^T = corrispettivo di misura per ciascun Punto di Riconsegna approvato dall'Autorità;
- K = coefficiente correttivo assunto pari a 0,9 nel caso di Punti di Riconsegna a Clienti Finali, assunto pari a 0,6 nel caso di Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione;
- R = fattore di attualizzazione determinato sulla base del tasso di remunerazione del capitale investito relativo al servizio di trasporto per il periodo regolatorio corrente considerando una vita utile del cespite di 50 anni, pubblicato sul sito Internet di Snam Rete Gas e aggiornato periodicamente dall'Autorità.



1.2) Calcolo del contributo

Il contributo calcolato per la realizzazione di un Punto di Consegna/Riconsegna è definito quale differenza tra l'investimento per la realizzazione del Punto di Consegna/Riconsegna e l'Investimento Ammissibile:

$$C_{\text{calcolato}} = I - I_{\text{amm}}$$

dove:

$C_{\text{calcolato}}$ = Contributo calcolato;

I = Investimento per la realizzazione del Punto di Consegna/Riconsegna definito sulla base dei criteri di cui al Capitolo 6, paragrafo 1.1.3; ai fini della determinazione di tale valore non è considerato il costo di realizzazione dell'impianto di misura;

I_{amm} = Investimento Ammissibile di cui al paragrafo 1.1).

In relazione ai Punti di Consegna da produzioni di biometano:

- l'investimento I è determinato secondo la soluzione di minimo tecnico come definita in fase di valutazione tecnico-economica (Capitolo 6, paragrafo 1.1.3);
- al contributo così calcolato sarà applicato un coefficiente di riduzione di valore pari a 0,83.

Il contributo effettivamente richiesto sarà pari al valore del contributo calcolato dedotta una franchigia il cui ammontare espresso in Euro a valori correnti è pubblicato sul sito Internet di Snam Rete Gas. Tale valore della franchigia verrà annualmente rivalutato in base all'inflazione.

1.2.1) Rateizzazione del contributo (Punti di Consegna da produzione di biometano)

Ai fini della rateizzazione del contributo eventualmente concordata dal Richiedente con Snam Rete Gas ai sensi della **Delibera 64/20 Direttiva Connessioni Biometano** la rata annua è determinata secondo la seguente formula:

$$C^{\text{anno}} = \frac{C}{\sum_{t=1}^s \frac{1}{(1+i)^t}}$$

dove:

C = Contributo effettivamente richiesto ai sensi del precedente paragrafo 1.2;

i = tasso di remunerazione del capitale investito relativo al servizio di trasporto per il periodo regolatorio corrente, aggiornato periodicamente dall'Autorità;

s = periodo di rateizzazione espresso in anni, inferiore o uguale a 20.

1.2.2) Contributo nei casi di condivisione delle opere di connessione di Punti di Consegna da produzioni di biometano

Qualora, nei successivi 10 anni dalla data di presentazione della richiesta di allacciamento di un impianto di produzione di biometano, una porzione dell'impianto di connessione alla rete fosse utilizzato per l'allacciamento di altri Punti di Consegna da



produzioni di biometano, il calcolo del contributo per gli ulteriori richiedenti (i-esimi) terrà conto oltre che del contributo per la realizzazione della nuova connessione, determinato secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 1.2, anche di un contributo aggiuntivo (C_i) relativo alla porzione di opere esistenti condivise determinato come quota parte del contributo (C) richiesto per l'allacciamento del Punto di Consegna esistente riproporzionato sulla base della lunghezza (L_i) utilizzata dal nuovo Richiedente e sulla capacità impegnata presso il Punto.

Il contributo aggiuntivo (C_i) è determinato secondo la seguente formula:

$$C_i = C \cdot \frac{L_i Q_i}{\sum_{i=1}^n L_i Q_i}$$

Dove:

- C = Contributo effettivamente richiesto al primo Richiedente del Punto di Consegna esistente ai sensi del precedente paragrafo 1.2;
- i = Richiedente i-esimo;
- n = numero di Richiedenti che condividono porzioni dell'impianto di connessione esistente;
- L_i = lunghezza della porzione dell'allacciamento del Punto di Consegna esistente utilizzata dal Richiedente i-esimo;
- Q_i = capacità indicata nella richiesta di allacciamento del Richiedente i-esimo.

Tale contributo aggiuntivo, limitatamente alla quota effettivamente incassata, sarà restituito dal Trasportatore al Richiedente il Punto di Consegna esistente.

Nel caso in cui pervengano nel medesimo periodo di 10 anni ulteriori richieste di allacciamento a impianti di connessione con opere condivise tra più Punti di Consegna esistenti, i contributi aggiuntivi dei nuovi Richiedenti, limitatamente alla quota effettivamente incassata, saranno restituiti dal Trasportatore ai Richiedenti dei Punti di Consegna esistenti in proporzione ai contributi netti di pertinenza.



MISURA DEL GAS

1) PREMESSA.....	3
2) MISURA AI FINI DI TRASPORTO	3
3) DESCRIZIONE E PROPRIETA' DEGLI IMPIANTI DI MISURA	4
4) IL SERVIZIO DI MISURA DEL GAS	5
4.1) METERING	6
4.2) METER READING	6
5) REQUISITI FUNZIONALI ALL' EROGAZIONE DELL' ATTIVITÀ DI METERING	6
5.1) REQUISITI GENERALI	6
5.2) REQUISITI IMPIANTISTICI, PRESTAZIONALI E MANUTENTIVI.....	9
5.3) REQUISITI FUNZIONALI ALLA DETERMINAZIONE DELLA QUALITÀ DEL GAS PRESSO I PUNTI DI CONSEGNA E RICONSEGNA.....	16
5.3.1) <i>Importazioni</i>	17
5.3.2) <i>Impianti di rigassificazione</i>	17
5.3.3) <i>Campi di stoccaggio</i>	17
5.3.4) <i>Produzione nazionale di gas naturale</i>	17
5.3.5) <i>Produzioni di biometano</i>	17
5.3.6) <i>Impianti di stoccaggio del GNL di cui al Decreto Legislativo 257/2016, articolo 10, per l'immissione nella rete di trasporto nazionale di quantitativi di gas naturale da boil-off e impianti di stoccaggio del GNL di cui alla Deliberazione 168/2019/R/gas, comma 1.3, dell'Autorità che non svolgono il servizio di rigassificazione come attività caratteristica e prevalente, per l'immissione nella rete di trasporto nazionale del GNL rigassificato e/o di quantitativi di gas naturale di boil-off generato dal medesimo impianto</i>	18
6) EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI MISURA.....	18
6.1) EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI METERING.....	18
6.2) EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI METER READING	19
7) STANDARD DI QUALITÀ DEL SERVIZIO DI MISURA	19
7.1) LIVELLI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO PER L' ATTIVITÀ DI METERING.....	20
7.2) LIVELLI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO PER L' ATTIVITÀ DI METER READING	23
8) CORRISPETTIVI ECONOMICI PER IL MANCATO RISPETTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO PER L' ATTIVITÀ DI METERING.....	23
9) FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI ECONOMICI PER IL MANCATO RISPETTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO DI METERING	26
10) PROCEDURE DI COORDINAMENTO OPERATIVO.....	27
11) RUOLI, DIRITTI E RESPONSABILITA' DELLE PARTI	28
11.1) RISOLUZIONE ANTICIPATA DELL' ACCORDO DI METERING - ALTRE DISPOSIZIONI	30
11.1.1) <i>Cause</i>	30
1. <i>Mancato rispetto degli obblighi relativi all'accesso dell'Impresa di trasporto all'Impianto di misura</i> 31	
2. <i>Procedura concorsuale</i>	31
3. <i>Mancato pagamento</i>	31
4. <i>Utilizzo improprio del sistema informativo Portale Impianti di Misura</i>	32



11.1.2) Importi maturati	32
11.2) FORZA MAGGIORE – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	32
12) MONITORAGGIO DEI REQUISITI E DEL RISPETTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	32
12.1) MONITORAGGIO DELLA CONFORMITÀ DELL’IMPIANTO E DEL RISPETTO DEI REQUISITI	33
12.2) MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI LIVELLI DI SERVIZIO	34
12.3) ISPEZIONI IN LOCO A CAMPIONE	35
13) CESSIONE DELL’IMPIANTO DI MISURA	35

1) PREMESSA

Il presente capitolo descrive il servizio di misura nell'ambito del Trasporto gas nonché, i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti, ai sensi della deliberazione dell'Autorità 512/2021/R/gas.

Nel presente capitolo sono altresì rappresentate le principali attività relative alla misura del gas effettuata presso i punti di immissione in (e prelievo da) rete attraverso Impianti di misura contrattualmente definiti avente valenza fiscale ai fini di trasporto.

Il presente Capitolo del Codice di Rete e le pertinenti previsioni normative e regolatorie trovano applicazione, per quanto di competenza nei confronti di tutti i soggetti interessati dal processo di misura che pertanto si impegnano a rispettarlo secondo quanto precisato al successivo paragrafo 11.

2) MISURA AI FINI DI TRASPORTO

Presso gli Impianti di misura in corrispondenza dei Punti di Consegna ha luogo la transazione commerciale di trasporto consistente nella consegna del gas naturale dall'Utente al Trasportatore per il successivo trasporto verso i Punti di Riconsegna. Analogamente, presso un Punto di Riconsegna ha luogo la transazione commerciale consistente nella riconsegna del gas dal Trasportatore all'Utente. Il risultato delle operazioni di misura ivi effettuate ha rilevanza - anche fiscale - per le transazioni di cui sopra: in particolare, nell'ambito del rapporto commerciale di trasporto tra il Trasportatore e l'Utente i dati di misura sono utilizzati per:

- a) l'esecuzione dei bilanci energetici di consegna e riconsegna di cui al Capitolo 9 "Bilanciamento";
- b) la fatturazione del corrispettivo variabile di trasporto CV di cui alla RTTG e dei corrispettivi legati al quantitativo di gas misurato presso il punto;
- c) la fatturazione di eventuali corrispettivi di disequilibrio e di scostamento, di cui alla Delibera n°137/02.

I dati sono altresì utilizzati dal Trasportatore per la gestione operativa della rete.

Da quanto sopra consegue che:

- le metodologie di misura adottate e l'accuratezza dei dati di misura rilevati sono fondamentali per il corretto esercizio (sia commerciale che fisico) della rete di trasporto e la corretta contabilizzazione dei quantitativi di gas prelevati in relazione alle attività di bilanciamento e di *settlement*;
- il diritto di accesso all'Impianto di misura da parte del Trasportatore, secondo le modalità meglio declinate nel presente capitolo, costituisce condizione necessaria per il corretto esercizio delle attività di misura, nonché degli altri obblighi posti a carico del Trasportatore.

Con l'adesione al Codice di Rete, nelle forme previste dallo stesso, il Trasportatore, l'Utente, il Titolare dell'Impianto di misura ovvero, nel caso in cui l'Impianto di misura sia stato acquisito dall'Impresa di trasporto, il Cliente Finale/Operatore Interconnesso

riconoscono espressamente i principi delineati nel presente capitolo, e si impegnano a rispettarli.

3) DESCRIZIONE E PROPRIETA' DEGLI IMPIANTI DI MISURA

In coerenza con il D.M. MISE del 18 giugno 2010, un Impianto di misura è il complesso delle apparecchiature e degli strumenti installati, anche con funzione di riserva e controllo, inclusi i sistemi di acquisizione ed elaborazione locale della misura e le locali apparecchiature atte a consentire la telelettura, e include principalmente i seguenti componenti:

- (i) le valvole di intercettazione e le tubazioni comprese fra valvola di intercettazione a monte e a valle del misuratore stesso;
- (ii) il misuratore dei volumi di gas;
- (iii) il gascromatografo e i dispositivi ad esso associati, dove presenti, ovvero altre apparecchiature di misura della qualità del gas;
- (iv) i dispositivi per la misurazione automatizzata quali, ad esempio, il convertitore di volume (flow computer), il sistema locale di trasmissione dei dati e il registratore dei dati (data logger).

Un Impianto di misura può comprendere una o più linee di misura caratterizzate ciascuna da un determinato insieme di apparecchiature che compongono una o più "catene di misura".

L'Impianto di misura può essere inserito in un'area impiantistica in cui sono presenti apparati e installazioni che svolgono altre funzioni, quali il filtraggio, il preriscaldamento e la regolazione della pressione del gas. Il complesso di tali apparati, installazioni e aree impiantistiche, ivi inclusi eventuali strutture e/o cabinati, è denominato Impianto REMI.

Ciascun Impianto REMI è identificato da un codice univoco, detto codice REMI, attribuito dal Trasportatore.

Attualmente gli Impianti di misura del gas in immissione ed in prelievo dalla rete dei metanodotti di Snam Rete Gas sono nella titolarità:

- del Trasportatore o di società terze, per quanto concerne gli impianti di misura del gas posti ai Punti di Consegna e Riconsegna dalla propria rete in corrispondenza dei metanodotti interconnessi con l'estero;
- di società terze o del Trasportatore per le interconnessioni con altre reti nazionali;
- del produttore o dell'operatore della centrale di raccolta, per quanto concerne la misura del gas immesso in rete da giacimenti nazionali, da produzioni di biometano, da impianti di stoccaggio del GNL rientranti nella fattispecie di cui al Decreto Legislativo 257/2016, articolo 10, per l'immissione nella rete di trasporto nazionale di quantitativi di gas naturale da *boil-off* generato dal medesimo impianto, nonché da impianti di stoccaggio del GNL di cui alla Deliberazione 168/2019/R/gas, comma 1.3, dell'Autorità che non svolgono il servizio di rigassificazione come attività caratteristica e prevalente, per l'immissione nella rete di trasporto nazionale

del GNL rigassificato e/o di quantitativi di gas naturale di *boil-off* generato dal medesimo impianto;

- del Trasportatore per quanto concerne la misura del gas posti ai Punti di Consegna per l'immissione in rete di biometano mediante utilizzo di carro bombolaio;
- dell'Impresa di Rigassificazione, per quanto concerne la misura del gas immesso in rete dai terminali di rigassificazione;
- dell'Impresa di Stoccaggio, per quanto concerne la misura del gas immesso o prelevato dai campi di stoccaggio connessi con la rete del Trasportatore;
- del Cliente Finale, dell'Impresa di Distribuzione o del Trasportatore, per quanto concerne la misura presso i Punti di Riconsegna in uscita dalla rete del Trasportatore.

Rientrano nella titolarità del Trasportatore, inoltre, gli Impianti di misura del gas in transito negli impianti funzionali all'esercizio della rete (quali ad esempio centrali di compressione e impianti di regolazione).

4) IL SERVIZIO DI MISURA DEL GAS

L'attività di misura è primariamente volta a mettere a disposizione all'Utente e agli altri soggetti interessati il dato validato, rilevato mediante gli Impianti di misura ai punti di Consegna e Riconsegna della rete di trasporto.

Le misure del gas rilevate, registrate e validate dal Trasportatore, costituiscono le misure rilevanti per la contabilizzazione del gas ai fini del *settlement* e del bilanciamento e la regolazione di tutte le relative partite economiche secondo quanto previsto dal quadro regolatorio in materia.

L'unità di misura dei volumi è lo Sm³ alle condizioni di riferimento di temperatura e pressione rispettivamente di 15 °C e 1,01325 bar, mentre l'unità di misura dell'energia è il kWh.

Il servizio comprende l'attività di misura delle quantità del gas nonché la determinazione della relativa qualità presso i punti di Consegna e Riconsegna della rete di trasporto e in particolare:

- a) nei punti di interconnessione con sistemi di trasporto esteri;
- b) nei punti di entrata da e di uscita verso siti di stoccaggio;
- c) nei punti di entrata da produzioni nazionali e da produzioni di biometano;
- d) nei punti di entrata da terminali di rigassificazione di GNL, da impianti di stoccaggio di GNL di cui al Decreto Legislativo 257/2016, articolo 10, per l'immissione nella rete di trasporto nazionale di quantitativi di gas naturale di *boil-off* generato dal medesimo impianto, nonché da impianti di stoccaggio del GNL di cui alla Deliberazione 168/2019/R/gas, comma 1.3, dell'Autorità che non svolgono il servizio di rigassificazione come attività caratteristica e prevalente, per l'immissione nella rete di trasporto nazionale del GNL rigassificato e/o di quantitativi di gas naturale di *boil-off* generato dal medesimo impianto;
- e) nei punti di interconnessione tra reti di trasporto;

- f) nei Puntini di Riconsegna verso reti di distribuzione;
- g) nei Puntini di Riconsegna verso impianti di consumo nella titolarità di clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto.

L'erogazione del servizio di misura è assicurata mediante le attività:

- di metering, di responsabilità del Titolare dell'Impianto di misura;
- di meter reading, di responsabilità diretta dell'Impresa di Trasporto,

secondo quanto meglio precisato nei seguenti paragrafi 4.1 e 4.2 nonché nei paragrafi 6.1 e 6.2.

4.1) Metering

L'attività di metering, nell'ambito del Trasporto, è finalizzata alla messa a disposizione delle misure al soggetto responsabile del meter reading; è pertanto l'insieme delle attività di installazione - comprese la progettazione, la messa in loco, la messa a punto e l'avvio - gestione e manutenzione dell'Impianto di misura e dei dispositivi che lo costituiscono - inclusi la verifica periodica del corretto funzionamento dei medesimi dispositivi e l'eventuale ripristino della funzionalità degli stessi.

Sono altresì ricomprese nell'ambito dell'attività di metering le attività relative all'installazione e alla gestione dei sistemi di acquisizione ed elaborazione locale della misura e delle locali apparecchiature atte a consentire la telelettura, per quanto funzionali all'attività di meter reading, in quanto facenti parte dell'Impianto di misura.

4.2) Meter reading

L'attività di meter reading nell'ambito del Trasporto è finalizzata alla messa a disposizione delle misure ai soggetti interessati; è pertanto l'insieme delle attività di raccolta, elaborazione, validazione, eventuale ricostruzione, archiviazione e messa a disposizione dei dati di misura a tali soggetti.

Sono altresì ricomprese nell'ambito dell'attività di meter reading, in quanto ad essa funzionali o collegate, le attività di acquisizione in campo dei dati di misura in caso di mancata messa a disposizione degli stessi da parte del responsabile del metering tramite le apparecchiature atte a consentire la telelettura e il relativo inserimento nei sistemi informatici.

5) REQUISITI FUNZIONALI ALL' EROGAZIONE DELL' ATTIVITÀ DI METERING

5.1) Requisiti generali

L'attività di metering nei Punti di Consegna e Riconsegna allacciati alla rete di metanodotti del Trasportatore è regolata dalle disposizioni di cui alla RMTG, nonché del Codice di Rete in materia di misura del gas.

I Titolari di Impianti di misura i cui impianti di consumo o di produzione sono direttamente connessi alla rete di trasporto, ove diversi dal Trasportatore, sono tenuti alla sottoscrizione dell'Accordo di Metering, il cui testo standard è riportato sul sito Internet del Trasportatore, che prevede l'accettazione da parte del Titolare dell'Impianto della disciplina di cui al Codice di Rete in materia di servizio di misura del gas quale condizione necessaria per poter usufruire del servizio di trasporto. Pertanto, per i

Titolari di Impianti di misura diversi dal Trasportatore presso impianti di consumo o di produzione direttamente connessi alla rete di trasporto, il perfezionamento dell'Accordo di Metering in relazione ad uno specifico Punto di Consegna/Riconsegna e ad uno specifico Anno Termico è condizione necessaria ai fini dell'accettazione delle richieste di capacità di trasporto presentate dagli Utenti, di cui al Capitolo 5, presso il medesimo punto per il medesimo Anno Termico.

Il Titolare dell'Impianto di misura è tenuto a trasmettere al Trasportatore l'Accordo di Metering sottoscritto con riferimento a uno o più Punti di Consegna/Riconsegna nella sua titolarità entro il termine per la presentazione della richiesta di capacità nell'ambito di ciascun processo di conferimento di cui al Capitolo 5¹.

Il Trasportatore non sottoscriverà l'Accordo di Metering con riferimento ad uno o più Punti di Consegna/Riconsegna con il Titolare dell'Impianto di misura laddove quest'ultimo non abbia provveduto per ciascuno di tali Punti alla completa trasmissione della documentazione di cui ai paragrafi 3.1, 3.2 e 3.4 dell'Allegato 10/B inerenti alle caratteristiche tecniche dell'Impianto di misura nonché alla manutenzione e all'accesso allo stesso. L'Accordo di Metering potrà pertanto essere perfezionato solo in relazione ai Punti per i quali sia stata trasmessa la predetta documentazione. Il Trasportatore potrà rifiutarsi di sottoscrivere l'Accordo in caso di documentazione incompleta, errata e/o non veritiera.

In caso di mancata trasmissione dell'Accordo di Metering ovvero di mancata formalizzazione dello stesso in relazione ad uno o più Punti di Consegna/Riconsegna entro il termine per la presentazione della richiesta di capacità nell'ambito di ciascun processo di conferimento di cui al Capitolo 5, il Trasportatore avvia la procedura di chiusura dello/gli stesso/i secondo le modalità previste al Capitolo 6. In tali casi a decorrere dall'inizio dell'Anno Termico e sino all'effettiva chiusura, presso il/i Punto/i di Riconsegna sarà attivato il Servizio di Default Trasporto di cui alla Delibera 249/12.

Fatti salvi i casi di risoluzione, l'efficacia dell'Accordo di Metering viene rinnovata automaticamente di Anno Termico in Anno Termico fino all'eventuale cessione della proprietà dell'Impianto di misura ad un soggetto terzo o fino a quando il Titolare dell'Impianto non dichiarerà espressamente la volontà di non rinnovare l'Accordo di Metering per il successivo Anno Termico con riferimento a uno o più Punti di Consegna/Riconsegna.

In caso di apertura/riapertura di un Punto di Consegna/Riconsegna, l'Accordo di Metering dovrà essere trasmesso, opportunamente sottoscritto dal Titolare dell'Impianto, in sede di richiesta di allacciamento ovvero di riapertura di un Punto di Consegna/Riconsegna di cui al Capitolo 6, per l'Impianto di misura asservito al Punto per il quale il soggetto richiedente abbia manifestato contestualmente la volontà di realizzare/gestire l'Impianto di misura e di erogare il servizio di metering.

¹ In prima applicazione, con riferimento all'anno termico 2023-2024 l'Accordo di Metering potrà essere trasmesso non oltre il 31 dicembre 2023 in relazione a Punti di Consegna/Riconsegna attivi. In caso di mancata trasmissione dell'Accordo di Metering ovvero di mancata formalizzazione dello stesso in relazione ad uno o più Punti di Consegna/Riconsegna entro tale termine, il Trasportatore avvia la procedura di chiusura dello/gli stesso/i secondo le modalità previste al Capitolo 6.

Per tali casi, in mancanza della formalizzazione dell'Accordo di Metering, il Trasportatore non procederà all'avviamento/riavviamento del Punto di Consegna/Riconsegna, secondo quanto previsto al Capitolo 6, paragrafo 4.1.

Laddove un medesimo soggetto sia Titolare di più Impianti di misura asserviti a uno o più punti di Consegna/Riconsegna, lo stesso sottoscriverà un unico Accordo di Metering per tutti i Punti che verranno espressamente individuati in sede di sottoscrizione dell'Accordo.

Il Titolare dell'Impianto che abbia già sottoscritto un Accordo di Metering con riferimento a uno o più Punti di Consegna/Riconsegna, potrà presentare il relativo addendum con riferimento ad eventuali altri Punti nella propria titolarità.

Il Titolare dell'Impianto di misura trasmette l'Accordo di Metering, validamente sottoscritto, attraverso il Portale Impianti di Misura accessibile attraverso il sito Internet di Snam Rete Gas, dotandosi, laddove non ne sia ancora in possesso, delle credenziali di accesso al medesimo Portale, secondo le modalità ivi descritte. Il Trasportatore si riserva di comunicare modalità alternative di trasmissione dell'Accordo in casi di indisponibilità delle apposite funzionalità del Portale.

Ogni forma di attestazione/dichiarazione così come ogni richiesta/comunicazione o comunque manifestazione di volontà effettuata ai sensi del presente Capitolo dal Titolare dell'Impianto di misura, anche per il tramite delle apposite funzionalità del sito Internet del Trasportatore, costituiscono formale obbligo e impegno per il Titolare dell'Impianto di misura stesso il quale assume - anche nei confronti di terzi - ogni e qualsiasi responsabilità derivante da eventuali inadempimenti/errori od omissioni.

Il Trasportatore non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e di soggetti terzi circa la veridicità, correttezza e completezza delle attestazioni e delle dichiarazioni rese a tal fine dal Titolare dell'Impianto di misura.

L'Accordo di Metering può essere risolto in via anticipata dal Trasportatore con riferimento ad un Punto di Consegna/Riconsegna, per le cause previste al successivo paragrafo 11.1; la risoluzione dell'Accordo di Metering comporta l'avvio da parte del Trasportatore della procedura di chiusura del Punto di Consegna/Riconsegna, secondo i termini e le modalità previsti al Capitolo 6.

Per i casi in cui il Titolare dell'Impianto di misura sia soggetto diverso da quelli tenuti alla sottoscrizione dell'Accordo di Metering (i.e. Operatori Interconnessi), il Trasportatore darà evidenza all'Autorità nei casi di mancata trasmissione della documentazione di cui ai paragrafi 3.1, 3.2 e 3.4 dell'Allegato 10/B inerenti alle caratteristiche tecniche dell'Impianto di Misura nonché alla manutenzione e all'accesso allo stesso.

Il Titolare dell'Impianto ha facoltà di cedere il proprio Impianto al Trasportatore secondo le modalità e i termini di cui al paragrafo 13. Nel caso in cui la cessione vada a buon fine, il Trasportatore subentrerà al soggetto cedente nell'esercizio del metering in qualità di nuovo Titolare dell'Impianto di misura.

5.2) Requisiti impiantistici, prestazionali e manutentivi

Al fine di garantire l'accuratezza e l'affidabilità delle misure rilevate dagli Impianti di misura installati presso i Punti di Consegna e Riconsegna della rete di trasporto la RMTG individua dei requisiti di carattere impiantistico, prestazionale e manutentivo, riferiti all'attività di metering.

Tali requisiti sono distinti in requisiti minimi, basati sulla normativa tecnica applicabile, ritenuti adeguati a garantire il rispetto dei livelli di qualità di servizio di cui al successivo paragrafo 6, e requisiti ottimali, più stringenti rispetto a quelli minimi.

Ferma restando la conformità degli Impianti di misura alle disposizioni di legge e normative applicabili al momento della realizzazione e/o dell'eventuale modifica, i requisiti minimi e ottimali di cui al presente paragrafo non sono di natura vincolante, ma assumono rilievo ai fini della determinazione degli importi che i responsabili dell'attività di metering sono tenuti a versare al Trasportatore in caso di mancato rispetto dei livelli di qualità del servizio di cui al successivo paragrafo 8.

Requisiti impiantistici

I requisiti di carattere impiantistico individuano la dotazione impiantistica degli Impianti di misura.

I requisiti minimi e ottimali di carattere impiantistico sono riportati nella successiva tabella.

Tabella 1: Requisiti impiantistici minimi e ottimali di cui alla tabella 1 della RMTG

Componente	Campo di applicazione	Requisito impiantistico	Id.
ORGANO PRIMARIO	Requisiti minimi		
	Tutti	Possibilità di effettuare il controllo in linea dell'organo primario (ad es. mediante tronchetto per installazione misuratore di controllo).	IM1
	Qero > 4.000 Sm ³ /h	Contatore di riserva/controllo ² .	IM2
	Requisiti ottimali		
Qero > 4.000 Sm ³ /h	Switch automatico della linea di misura nel caso di impianti con più contatori di diverso calibro oppure con più linee di misura con contatori di pari calibro in parallelo.	IM3	
DISPOSITIVO DI CONVERSIONE DEI VOLUMI PER LA MISURA PRINCIPALE	Requisiti minimi		
	Tutti	Misura del volume con linea principale (dispositivo di conversione dei volumi) automatizzata e teleleggibile.	IM4
	Requisiti ottimali		
Qero > 4.000 Sm ³ /h	Dispositivo di conversione dei volumi associato al contatore di riserva/controllo automatizzato e teleleggibile	IM5	
MISURA DI RISERVA (DATA LOGGER)	Requisiti minimi		
	Qero > 200 Sm ³ /h ³	Misura di riserva (<i>data logger</i>) automatizzata e teleleggibile per ciascun dispositivo di conversione dei volumi per la misura principale	IM6

² Per Qero comprese tra 4.000 e 30.000 Sm³/h, qualora il contatore principale non sia idoneo a misurare la portata minima prelevata (es. variazioni stagionali), è ammesso che il contatore di riserva/controllo sia di calibro inferiore. In tal caso si devono predisporre tronchetti per permettere l'installazione temporanea di un contatore con lo stesso calibro di quello da controllare. Il secondo contatore può utilizzare un principio di funzionamento diverso da quello del contatore principale.

³ Ai sensi della norma UNI 9167-3, gli Impianti di misura a pressione variabile cui la norma è applicabile devono essere sempre dotati di data logger, indipendentemente dalla Qero.

STRUMENTI DI MISURA DELLA QUALITÀ ⁴	Requisiti minimi		
	Qero > 4.000 Sm ³ /h	Strumento per l'analisi della qualità del gas, analizzatore della qualità (AQ) o gascromatografo (GC), <i>in loco</i> e teleleggibile, con aggiornamento automatico dei dati di qualità nel dispositivo di conversione dei volumi collegato in continuo con lo strumento di misura della qualità (in tal caso, il collegamento dello strumento di misura della qualità con il dispositivo di conversione dei volumi deve essere previsto nell'approvazione metrologica del dispositivo di conversione), conforme alle disposizioni normative applicabili e alle previsioni di cui all'Allegato 11/B del Codice di Rete.	IM7
	Tutti gli impianti non soggetti alla Metrologia Legale, ove lo strumento di misura della qualità del gas non sia presente (i.e. Qero ≤ 4.000 Sm ³ /h) o non funzionante	Possibilità di aggiornamento da remoto, a cura dell'esercente il servizio di <i>meter reading</i> , dei dati di qualità del gas nel dispositivo di conversione dei volumi con i dati rilevati dal sistema delle AOP, secondo le modalità e frequenze indicate al paragrafo 3 dell'Allegato 10/B nel Codice di Rete, laddove il dispositivo di conversione sia di modello ammesso dalle previsioni della Metrologia Legale e sia conforme alla norma UNI 11629.	IM8
	Requisiti ottimali		
Qero > 30.000 Sm ³ /h	Gascromatografo (GC) in loco e teleleggibile	IM9	

Per Qero si intende la Portata max effettiva che l'impianto deve poter erogare e misurare

Requisiti prestazionali

I requisiti di carattere prestazionale sono inerenti alle prestazioni metrologiche e sono volti a far sì che la qualità del dato di misura risulti adeguata in termini di accuratezza, sia in relazione alla misura del volume che della qualità del gas.

I requisiti minimi e ottimali di carattere prestazionale sono riportati nella successiva tabella.

Tabella 2: Requisiti prestazionali minimi e ottimali di cui alla tabella 2 della RMTG

Componente	Campo di applicazione	Requisito minimo		Requisito ottimale		Id.
		In condizioni di riferimento	In servizio (MPE)	In condizioni di riferimento	In servizio (MPE)	
ORGANO PRIMARIO	Qero ≤ 30.000 Sm ³ /h	Classe 1 ⁵ (per P > 0,5 bar); MPE: - Q _{min} ≤ Q ≤ Q _t : MPE = 2% - Q _t ≤ Q ≤ Q _{max} : MPE = 1%	Doppio rispetto alle condizioni di riferimento	Classe 0,5 (OIML R 137); MPE: - Q _{min} ≤ Q ≤ Q _t : 1% - Q _t ≤ Q ≤ Q _{max} : 0,5%	Doppio	PR1
	30.000 < Qero ≤ 400.000 Sm ³ /h	Classe 1,5 (per P ≤ 0,5 bar); MPE: - Q _{min} ≤ Q ≤ Q _t : 3% - Q _t ≤ Q ≤ Q _{max} : 1,5%		Negli impianti soggetti alla Metrologia Legale questo requisito è riferito all' <i>accuracy</i> del contatore.	Uguale alle condizioni di riferimento	

⁴ Nel caso di Impianti di misura aventi Qero ≤ 4.000 Sm³/h e asserviti da un unico ingresso di gas naturale, è ammesso l'utilizzo di un GC di area. In questo caso, la titolarità del GC di area deve essere in capo ad un unico soggetto, con puntuale regolazione contrattuale dei rapporti tra il titolare del GC e gli altri soggetti che usufruiscono della misura.

⁵ Secondo la Raccomandazione Tecnica OIML R137, gli organi primari (Contatori) sono classificati nel modo seguente (tra parentesi è riportata l'accuratezza in prove di tipo o verifica prima - MPE - per il campo di portata rispettivamente "Q_{min} ≤ Q < Q_t" e "Q_t ≤ Q < Q_{max}"): Classe 0,5 (1%; 0,5%); Classe 1 (2%; 1%); Classe 1,5 (3%; 1,5%). La direttiva MID prevede unicamente le classi 1 e 1,5.

⁶ Q_t è il valore della portata che si situa tra la portata massima Q_{max} e la portata minima Q_{min} e in cui il campo di portata è diviso in due zone: la «zona superiore» e la «zona inferiore», ciascuna caratterizzata da un proprio errore massimo permesso (MPE).

	$Q_{ero} > 400.000 \text{ Sm}^3/\text{h}$	Classe 0,5 (OIML R 137); MPE: - $Q_{min} \leq Q \leq Q_t$: 1% - $Q_t \leq Q \leq Q_{max}$: 0,5% Negli impianti soggetti alla Metrologia Legale questo requisito è riferito all' <i>accuracy</i> del contatore.	Doppio rispetto alle condizioni di riferimento	Uguale requisito minimo	Uguale alle condizioni di riferimento	
DISPOSITIVO DI CONVERSIONE DEI VOLUMI PER LA MISURA PRINCIPALE	$Q_{ero} \leq 4.000 \text{ Sm}^3/\text{h}$	Dispositivo di Tipo 17 EN 12405-1 (MID negli impianti soggetti a Metrologia Legale) e conforme alla norma UNI 11629; inoltre: - di Classe I ⁸ se non è presente il sistema di misura della qualità; - di Classe II se presente il sistema di misura della qualità. - MPE coefficiente di conversione: 0,5%	Doppio rispetto alle condizioni di riferimento	Dispositivo di Tipo 2 EN 12405-1 (MID negli impianti soggetti a Metrologia Legale) e conforme alla norma UNI 11629 e inoltre di Classe II. MPE coefficiente di conversione: 0,5%	Doppio rispetto alle condizioni di riferimento	PR2
	$4.000 < Q_{ero} \leq 30.000 \text{ Sm}^3/\text{h}$	Dispositivo di Tipo 2 EN 12405-1 (MID negli impianti soggetti a Metrologia Legale) e conforme alla norma UNI 11629 e inoltre: - di Classe II; - MPE coefficiente di conversione: 0,5%	Doppio rispetto alle condizioni di riferimento	Uguale requisito minimo con calcolo di Z con ISO 12213-2 (composizione completa)	Doppio rispetto alle condizioni di riferimento	
	$Q_{ero} > 30.000 \text{ Sm}^3/\text{h}$	Dispositivo di Tipo 2 EN 12405-1 (MID negli impianti soggetti a Metrologia Legale) e conforme alla norma UNI 11629 e inoltre: - di Classe II; - MPE coefficiente di conversione: 0,5%	Doppio rispetto alle condizioni di riferimento	Uguale requisito minimo con calcolo di Z con ISO 12213-2 (composizione completa)	Uguale alle condizioni di riferimento	
DATA LOGGER	Tutti	Data logger conforme alla norma UNI 11629 e costituito da un dispositivo di conversione di Tipo 1 e di Classe I. MPE del coefficiente di conversione: 0,5%	Doppio rispetto alle condizioni di riferimento	Uguale requisito minimo	Doppio rispetto alle condizioni di riferimento	PR3

⁷ Secondo la norma UNI EN 12405-1, i dispositivi si distinguono in: Tipo 1 (con trasmettitori integrati, non sostituibili e non tarabili singolarmente); Tipo 2 (con trasmettitori separati, sostituibili e tarabili singolarmente)

⁸ Secondo la norma UNI 11629, i dispositivi si distinguono in: Classe I (sistemi di misura che non consentono il collegamento con sistema di misura della qualità); Classe II (sistemi di misura che consentono il collegamento con il sistema di misura della qualità).

STRUMENTI DI MISURA DELLA QUALITÀ	Qero > 4.000 Sm ³ /h	Classe A ⁹ , con rilevazione dei dati con dettaglio almeno quartorario. MPE del PCS: ± 0,5%	Uguale alle condizioni di riferimento	Uguale requisito minimo	Uguale alle condizioni di riferimento	PR4
-----------------------------------	---------------------------------	--	---------------------------------------	-------------------------	---------------------------------------	-----

Per Qero si intende la Portata max effettiva che l'impianto deve poter erogare e misurare

Requisiti manutentivi

I requisiti di carattere manutentivo individuano le attività necessarie ad assicurare il corretto funzionamento degli apparati installati negli Impianti di misura durante il loro esercizio e a garantire nel tempo valori di accuratezza dei dati di misura conformi ai valori di targa degli strumenti e ai requisiti prestazionali.

Le attività di manutenzione ordinaria possono essere classificate in:

- ispezioni: attività che, per loro natura, non richiedono alcun intervento manuale sui singoli componenti del sistema di misura; in alcuni casi le ispezioni possono essere sostituite da un monitoraggio realizzato da punto remoto per il tramite di mezzi di telecontrollo adeguati;
- verifiche funzionali: attività che richiedono interventi sui componenti del sistema di misura che possono essere eseguiti manualmente in loco o da posizione remota, con eventuale presenza di personale in sito (ad esempio la verifica del livello del lubrificante per i contatori a rotoidi); le verifiche funzionali inoltre comprendono anche alcuni interventi sugli apparati, la cui necessità viene evidenziata nel corso delle verifiche stesse, e la cui natura li rende assimilabili ad operazioni di manutenzione (ad es.: regolazioni, gestione delle linee di misura); tali interventi non comprendono comunque operazioni di smontaggio parziale o totale degli apparati stessi per la sostituzione di componenti deteriorati;
- verifiche periodiche: attività finalizzate ad assicurare che il prescritto livello di accuratezza della misura sia mantenuto nel tempo, e che le caratteristiche degli strumenti di misura restino conformi ai requisiti prescritti;
- conferme metrologiche intermedie: attività finalizzate ad assicurare un'adeguata fiducia nelle prestazioni dello strumento durante il periodo di validità della verifica periodica.

Nelle tabelle seguenti sono riportati i requisiti minimi e ottimali di carattere manutentivo, articolati in ispezioni (tabella 3), verifiche funzionali (tabella 4), verifiche periodiche (tabella 5) e conferme metrologiche intermedie (tabella 6).

⁹ Secondo la Raccomandazione Tecnica OIML R140, gli strumenti per la misura della qualità ai fini della determinazione del PCS sono classificati nelle seguenti classi di accuratezza: Classe A (con MPE 0,5%); Classe B e C (con MPE 1%).

Tabella 3: Requisiti manutentivi minimi e ottimali di cui alla tabella 3 della RMTG - Ispezioni

Descrizione attività	Componenti del sistema di Misura	Criterio di valutazione	Frequenza minima a partire dalla messa in servizio	Frequenza ottimale a partire dalla messa in servizio	Id.
Verifica allineamento organo primario	Organo di misura contatore, dispositivo di conversione, <i>data logger</i>	Secondo la UNI 11600 (tutte le parti)	Semestrale	Bimestrale	MI1
Verifica della funzionalità trasduttori	Tutti i trasduttori di P e T dei sistemi di allarme, telecontrollo e misura	Allineamento degli strumenti presenti in cabina (valutazione qualitativa con $e\% \leq 10\%$) Assenza di danni alle connessioni, display, sonde, ecc.			
Controllo di allarmi ¹⁰	Flow computer, dispositivi di conversione e altra strumentazione con funzioni di auto diagnostica	Assenza di allarmi			
Verifica integrità sigilli esistenti	Componenti del sistema di misura sigillati	Integrità dei sigilli			
Ispezione visiva	Tutti	Assenza danni visibili alla strumentazione. Protezione superficiale esterna in ordinarie condizioni. Corretta funzionalità del sistema			
Verifica del sistema di energia ausiliaria	Tutti (se dispongono di alimentazione elettrica ausiliaria)	Intervento del sistema di alimentazione ausiliaria	Annuale	Bimestrale	MI2
Verifica dell'aggiornamento dei dati della qualità del gas (ove non è presente uno strumento per la misura della qualità)	Dispositivo di conversione dei volumi	Secondo il Codice di rete	P≤5 bar annuale	Mensile	MI3
			P>5 bar mensile		
			P>5 bar Impianti sottoposti a metrologia legale trimestrale ¹¹		

¹⁰ In presenza di un sistema di telecontrollo in grado di analizzare le prestazioni significative relative all'impianto e di inviare segnalazioni/allarmi al raggiungimento delle soglie prestabilite, queste ispezioni possono essere eseguite da remoto.

¹¹ In via transitoria, fino al 31 dicembre 2026, per tali impianti la frequenza minima di aggiornamento è semestrale.

Tabella 4: Requisiti manutentivi minimi e ottimali di cui alla tabella 4 della RMTG - Verifiche funzionali

Componente	Descrizione attività	Tipologia componenti del sistema di Misura	Criterio di valutazione	Frequenza minima a partire dalla messa in servizio	Frequenza ottimale a partire dalla messa in servizio	ID.
GENERALE	Verifica tenuta pneumatica esterna connessioni flangiate/filettate	Tutti	Assenza di perdite visibili	Semestrale	Trimestrale	MVF1
	Verifica del sistema di energia ausiliaria	Tutti (se dispongono di alimentazione elettrica ausiliaria)	Il sistema di energia ausiliaria deve garantire una durata di funzionamento pari almeno ad un'ora.	In concomitanza con la verifica periodica del dispositivo di misura associato	Annuale	MVF2
ORGANO PRIMARIO DI MISURA	Verifiche funzionali dell'organo primario di misura	Contatori con organi in movimento (pareti deformabili, turbina, rotoidi)	Assenza di anomalie evidenti quali ad esempio rumorosità, problemi di trascinamento del numeratore, ecc.	Semestrale	Trimestrale	MVF3
	Verifica del livello del lubrificante	Contatori con rotoidi	Livello entro i limiti indicati dal fabbricante	Semestrale	Trimestrale	MVF4
	Verifiche funzionali dell'organo primario di misura ¹²	Contatori statici (Ultrasuoni, massico con effetto Coriolis, massico termico)	Assenza di anomalie evidenti secondo le indicazioni del fabbricante riportate nel manuale d'uso e manutenzione	Indicazioni del fabbricante riportate nel manuale d'uso e manutenzione	Annuale	MVF5
STRUMENTAZIONE DI MISURA	Verifica della funzionalità e taratura	Strumento per l'analisi della qualità del gas	Secondo quanto riportato nell'appendice A della norma UNI 9571-2	Biennale	Annuale	MVF6
	Simulazione segnalazione raggiungimento dei livelli di soglia ove presente	Componenti monitorati da punto remoto (per esempio: Trasduttori di pressione, trasduttori di temperatura, trasduttori di portata)	Da remoto: - Evidenza della soglia di attenzione al raggiungimento dei limiti di attenzione - Evidenza della soglia di allarme al raggiungimento dei limiti di allarme	In concomitanza alla verifica periodica	Annuale	MVF7

¹² Per Impianti di misura con misuratore venturimetrico il requisito minimo si riferisce anche al controllo del disco venturimetrico ovvero alla verifica del diametro interno (coerente con certificato dimensionale), verifica planarità, presenza spigolo vivo, tracce di usura con frequenza quinquennale e il requisito ottimale con frequenza biennale.

Tabella 5: Requisiti manutentivi minimi e ottimali di cui alla tabella 5 della RMTG -
Verifiche periodiche

Componente	Componenti del sistema di Misura	Criterio di valutazione	Frequenza minima a partire dalla messa in servizio	Frequenza ottimale a partire dalla messa in servizio	Id.
ORGANO PRIMARIO ¹³	Contatori installati presso impianti soggetti alla Metrologia Legale	Secondo i requisiti del DM 93/2017	A pareti deformabili: 16 anni A turbina e rotoidi: 10 anni Altre tecnologie: 8 anni	Secondo la parte applicabile della UNI 11600	MVP1
	Contatori installati presso impianti NON soggetti alla Metrologia Legale	Secondo la parte applicabile della UNI 11600	A pareti deformabili: 16 anni A turbina e rotoidi: 10 anni Altre tecnologie: 8 anni	5 anni per tutte le tecnologie	MVP2
DISPOSITIVO DI CONVERSIONE E TRASDUTTORI ¹⁴	Tutti i dispositivi di conversione e trasduttori di P, e T per gli impianti soggetti alla Metrologia Legale	Secondo i requisiti del DM 93/2017	Sensori di P e T sostituibili: 2 anni Sensori di P e T parti integranti: 4 anni Approvati insieme ai contatori: 8 anni <i>(o in occasione del cambio linee grande/piccola o viceversa per sistemi con una sola linea automatizzata)</i>	Secondo la parte applicabile della UNI 11600	MVP3
	Tutti i dispositivi di conversione e trasduttori di P, T per gli impianti NON soggetti alla Metrologia Legale	Secondo la parte applicabile della UNI 11600	Sensori di P e T sostituibili: 2 anni Sensori di P e T parti integranti: 4 anni Approvati insieme ai contatori: 8 anni <i>(o in occasione del cambio linee grande/piccola o viceversa per sistemi con una sola linea automatizzata)</i>	Annuale	MVP4
STRUMENTAZIONE E DI RISERVA E CONTROLLO	Strumentazione di riserva e controllo	Vedere prospetto 9 UNI 9571-2	Le medesime frequenze previste per la strumentazione principale	Uguale requisito minimo	MVP5
STRUMENTAZIONE (LINEA DI MISURA NON AUTOMATIZZATA)	Altra strumentazione del sistema di misura ¹⁵	Vedere prospetto 9 UNI 9571-2	1 anno	Uguale requisito minimo	MVP6
STRUMENTO PER L'ANALISI DI QUALITÀ DEL GAS	Gasromatografo o Analizzatore	Secondo quanto riportato nell'appendice A della UNI 9571-2	2 anni	1 anno	MVP7

¹³ Per Impianti di misura con misuratore venturimetrico, il requisito minimo (uguale al requisito ottimale) si riferisce anche al tronco di misura venturimetrico ovvero Controllo dimensionale e geometrico del disco di misura, secondo la UNI EN ISO 5167-2 con frequenza decennale e il requisito ottimale con frequenza quinquennale

¹⁴ Per Impianti di misura con misuratore venturimetrico, il requisito minimo (uguale al requisito ottimale) si riferisce anche ai *flow computer* venturimetrici e i trasduttori (P, T e ΔP) ovvero alla verifica secondo il prospetto 9 UNI 9571-2 con frequenza annuale.

¹⁵ Per altra strumentazione si intende *data-logger*, manotermografo, *triplex*, ecc., come unica strumentazione presente su linea di misura non automatizzata ("Tradizionale").

Tabella 6: Requisiti manutentivi minimi e ottimali di cui alla tabella 6 della RMTG - Conferme metrologiche intermedie (per impianti con Qero > 4000 Sm³/h)

Componenti	Descrizione attività	Criterio di valutazione	Frequenza minima a partire dalla messa in servizio	Frequenza ottimale a partire dalla messa in servizio	Id.
ORGANO PRIMARIO	Controllo in linea con strumento di riserva/controllo	Compatibilità metrologica delle misure dello strumento e dello strumento di controllo	Nessun requisito minimo obbligatorio	Trimestrale	MCM1
DISPOSITIVI DI CONVERSIONE	Confronto con <i>data logger</i> di riserva	Compatibilità metrologica delle misure dello strumento e del <i>data logger</i> di controllo	Nessun requisito minimo obbligatorio	Trimestrale	MCM2
STRUMENTO PER L'ANALISI DI QUALITÀ DEL GAS	GC: Auto taratura (par. A.1.2 della UNI 9571-2)	Appendice A della UNI 9571-2 e/o secondo le modalità eventualmente presenti nell'approvazione metrologica dello strumento o indicate dal costruttore	Pari a quella indicata nell'approvazione metrologica dello strumento (o dal costruttore nel caso di AQ) e, ove non indicata o programmabile, almeno settimanale	Giornaliera	MCM3
	AQ: Taratura automatica (par. A.2.2 della UNI 9571- 2)			Doppia rispetto a quella indicata dal costruttore	

5.3) Requisiti funzionali alla determinazione della qualità del gas presso i Punti di Consegna e Riconsegna

Ai fini della determinazione della qualità del gas e della quantificazione dell'energia immessa e prelevata dalla rete di trasporto è necessaria la determinazione dei parametri della qualità del gas di cui al paragrafo 2 del Capitolo 11.

Per la determinazione di tali parametri ~~la Deliberazione n. 185/05 e la Deliberazione 64/2020/R/gas prevedono che in coerenza con il quadro regolatorio vigente~~ **le Deliberazioni n. 185/05 e la Direttiva Connessioni Biometano prevedono che l'Impianto di misura presso ciascun Punto di Consegna sia deve essere** caratterizzato da una dotazione impiantistica specifica, diversificata in base alla sua tipologia, come rappresentato nel seguito del presente paragrafo; nei casi in cui per la determinazione di tali parametri non è richiesta l'installazione di specifici apparati, è prevista la loro determinazione in discontinuo secondo quanto indicato al paragrafo 4 del Capitolo 11.

Il dato di misura generato da tali apparati, nel caso in cui questi non siano di proprietà dell'Impresa di Trasporto, può essere utilizzato dalla stessa a condizione che il Titolare dell'Impianto di misura invii quanto previsto al paragrafo 3.3 dell'Allegato 10/B con le modalità e nei termini ivi precisati. In assenza di un accordo scritto tra l'Impresa di Trasporto e Titolare dell'Impianto di misura in cui quest'ultimo si impegni ad ottemperare agli adempimenti di cui al citato paragrafo 3.3 dell'Allegato 10/B, l'Impresa di Trasporto dota il Punto di Consegna di propri apparati per la determinazione della qualità del gas, utilizzandone le misure ai fini dei servizi di Trasporto e Bilanciamento del gas naturale.

Con riferimento ai Punti di Riconsegna, laddove il relativo Impianto di misura sia dotato di uno strumento per la determinazione della qualità, vale quanto previsto al paragrafo 3.2 del Capitolo 11; diversamente ai fini della determinazione dei parametri della qualità del gas, il PCS e gli altri parametri di qualità sono determinati:

- nel punto di misura dell'Area Omogenea di Prelievo cui ciascun punto è associato secondo la "Metodologia relativa alle Aree Omogenee di Prelievo" pubblicata sul sito internet del Trasportatore; ovvero
- dal GC di area¹⁶.

5.3.1) Importazioni

In ciascun Punto di Consegna da importazione per la determinazione del PCS sono richiesti due gascromatografi.

Per la determinazione del Punto di Rugiada acqua è richiesto un idoneo analizzatore.

5.3.2) Impianti di rigassificazione

In ciascun Punto di Consegna da impianto di rigassificazione per la determinazione del PCS sono richiesti due gascromatografi.

Per la determinazione del solfuro di idrogeno è richiesto un idoneo analizzatore.

5.3.3) Campi di stoccaggio

In ciascun Punto di Consegna da campi di stoccaggio per la determinazione del PCS è richiesto un gascromatografo.

Per la determinazione del Punto di Rugiada acqua è richiesto un idoneo analizzatore.

5.3.4) Produzione nazionale di gas naturale

In ciascun Punto di Consegna da produzione nazionale di gas naturale per la determinazione del PCS è richiesto un gascromatografo se la portata giornaliera è superiore o uguale a 100.000 Sm³/g.

Per la determinazione del Punto di Rugiada acqua è richiesto un idoneo analizzatore.

5.3.5) Produzioni di biometano

In ciascun Punto di Consegna da produzione di biometano per la determinazione del PCS è richiesto:

- un gascromatografo, fatta eccezione per i casi in cui ~~se la portata giornaliera è superiore o uguale~~ sia inferiore a 100.000 Sm³/g;
- nei quali è consentita, in alternativa, l'installazione di un analizzatore di qualità se la portata giornaliera è inferiore a 100.000 Sm³/g.

Per la determinazione in continuo dell'anidride carbonica, se non analizzata direttamente dallo strumento di qualità, dell'ossigeno, del solfuro di idrogeno e del punto di rugiada acqua sono richiesti idonei analizzatori.

¹⁶ Il collegamento al GC di area è ammesso solo laddove sussistano tutte le seguenti condizioni:

- il gas analizzato dal GC di area deve essere rappresentativo del gas in transito in ogni condizione di esercizio;
- tutti gli elaboratori installati negli Impianti di misura facenti parte dell'area devono essere collegati fisicamente al GC di area;
- per tutti gli elaboratori il collegamento al GC deve essere ammesso dalle disposizioni della Metrologia Legale in relazione allo specifico modello di elaboratore installato.

Nel caso di produzioni con arricchimento di GPL, per la determinazione del punto di rugiada idrocarburi è richiesto un idoneo analizzatore.

Ai fini di tali determinazioni sono richieste almeno una misura valida ogni ora e almeno 23 misure valide ogni giorno eseguite mediante campionamento diretto.

5.3.6) *Impianti di stoccaggio del GNL di cui al Decreto Legislativo 257/2016, articolo 10, per l'immissione nella rete di trasporto nazionale di quantitativi di gas naturale da boil-off e impianti di stoccaggio del GNL di cui alla Deliberazione 168/2019/R/gas, comma 1.3, dell'Autorità che non svolgono il servizio di rigassificazione come attività caratteristica e prevalente, per l'immissione nella rete di trasporto nazionale del GNL rigassificato e/o di quantitativi di gas naturale di boil-off generato dal medesimo impianto*

In ciascun Punto di Consegna presso impianti di stoccaggio del GNL rientranti nella fattispecie di cui al Decreto Legislativo 257/2016, articolo 10, per l'immissione nella rete di trasporto nazionale di quantitativi di gas naturale di *boil-off* generato dal medesimo impianto, nonché presso impianti di stoccaggio del GNL di cui alla Deliberazione 168/2019/R/gas, comma 1.3, dell'Autorità che non svolgono il servizio di rigassificazione come attività caratteristica e prevalente, per l'immissione nella rete di trasporto nazionale del GNL rigassificato e/o di quantitativi di gas naturale di *boil-off* generato dal medesimo impianto la determinazione del PCS viene effettuata in continuo tramite un gascromatografo.

Per la determinazione del solfuro di idrogeno è richiesto un idoneo analizzatore.

6) EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI MISURA

6.1) Erogazione del servizio di metering

Il responsabile dell'attività di metering presso un Impianto di misura provvede, a propria cura e carico, a:

- a) progettare e realizzare l'Impianto di misura secondo la normativa vigente al momento della realizzazione e a regola d'arte, nonché ad adeguare gli apparati ove imposto dalle leggi o dalla normativa sopravvenuta nelle tempistiche dalla stessa previste, secondo quanto previsto nell'Allegato 10/B al Codice di Rete, anche al fine di assicurare il rispetto dei livelli di servizio di cui al successivo paragrafo 7;
- b) mettere in servizio le apparecchiature di nuova installazione subordinatamente all'esecuzione con esito positivo delle verifiche previste nell'ambito della normativa vigente al momento della realizzazione, secondo quanto previsto all'Allegato 10/B al Codice di Rete;
- c) esercire l'Impianto di misura in modo da garantire nei confronti dell'Impresa di Trasporto la puntuale ed affidabile generazione e trasmissione dei dati di misura assicurando il rispetto dei livelli di servizio, anche attenendosi alle raccomandazioni di buona norma di cui all'Allegato 10/B al Codice di Rete, e attivandosi tempestivamente per il pronto ripristino delle funzionalità delle apparecchiature in caso di guasto;
- d) effettuare la manutenzione prevista dalla normativa vigente e conservare attestazione delle attività svolte. A tal fine il responsabile dell'attività di metering predispose annualmente il Piano di Manutenzione riportante le attività previste sull'Impianto di misura e i relativi periodi di esecuzione per l'anno termico successivo come meglio precisato all'Allegato 10/B al Codice di Rete;

- e) garantire che la messa a disposizione dei dati di misura all'Impresa di Trasporto sia effettuata secondo le modalità e con le tempistiche previste dal Protocollo dei Flussi Informativi pubblicato sul sito internet di Snam Rete Gas, anche ai fini di assicurare la messa a disposizione all'Utente delle informazioni di cui al Capitolo 9;
- f) corrispondere gli importi fatturati a suo carico, nel caso di mancato rispetto dei livelli di servizio, nei termini e con le modalità di cui al successivo paragrafo 8;
- g) trasmettere le informazioni e i documenti di cui al paragrafo 3 dell'Allegato 10B al Codice di Rete all'Impresa di trasporto alla cui rete è allacciato con le modalità e frequenze ivi precisate.

6.2) Erogazione del servizio di meter reading

Il responsabile dell'attività di meter reading provvede a:

- a) acquisire i dati di misura tramite telelettura, ovvero mediante rilevazione diretta in campo in caso di mancata messa a disposizione degli stessi da parte del responsabile dell'attività di metering, secondo quanto indicato al paragrafo 1 dell'Allegato 10/A, nonché procedere, ove necessario, alla relativa elaborazione dei dati, secondo quanto rappresentato al paragrafo 2 del medesimo Allegato 10/A;
- b) validare¹⁷ i dati di misura secondo quanto previsto al paragrafo 4 dell'Allegato 10/A del Codice di Rete, tenuto conto anche degli esiti delle eventuali verifiche sugli Impianti di misura finalizzate ad accertarne il corretto funzionamento secondo quanto rappresentato al paragrafo 3 dell'Allegato 10A;
- c) mettere a disposizione i dati di misura all'Utente (limitatamente ai Punti di Consegna e ai Punti di Riconsegna di competenza dell'Utente medesimo) e al Titolare dell'Impianto di misura ovvero, nel caso in cui l'Impianto di misura fosse stato acquisito dall'Impresa di Trasporto, al Cliente Finale/Operatore Interconnesso, secondo quanto rappresentato al paragrafo 5 dell'Allegato 10/A;
- d) rendere disponibili per i Punti di Riconsegna il cui Impianto di misura non sia dotato di apparati per la relativa determinazione, ovvero in caso di malfunzionamento degli stessi, i valori del PCS e degli altri parametri necessari alla determinazione del contenuto energetico del gas determinati in corrispondenza del punto di misura della Area Omogenee di Prelievo (AOP) cui il Punto di Riconsegna è associato secondo la "Metodologia relativa alle Aree Omogenee di Prelievo" pubblicata sul sito internet del Trasportatore;
- e) corrispondere gli indennizzi automatici di cui al paragrafo 3.4 del Capitolo 13 nel caso di mancato rispetto dei livelli di servizio di cui al medesimo paragrafo;
- f) conservare, nel rispetto dei termini previsti dalle vigenti normative fiscali ed amministrative, i documenti e i dati di misura rilevati e validati, per un periodo di tempo di almeno 10 anni, come precisato al paragrafo 7 dell'Allegato 10/A.

7) STANDARD DI QUALITÀ DEL SERVIZIO DI MISURA

L'erogazione del servizio di misura da parte dei responsabili della attività di metering e meter reading è soggetta al rispetto di livelli di qualità del servizio, stabiliti dalla RMTG al fine di garantire l'accuratezza, l'affidabilità e la tempestiva disponibilità delle misure

¹⁷ Per "validazione" si intende l'insieme delle attività di verifica, controllo e sostituzione/integrazione dei dati generati dagli Impianti misura che il responsabile del meter reading effettua al fine di accertarne la veridicità e l'accuratezza e determinare i valori da utilizzare per i fini del Trasporto del gas.

nonché il mantenimento di un elevato livello qualitativo del servizio erogato nei punti di Consegna/Riconsegna della rete di trasporto.

In particolare, i livelli di qualità del servizio rappresentano le performance richieste nell'erogazione del servizio, il cui mancato raggiungimento comporta l'applicazione dei corrispettivi di cui al paragrafo 8.

Gli indicatori previsti ai fini della valutazione del livello di qualità del servizio erogato sono rappresentati nel seguito del presente paragrafo.

Il livello di servizio minimo e il campo di applicazione di ogni indicatore sono riportati nella successiva tabella 7.

La determinazione dei livelli effettivi di servizio è effettuata con riferimento all'anno solare.

7.1) Livelli di qualità del servizio per l'attività di *metering*

Il livello di qualità del servizio di metering erogato dal Titolare dell'Impianto di misura è monitorato attraverso i seguenti indicatori:

Indicatore A: "Disponibilità del dato di misura del volume da organo primario"

È il numero di giorni equivalenti¹⁸ in cui la misura dei volumi viene effettuata attraverso l'organo primario di misura e il dispositivo di conversione ovvero il data logger.

Il computo del livello di servizio viene effettuato su base annuale distintamente per ogni linea presente nell'Impianto di misura escludendo i periodi temporali nei quali il Punto di Consegna/Riconsegna cui l'Impianto di misura è asservito risulta chiuso.

Indicatore B: "Disponibilità del dato di misura del volume da dispositivo di conversione / flow computer o data logger"

È il numero di giorni equivalenti¹⁸ in cui la misura dei volumi, con organo primario funzionante, viene effettuata attraverso il dispositivo di conversione/flow computer o data logger senza l'utilizzo della misura di riserva, e viene messa a disposizione del responsabile del meter reading secondo le modalità e tempistiche definite nella Protocollo dei Flussi Informativi disponibile sul sito internet di Snam Rete Gas.

Il computo del livello di servizio viene effettuato su base annuale distintamente per ogni linea presente nell'Impianto di misura, escludendo i periodi temporali nei quali il Punto di Consegna/Riconsegna cui l'Impianto di misura è asservito risulta chiuso ovvero l'organo primario di misura risulta non funzionante.

Indicatore C: "Disponibilità del dato di misura della qualità del gas (per Impianti di misura per cui è prevista l'installazione di GC/AQ¹⁹)"

¹⁸ Per giorno equivalente si intende il rapporto tra la somma delle ore di indisponibilità diviso 24.

¹⁹ La disponibilità di un GC/AQ per gli Impianti di misura con Q_{ero}>4.000 Sm³/h è richiesta laddove l'Impianto: sia stato realizzato a decorrere dal 1° marzo 2020; ovvero sia stato sottoposto, successivamente al 1° marzo 2020, a modifica sostanziale; ovvero sia completamente ammortizzato (i.e. 20 anni con riferimento al cespite misuratore); nei casi di mancata comunicazione delle informazioni necessarie alla determinazione della vita utile dell'impianto, che il Titolare fornisce e mantiene aggiornate tramite il Portale Impianti di Misura,

È il numero di giorni equivalenti¹⁸ in cui è disponibile la misura puntuale della qualità del gas.

Il computo del livello di servizio viene effettuato, su base annuale, in relazione a ogni linea di misura dell'Impianto per il quale sia prevista l'installazione di un dispositivo per l'analisi della qualità del gas¹⁹ escludendo i periodi temporali nei quali il Punto di Consegna/Riconsegna cui l'Impianto di misura è asservito risulta chiuso.

Indicatore D: "Indisponibilità dell'aggiornamento dei dati della qualità del gas (per Impianti di misura per cui non è prevista l'installazione di GC/AQ¹⁹)"

È il numero di giorni di ritardo sull'aggiornamento della qualità del gas rispetto alle specifiche.

Il computo del livello di servizio viene effettuato, in relazione ad ogni linea dell'Impianto di misura per il quale non sia prevista l'installazione di un dispositivo per l'analisi della qualità del gas¹⁹, su base annuale, escludendo i periodi temporali nei quali il Punto di Consegna/Riconsegna cui l'Impianto di misura è asservito risulta chiuso.

Ai fini del computo del livello di servizio sono considerati i giorni di ritardo intercorrenti tra il termine temporale di aggiornamento dei dati previsto dal paragrafo 2.3 dell'Allegato 10/B al Codice di Rete ed il giorno in cui l'aggiornamento dei dati è stato effettuato dal Titolare dell'Impianto di misura.

Indicatore E: "Disponibilità del dato nel corretto campo di misura (rangeability)"

È il numero di ore annue di funzionamento dell'organo primario di misura all'interno del campo valido di misura rispetto al numero totale delle ore dell'anno in oggetto²⁰.

Nel caso di Punti di Consegna e di Punti di Riconsegna che alimentano impianti termoelettrici o industriali, si considerano le misure pari a zero come effettuate all'interno del campo valido di misura.

Nel caso di Punti di Riconsegna che alimentano impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione, laddove il Titolare dell'Impianto, attraverso il Portale Impianti di Misura, presenti all'Impresa di Trasporto apposita certificazione attestante che l'Impianto di misura è adeguato a rilevare anche le portate più piccole che interessano l'Impianto stesso, il medesimo è esentato dall'applicazione dei corrispettivi per il mancato rispetto dell'indicatore E con riferimento alle misure al di sotto del campo valido, ferma restando la possibilità per l'Impresa di Trasporto di effettuare specifiche verifiche sull'adeguatezza dell'Impianto²¹.

l'impianto medesimo sarà considerato completamente ammortizzato. Nel caso in cui l'Impianto di misura comprenda più misuratori si fa riferimento al misuratore di maggior portata. Nel caso ci siano più misuratori di ugual portata si fa riferimento a quello di più recente installazione. Per gli impianti di misura completamente ammortizzati l'applicazione dell'Indicatore C avverrà a decorrere dal 1° gennaio 2026 ovvero dall'installazione del GC/AQ se antecedente; sino alla decorrenza di tale termine è applicato l'indicatore D. E' facoltà per il Titolare dell'impianto di misura presentare all'impresa di trasporto un'istanza di proroga dell'applicazione dell'Indicatore D successivamente al 1° gennaio 2026 che dimostri l'adeguatezza delle azioni intraprese e i ritardi nell'adeguamento dell'Impianto di misura.

²⁰ Ai fini della determinazione del livello effettivo dell'indicatore sarà considerato il gas transitato nel corso dell'ora come somma dei quantitativi transitati nei quattro quarti d'ora che la costituiscono.

²¹ Le verifiche potranno essere effettuate da remoto confrontando i dati istantanei di portata con il campo valido di misura. In caso di mancato superamento delle verifiche, l'esenzione non sarà applicata all'Impianto e le misure al di sotto del minimo di scala saranno soggette all'applicazione dei corrispettivi per il mancato rispetto dell'indicatore E a partire dall'inizio dell'anno in cui la verifica è stata effettuata sino all'eventuale adeguamento dell'Impianto. Non saranno accettate certificazioni in relazione ad Impianti che non siano conformi a quanto previsto dal Protocollo dei Flussi Informativi.

Nel caso di Punti di Riconsegna che alimentano reti di distribuzione, le misure pari a zero sono considerate come effettuate al di fuori del campo valido di misura²², fatta eccezione per gli Impianti di misura presso Punti di Riconsegna che non facciano parte di un aggregato di punti fisici interconnessi a valle e per gli Impianti di misura presso Punti di Riconsegna che facciano parte di un aggregato di punti fisici interconnessi a valle limitatamente al periodo primavera/estate (1 aprile - 31 ottobre). Resta ferma la possibilità di attestare all'Impresa di Trasporto specifiche condizioni di esercizio che non richiedono l'utilizzo di tali Punti per l'alimentazione della rete di distribuzione secondo le modalità di cui al paragrafo 3.5 dell'allegato 10/B.

Il computo del livello di servizio viene effettuato su base annuale distintamente per ogni linea presente nell'Impianto di misura, escludendo i periodi temporali nei quali il Punto di Consegna/Riconsegna cui l'Impianto di misura è asservito risulta chiuso ovvero l'organo primario di misura è non funzionante/i dati orari risultano indisponibili ovvero la linea di misura risulta non attiva²³.

Indicatore F: "Indisponibilità continuativa del dato di misura del volume da organo primario"

È il numero di giorni consecutivi intercorrenti tra la data di messa a disposizione del verbale di misura che riporta la segnalazione del guasto ed il ripristino del corretto funzionamento del misuratore.

Il computo del livello di servizio viene effettuato su base annuale distintamente per ogni linea di misura presente nell'Impianto di misura.

Tabella 7: Indicatori e livelli di qualità dell'attività di metering

²² In relazione alle linee per cui sia stata dichiarata mediante il Portale Impianti di Misura l'installazione sull'impianto, secondo quanto previsto dalla norma UNI 9167-3, di sistemi di controllo della pressione/portata (e.g. sistemi di intercettazione per portate inferiori all'inizio scala del misuratore) le misure pari a zero saranno considerate come effettuate all'interno del campo valido di misura. In presenza di *flow computer* "bi-canale" collegato a due contatori non eserciti in parallelo, le misure pari a zero riferite al contatore non in esercizio saranno considerate come effettuate all'interno del campo valido di misura.

²³ Si considerano non attive, le linee per le quali il volume totale giorno sia risultato inferiore all'1% del valore di inizio scala del contatore installato riportato su base giorno, eccetto la linea che ha misurato il maggior volume giorno che sarà considerata in ogni caso attiva. Sarà altresì considerata inattiva, su base oraria, la linea che ha la portata oraria minore in Impianti di misura per i quali sia stata dichiarata mediante il Portale Misura l'installazione, secondo quanto previsto dalla norma UNI 9167-3, di sistemi di cambio automatico tra le linee.

INDICATORE	LIVELLO DI SERVIZIO	CAMPO DI APPLICAZIONE ²⁴
A. Disponibilità del dato di misura del volume da organo primario	85% giorni / anno	Per Qero ≤ 30.000 Sm ³ /h
	90% giorni / anno	Per Qero > 30.000 Sm ³ /h
B. Disponibilità del dato di misura del volume da dispositivo di conversione / <i>flow computer</i> o <i>data logger</i>	90% giorni / anno con organo primario funzionante	Per Qero ≤ 30.000 Sm ³ /h
	95% giorni / anno con organo primario funzionante	Per Qero > 30.000 Sm ³ /h
C. Disponibilità del dato di misura della qualità del gas (per impianti per cui è prevista l'installazione di GC/AQ)	90% giorni / anno	Per Qero ≤ 30.000 Sm ³ /h
	96% giorni / anno	Per Qero > 30.000 Sm ³ /h
D. Indisponibilità aggiornamento dei dati della qualità del gas (per impianti per cui non è prevista l'installazione di GC/AQ) ²⁵	15 giorni / anno	Per P ≤ 5 bar
	7 giorni / anno	Per P > 5 bar
	7 giorni/attività	Per P > 5 bar e Impianti sottoposti a metrologia legale
E. Disponibilità del dato nel corretto campo di misura ²⁶ (<i>rangeability</i>)	85% ore / ore anno con prelievo	Per Qero ≤ 30.000 Sm ³ /h
	90% ore / ore anno con prelievo	Per Qero > 30.000 Sm ³ /h
F. Indisponibilità continuativa del dato di misura del volume da organo primario	Max 30 giorni	Per Qero ≤ 30.000 Sm ³ /h
	Max 15 giorni	Per Qero > 30.000 Sm ³ /h

Mancato rispetto dei livelli di qualità

Eventuali casi di mancato rispetto dei livelli di qualità del servizio sono classificati dal responsabile dell'attività di metering con riferimento a:

- cause di forza maggiore come definite all'articolo 11, comma 1, lettera a), della RMTG ai soli fini del presente paragrafo;
- cause esterne come definite all'articolo 11, comma 1, lettera b), della RMTG;
- cause imputabili al responsabile dell'attività di metering, intese come tutte le altre cause non indicate nelle precedenti lettere a) e b), comprese le cause non accertate sino all'accertamento definitivo.

7.2) Livelli di qualità del servizio per l'attività di *meter reading*

Il livello di qualità del servizio di meter reading è monitorato attraverso gli indicatori specifici di cui al paragrafo 3.4 del Capitolo 13 del presente Codice di rete.

8) CORRISPETTIVI ECONOMICI PER IL MANCATO RISPETTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO PER L'ATTIVITÀ DI METERING

In caso di mancato rispetto dei livelli di servizio per l'attività di metering di cui al paragrafo 7.1, per le cause di cui alla lettera c) del medesimo paragrafo, il responsabile

²⁴ Nel caso in cui il Titolare dell'Impianto non renda disponibile l'informazione relativa alla Qero dell'Impianto di misura, verrà assunto il livello di servizio più stringente tra quelli previsti per i diversi campi di applicazione.

²⁵ Per gli Impianti di misura con misuratore venturimetrico, indipendentemente dalla pressione di misura, il livello di servizio è assimilabile a quello previsto in presenza di misuratore volumetrico con $p > 5$ bar per impianti non sottoposti a metrologia legale.

²⁶ Per gli Impianti di misura con misuratore venturimetrico si assume che il valore di inizio scala sia pari al 5% del fondo scala.

dell'attività di metering è tenuto a corrispondere all'Impresa di Trasporto un importo economico determinato come prodotto tra il corrispettivo economico associato allo specifico livello di qualità e l'energia stimata/misurata (per gli indicatori A, B, C, D, E) o la capacità conferita (per l'indicatore F) presso il Punto di Consegna/Riconsegna, come definiti nella tabella 8²⁷. Sono esentati dall'applicazione dei corrispettivi economici, gli impianti di misura caratterizzati da Qero inferiore o uguale a 200 Smc/h.

Ciascun corrispettivo è applicato in misura maggiorata del 30% qualora non siano rispettati tutti i requisiti minimi previsti per ciascun indicatore di cui alla successiva tabella 8, ovvero in misura ridotta del 50% qualora siano rispettati, oltre a tutti i requisiti minimi, anche tutti i requisiti ottimali indicati per ciascun indicatore nella medesima tabella.

La suddetta maggiorazione si applica agli Impianti di misura:

- a) che hanno terminato la propria vita utile (ossia con più di 20 anni)²⁸ entro il 31 dicembre 2019;
- b) realizzati a decorrere dal 1° marzo 2020;
- c) sottoposti, successivamente al 1° marzo 2020, a "modifica sostanziale" secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 9167-3:2020, a decorrere dall'anno successivo alla modifica sostanziale;
- d) che terminano la propria vita utile successivamente al 1° gennaio 2020, a decorrere dall'anno successivo al termine della vita utile²⁸.

Qualora, in esito ad un'ispezione in loco a campione di cui al paragrafo 12, Snam Rete Gas verifichi la non veridicità o l'incompletezza delle informazioni fornite su base documentale dal responsabile dell'attività di metering con riferimento ai requisiti minimi e ottimali, i corrispettivi vengono dimensionati con una maggiorazione del 50% per il periodo per cui la dichiarazione è risultata non veritiera.

²⁷ Tali importi sono applicati a partire dal 1° gennaio 2024.

²⁸ Al fine della determinazione della vita utile dell'Impianto di misura si fa riferimento alla data di installazione del misuratore; nel caso in cui l'Impianto di misura comprenda più misuratori si fa riferimento al misuratore di maggior portata; nel caso ci siano più misuratori di ugual portata si farà riferimento a quello di più recente installazione.

Tabella 8: Corrispettivi per il mancato rispetto dei livelli di qualità dell'attività di metering

INDICATORE DI QUALITA'	CORRISPETTIVO ECONOMICO	ENERGIA/CAPACITA' PER APPLICAZIONE CORRISPETTIVO	REQUISITI DA VERIFICARE
A. Disponibilità del dato di misura del volume da organo primario	Corrispettivo per indisponibilità del dato di volume ($C_{MT,V}$) $C_{MT,V} [\text{€/MWh}] = P_{\text{gas}} * 0,25$	Energia stimata secondo le modalità previste all'Allegato 10/A a partire dal superamento del livello di qualità del servizio di cui alla tabella 7.	Minimi: IM1, IM2, PR1, MI1, MI2, MVF1, MVF2, MVF3, MVF4, MVF5, MVP1, MVP2, MVP5 Ottimali IM3, PR1, MI1, MI2, MVF1, MVF2, MVF3, MVF4, MVF5, MVP1, MVP2, MCM1
B. Disponibilità del dato di misura del volume da dispositivo di conversione / flow computer o data logger	Corrispettivo per indisponibilità del dato di volume da dispositivo di conversione o data logger ($C_{MT,FC}$) $C_{MT,FC} [\text{€/MWh}] = P_{\text{gas}} * 0,05$	Energia misurata a partire dal superamento del livello di qualità del servizio di cui alla tabella 7.	Minimi: IM4, IM6, PR2, PR3, MI1, MI2, MVF1, MVF2, MVF6, MVF7, MVP3, MVP4, MVP5, MVP6 Ottimali: IM5, PR2, MI1, MI2, MVF1, MVF2, MVF6, MVF7, MVP3, MVP4, MCM2
C. Disponibilità del dato di misura della qualità del gas (per impianti per cui è prevista l'installazione di GC/AQ)	Corrispettivo per indisponibilità del dato di qualità del gas ($C_{MT,Q}$) $C_{MT,Q} [\text{€/MWh}] = P_{\text{gas}} * 0,02$	Energia determinata, in assenza del dato di qualità misurato in loco, applicando il dato di qualità sostitutivo di cui al paragrafo 4.2.1 dell'Allegato 10/A a partire dal superamento del livello di qualità del servizio di cui alla tabella 7.	Minimi: IM7, IM8, PR4, MI1, MI2, MVF1, MVF2, MVF6, MVF7, MVP7, MCM3 Ottimali: IM9, MI1, MI2, MVF1, MVF2, MVF6, MVF7, MVP7, MCM3
D. Indisponibilità aggiornamento dei dati della qualità del gas (per impianti per cui non è prevista l'installazione di GC/AQ)	Corrispettivo per ritardo su aggiornamento qualità del gas ($C_{MT,AGG}$) $C_{MT,AGG} [\text{€/MWh}] = P_{\text{gas}} * 0,02$	Energia misurata in assenza del dato aggiornato relativo all'AOP di competenza, a partire dal superamento del livello di qualità del servizio di cui alla tabella 7.	Minimi: MI3 Ottimali: MI3
E. Disponibilità del dato nel corretto campo di misura (rangeability)	Corrispettivo per mancato rispetto della Rangeability ($C_{MT,R}$) - quantitativi maggiori del limite superiore del range $C_{MT,R} [\text{€/MWh}] = P_{\text{gas}} * 0,25$ - quantitativi minori del limite inferiore del range $C_{MT,R} [\text{€/MWh}] = P_{\text{gas}}$	Energia misurata in tutte le ore in cui l'organo primario misura fuori range, a partire dal superamento del livello di qualità del servizio di cui alla tabella 7 come: - sommatoria dei valori rilevati nei casi di funzionamento oltre il limite superiore del range e/o - sommatoria delle differenze tra il valore del limite inferiore del range e i valori rilevati nei casi di funzionamento sotto il limite inferiore del range	Minimi: IM1, IM2, PR1, MI1, MI2, MVF1, MVF2, MVF3, MVF4, MVF5, MVP1, MVP2, MVP5 Ottimali IM3, PR1, MI1, MI2, MVF1, MVF2, MVF3, MVF4, MVF5, MVP1, MVP2, MCM1
F. Indisponibilità continuativa del dato di misura del volume da organo primario	Corrispettivo per indisponibilità del dato di misura ($C_{MT,DISP}$) $C_{MT,DISP} [\text{€/Smc/g}] = C_{MT} * 0,20$	Capacità conferita al Punto di Consegna/Riconsegna. Nel caso in cui ad un Punto di Consegna/Riconsegna siano sottese più linee di misura, la capacità conferita è riproporzionata su ciascuna di esse in base alla portata massima della linea.	Minimi: IM1, IM2, PR1, MI1, MI2, MVF1, MVF2, MVF3, MVF4, MVF5, MVP1, MVP2, MVP5 Ottimali IM3, PR1, MI1, MI2, MVF1, MVF2, MVF3, MVF4, MVF5, MVP1, MVP2, MCM1

P_{gas} è pari al minore tra 30 €/MWh e il prezzo medio del gas, espresso in €/MWh, determinato come media relativa all'anno solare di riferimento del Prezzo Medio di Remunerazione di cui al Capitolo 9, par. 4.4.1, punto ii, pubblicato dal GME. C_{MT} è il corrispettivo per il servizio di misura

di cui all'articolo 20 della RTTG, riproporzionato sui giorni di superamento del relativo livello di qualità di servizio per l'attività di metering di cui alla tabella 7. Nel caso in cui il responsabile dell'attività di metering sia un'impresa di distribuzione al P_{gas} è sostituito il corrispettivo unitario previsto a carico delle imprese di trasporto a copertura degli scostamenti del Gas Non Contabilizzato di cui all'art. 33 comma 6 della RTTG.

9) FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI ECONOMICI PER IL MANCATO RISPETTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO DI METERING

Il Trasportatore, una volta in possesso degli elementi necessari, provvede a determinare gli importi relativi al mancato rispetto dei livelli di qualità del servizio di metering secondo quanto indicato al paragrafo 8 del presente Capitolo e ad emettere le relative fatture nei confronti dei soggetti responsabili nei casi di cui al precedente paragrafo 7.

Gli importi relativi al mancato rispetto dei livelli di qualità del servizio di metering sono determinati dal Trasportatore con riferimento agli Impianti di misura sulla propria rete nei confronti dei soggetti responsabili dell'attività di metering in esito al monitoraggio del rispetto dei livelli di qualità di cui al paragrafo 12.

Ogni documento di fatturazione contiene:

- i dati identificativi del Titolare dell'Impianto di misura;
- il numero della fattura;
- la tipologia di fattura;
- il periodo cui la fattura si riferisce;
- la descrizione relativa ad ogni singola voce della fattura;
- il quantitativo, espresso nell'unità di misura di portata o energia corrispondente, relativo ad ogni singola voce della fattura;
- l'importo, espresso in Euro, relativo ad ogni singola voce presente in fattura;
- l'importo totale fatturato, espresso in Euro;
- l'ammontare dell'Imposta sul Valore Aggiunto associata all'importo dei corrispettivi fatturati, nella misura vigente;
- i valori di P_{gas} e CM^T considerati.

Le fatture relative ai corrispettivi per il mancato rispetto dei livelli di qualità del servizio di metering nei confronti dei soggetti responsabili sono emesse dal Trasportatore entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. In tutti i casi in cui il giorno 31 marzo cada di sabato, domenica o in giorno festivo, il termine di emissione delle fatture viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Entro il medesimo termine il dettaglio relativo alla determinazione dei quantitativi riportati in fattura viene reso disponibile attraverso il Portale Impianti di misura.

Il termine di pagamento è fissato a 60 giorni dalla data di emissione della fattura.

Nel caso in cui il giorno di scadenza cada di sabato, domenica o giorno festivo, il soggetto potrà provvedere al pagamento delle fatture entro il primo giorno lavorativo successivo.

In caso di ritardato pagamento di una fattura, l'intestatario dovrà corrispondere, sugli importi fatturati e non pagati entro i termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo, interessi determinati secondo quanto previsto al paragrafo 4.3.2 del Capitolo 18.

Il mancato rispetto di una scadenza di pagamento, come di seguito meglio precisato, costituisce causa di risoluzione anticipata dell'Accordo di Metering nonché comporta l'immediata attivazione, nelle opportune sedi, da parte del Trasportatore di ogni azione funzionale al recupero del credito.

Al verificarsi del mancato rispetto dell'obbligo di pagamento in relazione a un Punto di Consegna/Riconsegna, il Trasportatore ne fornisce avviso al Titolare dell'Impianto di misura e all'Utente, tramite una prima comunicazione scritta. Qualora entro il trentesimo giorno di calendario successivo alla data (compresa) di tale comunicazione il Titolare dell'Impianto non provveda al pagamento, il Trasportatore trasmette una seconda comunicazione unitamente al termine a decorrere dal quale sarà efficace l'eventuale risoluzione dell'Accordo laddove il pagamento non pervenga entro il quindicesimo giorno di calendario successivo alla data (compresa) della seconda comunicazione. Qualora il Titolare dell'Impianto di misura non provveda al pagamento entro tale termine l'Accordo di Metering si intenderà risolto con decorrenza dal termine ultimo di pagamento di cui sopra ai sensi del successivo paragrafo 11.1 con riferimento al medesimo Punto.

Per i casi in cui il Titolare dell'Impianto di misura sia soggetto diverso da quelli tenuti alla sottoscrizione dell'Accordo di Metering (i.e. Operatore Interconnesso), il Trasportatore darà evidenza all'Autorità dei casi di mancato rispetto della scadenza di pagamento.

Per la gestione di eventuali contestazioni da parte dell'intestatario della fattura circa l'importo fatturato si rimanda a quanto previsto per l'Utente al paragrafo 5 del Capitolo 18.

10) PROCEDURE DI COORDINAMENTO OPERATIVO

L'Impresa di Trasporto ha diritto ad accedere all'impianto di misura laddove:

1. sia Titolare dell'Impianto di misura, al fine di esercitare le attività di competenza in quanto responsabile delle attività di metering, meter reading e monitoraggio;
2. non sia Titolare dell'Impianto di misura, al fine di effettuare le attività di competenza in qualità di responsabile delle attività di meter reading e monitoraggio e le attività di installazione e di manutenzione di eventuali apparecchiature di sua proprietà.

Le modalità di accesso dell'Impresa di Trasporto all'Impianto di misura sono precisate nella "Procedura di accesso agli impianti di misura" resa disponibile sul sito internet del Trasportatore, che riporta le informazioni necessarie a garantire che l'accesso all'Impianto di misura e che gli interventi sulle apparecchiature di misura da parte dell'Impresa di Trasporto avvengano in sicurezza e secondo le norme applicabili; tali informazioni devono essere trasmesse all'Impresa di Trasporto dal Titolare dell'Impianto di misura ovvero dal Cliente Finale /Operatore Interconnesso nel caso in

cui il Trasportatore sia Titolare dell'Impianto di misura secondo quanto precisato nelle suddetta Procedura.

Il Titolare dell'Impianto di misura ovvero, nel caso in cui l'Impianto di Misura sia stato acquisito dall'Impresa di Trasporto, il Cliente Finale/Impresa di Distribuzione è tenuto a garantire l'accesso al Trasportatore, nonché ad assicurare a tal fine la propria collaborazione.

I medesimi soggetti sono tenuti a garantire l'adeguata manutenzione degli Impianti di misura e degli apparati funzionali alla misura (quali ad esempio sistema di filtraggio e impianto di riduzione), nonché ad adoperarsi per evitare il danneggiamento di eventuali apparati e strumenti di misura di proprietà dell'Impresa di Trasporto.

L'Impresa di Trasporto pianifica le proprie attività e adotta modalità di intervento che consentano di ridurre al minimo l'interruzione dei flussi di gas nonché le interferenze con le attività degli impianti cui l'Impianto di misura è asservito. A tal fine l'Impresa di Trasporto si coordina con il Titolare dell'Impianto di misura ovvero con il Cliente Finale/Operatore Interconnesso, comunicando le proprie necessità di accesso e di intervento secondo quanto previsto nella "Procedura di accesso agli impianti di misura".

Il Titolare dell'Impianto di misura (ove soggetto diverso dall'Impresa di Trasporto) fornisce conferma all'Impresa di Trasporto dell'effettuazione di ciascuna delle attività previste dal Piano di Manutenzione relativo al proprio impianto, trasmesso secondo quanto previsto al paragrafo 3.2 dell'Allegato 10/B al Codice di Rete, con almeno 15 giorni di anticipo, al fine di consentire all'Impresa di Trasporto di parteciparvi in contraddittorio.

Il mancato rispetto dei predetti obblighi da parte del Titolare dell'Impianto di misura comporta - previa diffida - la risoluzione dell'Accordo di Metering con le conseguenze di cui al successivo paragrafo 11. Nei casi in cui il Titolare dell'impianto di misura sia l'Impresa di Trasporto il mancato rispetto dei predetti obblighi da parte del Cliente Finale/ Operatore Interconnesso, comporta le conseguenze previste nel caso di mancato rispetto degli impegni di cui al Contratto di Cessione previsti al paragrafo 12.

Per i casi in cui il Titolare dell'Impianto di misura sia soggetto diverso da quelli tenuti alla sottoscrizione dell'Accordo di Metering (i.e. Operatore Interconnesso), il Trasportatore darà evidenza all'Autorità dei casi di mancato rispetto dei predetti obblighi.

In tutti i casi, ove i soggetti di cui sopra impediscano o ostacolino l'esercizio da parte del Trasportatore delle attività di metering, meter reading e monitoraggio, il Trasportatore ne darà comunicazioni all'Autorità.

11) RUOLI, DIRITTI E RESPONSABILITA' DELLE PARTI

Il presente paragrafo descrive ruoli, responsabilità e diritti delle parti coinvolte nelle attività relative alla misura del gas. Il Trasportatore, l'Utente, il Titolare dell'Impianto di misura ovvero, nel caso l'Impianto di misura sia stato acquisito dall'Impresa di

Trasporto, il Cliente Finale / Operatore Interconnesso, riconoscono espressamente ed accettano tali ruoli, diritti e responsabilità e si impegnano al loro rispetto.

I predetti soggetti sono tenuti a rispettare, per quanto di competenza, le disposizioni del presente Capitolo del Codice di Rete nonché di ogni disposizione normativa o regolatoria formalizzando il proprio impegno secondo le seguenti modalità:

- 1) mediante sottoscrizione dell'Accordo di Metering di cui al paragrafo 5, per i Titolari dell'Impianto di misura i cui impianti di consumo o di produzione sono direttamente connessi alla rete di trasporto;
- 2) mediante sottoscrizione del Contratto di Cessione, per i Clienti Finali/Imprese di Distribuzione, nei casi in cui l'Impianto di misura sia stato acquisito dall'Impresa di Trasporto;
- 3) mediante accordi operativi di coordinamento per gli Operatori Interconnessi, fermo restando che con riferimento ai predetti soggetti, anche a prescindere da un'espressa accettazione o altre formalità da parte del Titolare dell'Impianto di misura troveranno comunque applicazione le pertinenti clausole del Codice di Rete in quanto attuative della regolazione vigente.

In particolare, il Trasportatore, l'Utente, il Titolare dell'Impianto e, nel caso l'Impianto di Misura sia stato acquisito dall'Impresa di Trasporto, il Cliente Finale / Operatore Interconnesso riconoscono che:

- il Titolare dell'Impianto di misura è responsabile dell'erogazione dell'attività di metering presso l'impianto nella propria titolarità nei termini di cui al paragrafo 6.1;
- il Trasportatore è responsabile dell'erogazione dell'attività di meter reading sul perimetro della propria rete nei termini di cui al paragrafo 6.2;
- il Trasportatore, in relazione agli Impianti di misura connessi alla propria rete, è responsabile del monitoraggio dell'ottemperanza alle proprie responsabilità da parte dei Titolari degli Impianti di misura, nei termini di cui al paragrafo 12, del rispetto dei requisiti minimi e ottimali e degli standard di qualità di cui ai paragrafi 5 e 7 e, in caso di mancato rispetto degli stessi, applica i corrispettivi di cui al paragrafo 8 ovvero effettua opportuna segnalazione all'Autorità;
- Snam Rete Gas, in quanto Impresa Maggiore di Trasporto, al fine di verificare l'attività di misura sull'intero perimetro del trasporto, effettua le Ispezioni in loco a campione di cui al paragrafo 12.3 anche su Impianti di misura connessi alle reti delle Imprese di Trasporto terze.

Il responsabile del metering, al fine di consentire al Trasportatore di ottemperare alle proprie responsabilità in relazione alle attività di meter reading e monitoraggio, trasmette a quest'ultimo la documentazione di cui al paragrafo 3 dell'Allegato 10/B al Codice di Rete con le modalità e frequenze ivi indicate.

Il responsabile del metering in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di servizio di cui al paragrafo 7, è tenuto a corrispondere gli importi fatturati a suo carico nei termini e con le modalità di cui al paragrafo 9.

Il responsabile dell'attività di meter reading, in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di cui al paragrafo 3.4 del Capitolo 13, per cause imputabili a lui medesimo, corrisponde gli indennizzi automatici di cui al suddetto paragrafo.

L'Utente e il Titolare dell'Impianto accettano espressamente che il Trasportatore possa segnalare all'Autorità i casi in cui il Titolare dell'Impianto di misura risulti inadempiente rispetto alle proprie responsabilità come precisate al paragrafo 6.1, ovvero eserciti il metering con livelli di servizio reiteratamente inadeguati rispetto agli standard di cui al paragrafo 7.

L'Utente e il Trasportatore, in quanto parti coinvolte nelle transazioni commerciali aventi luogo presso l'Impianto di misura, hanno diritto a presenziare, in contraddittorio²⁹ con il Titolare dell'Impianto, a tutte le operazioni svolte presso l'Impianto di misura stesso aventi impatto sui dati di misura rilevati. Le modalità operative dell'esercizio di tale diritto dovranno essere concordate tra le parti secondo quanto previsto nel precedente paragrafo 10.

Il Trasportatore, in qualità di responsabile del meter reading, provvede a segnalare al Titolare dell'Impianto di misura il riscontro di eventuali anomalie e/o guasti ovvero non adeguata manutenzione che interessino l'Impianto di misura - comprese le apparecchiature di trasmissione del dato - e conseguenti casi di mancata, ritardata, errata, incompleta o non aggiornata comunicazione dei dati di misura da parte dello stesso Titolare dell'Impianto di misura, e non risponde della veridicità e dell'accuratezza dei dati di misura ivi prodotti, riservandosi di utilizzare il migliore dato sostitutivo disponibile, secondo quanto indicato al paragrafo 3 nell'Allegato 10/A, nonché ad applicare quanto previsto al paragrafo 1.1.1 del Capitolo 9 ai fini della messa a disposizione delle informazioni all'Utente.

11.1) Risoluzione anticipata dell'Accordo di Metering - Altre disposizioni

11.1.1) Cause

L'Accordo di Metering, oltre che per le cause previste dalla legge, può essere risolto in via anticipata dal Trasportatore, rispetto alla propria scadenza naturale, e/o non essere oggetto di rinnovo mediante invio di comunicazione scritta al Titolare dell'Impianto di misura, ai sensi dell'Articolo 1456 del Codice Civile, con copia per conoscenza all'Autorità e al relativo Utente titolare di capacità presso il Punto di Consegna/Riconsegna, nei seguenti casi:

1. mancato rispetto degli obblighi relativi all'accesso dell'Impresa di trasporto all'Impianto di misura di cui al precedente paragrafo 10
2. procedura concorsuale a carico del Titolare dell'impianto di misura;
3. mancato pagamento;
4. utilizzo improprio del sistema informativo Portale Impianti di Misura;
5. tutti gli altri casi, ivi compresi i casi specificati nel presente Codice di Rete, in cui la risoluzione dell'Accordo di Metering sia prevista come conseguenza del

²⁹ Ai fini del presente Codice di Rete per contraddittorio si intende l'effettuazione delle attività soggette a constatazione e controllo delle parti interessate.

mancato rispetto di taluno degli impegni assunti dal Titolare dell'Impianto di misura con la sottoscrizione dell'Accordo medesimo.

Fatto salvo quanto di seguito precisato, in caso di risoluzione dell'Accordo di Metering:

- l'Accordo di Metering si intende risolto anticipatamente anche solo parzialmente laddove le circostanze che conducono alla risoluzione siano riferibili solo ad alcuni dei Punti di Consegna/Riconsegna;
- l'Utente titolare di capacità di trasporto presso il Punto di Consegna/Riconsegna non potrà usufruire del servizio di trasporto secondo quanto previsto al Capitolo 5;
- il Trasportatore provvede ad avviare la procedura di chiusura del Punto di Consegna/Riconsegna secondo i termini e le modalità previsti al Capitolo 6.

1. Mancato rispetto degli obblighi relativi all'accesso dell'Impresa di trasporto all'Impianto di misura

Qualora il Titolare dell'Impianto di misura non rispetti gli obblighi relativi all'accesso all'Impianto di misura da parte dell'Impresa di Trasporto come indicati nel precedente paragrafo 10 presso un Punto di Consegna/Riconsegna, l'Impresa di Trasporto ne fornisce avviso al Titolare dell'Impianto medesimo, tramite comunicazione scritta, unitamente al termine a decorrere dal quale sarà efficace l'eventuale risoluzione dell'Accordo di Metering laddove il Titolare dell'Impianto non provveda al ripristino del rispetto dell'obbligo entro il trentesimo giorno di calendario successivo alla data (compresa) della suddetta comunicazione.

Decorso tale termine senza che il Titolare dell'Impianto abbia provveduto al necessario ripristino del rispetto dell'obbligo, l'Accordo di Metering con riferimento al medesimo Punto di Consegna/Riconsegna si intenderà risolto con decorrenza dal termine ultimo di ripristino.

2. Procedura concorsuale

L'assoggettamento del Titolare dell'Impianto di misura ad una qualsiasi procedura concorsuale, sia essa giudiziale, amministrativa o volontaria, costituirà titolo per la risoluzione contrattuale da parte del Trasportatore, fatto salvo il subentro nell'Accordo di Metering da parte dell'organo concorsuale ai sensi di legge.

3. Mancato pagamento

In caso di inadempimento da parte del Titolare dell'Impianto di misura dell'obbligazione di pagamento di importi maturati a qualsiasi titolo in relazione a un Punto di Consegna/Riconsegna a favore del Trasportatore in dipendenza dell'esecuzione dell'Accordo di Metering, secondo quanto previsto al precedente paragrafo 9, e riferiti anche ad una sola fattura, il Trasportatore ne fornisce avviso al Titolare dell'Impianto medesimo, tramite una prima comunicazione scritta. Qualora entro il trentesimo giorno di calendario successivo alla data (compresa) di tale comunicazione il Titolare dell'Impianto non provveda al pagamento, il Trasportatore trasmette una seconda comunicazione unitamente al termine a decorrere dal quale sarà efficace l'eventuale risoluzione dell'Accordo laddove il pagamento non pervenga entro il quindicesimo giorno di calendario successivo alla data (compresa) della seconda comunicazione.

Decorso tale termine senza che il Titolare dell'Impianto abbia provveduto al pagamento, fatto salvo ogni altro rimedio previsto dalla legge, dal Codice di Rete e dell'Accordo di Metering, l'Accordo di Metering stesso si intenderà risolto con riferimento al medesimo Punto con decorrenza dal termine ultimo di pagamento di cui sopra.

4. Utilizzo improprio del sistema informativo Portale Impianti di Misura

Il prolungato utilizzo improprio del sistema informativo Portale Impianti di Misura da parte del Titolare dell'Impianto di misura, che risulti di grave pregiudizio alla corretta funzionalità del sistema stesso, costituirà motivo di risoluzione anticipata dell'Accordo di Metering, con obbligo di risarcimento di tutti i danni causati al Trasportatore e alle altre parti interessate.

Laddove l'utilizzo improprio del sistema informativo si concretizzi nell'inserimento di documentazione non veritiera o incompleta, il Trasportatore ne fornisce avviso al Titolare dell'Impianto medesimo, tramite comunicazione scritta, unitamente al termine a decorrere dal quale sarà efficace l'eventuale risoluzione dell'Accordo laddove il Titolare dell'Impianto non provveda alla trasmissione della documentazione completa entro il trentesimo giorno di calendario successivo alla data (compresa) della suddetta comunicazione.

Decorso tale termine senza che il Titolare dell'Impianto abbia provveduto alla trasmissione della documentazione completa, l'Accordo di Metering si intenderà risolto con decorrenza dal termine ultimo per la trasmissione.

11.1.2) *Importi maturati*

In tutti i casi di risoluzione contrattuale previsti nel presente paragrafo, il Titolare dell'impianto di misura interessato sarà comunque tenuto a corrispondere al Trasportatore tutti gli importi effettivamente maturati, a qualunque titolo, fino alla data di risoluzione dell'Accordo di Metering.

11.2) **Forza maggiore - Risoluzione delle controversie**

Con riferimento alla Forza Maggiore e alla risoluzione delle controversie si rimanda a alle previsioni del capitolo 19 che, in quanto applicabili e salvo quanto previsto dall'Accordo di Metering, trovano applicazione in relazione al medesimo accordo.

12) **MONITORAGGIO DEI REQUISITI E DEL RISPETTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ**

L'Impresa di Trasporto, in relazione agli Impianti di misura della propria rete, è tenuta a svolgere, con le modalità precisate nel seguito del presente paragrafo, il monitoraggio dei seguenti aspetti:

- conformità alla normativa vigente applicabile della progettazione, realizzazione, adeguamento ove previsto e del collaudo dell'Impianto e delle relative apparecchiature;
- rispetto da parte del Titolare dell'Impianto dei requisiti impiantistici, prestazionali e manutentivi di cui al paragrafo 5.2;
- rispetto dei livelli di servizio di cui al paragrafo 7.1;
- veridicità delle informazioni fornite dal Titolare dell'Impianto e del corretto funzionamento degli Impianti di misura attraverso ispezioni in loco.

L'Impresa di Trasporto rende disponibili al Titolare dell'Impianto di misura gli esiti dell'attività di monitoraggio attraverso il "Portale Impianti di Misura" unitamente ai documenti trasmessi dallo stesso Titolare dell'Impianto. In particolare, sono resi disponibili entro il 31 marzo di ogni anno con riferimento all'anno precedente:

- la documentazione attestante le caratteristiche dell'Impianto di misura e il relativo attestato di conformità trasmessi dal Titolare dell'Impianto di misura, nonché l'esito delle verifiche effettuate dall'impresa di Trasporto in relazione alla conformità dell'Impianto alla normativa pro tempore vigente e all'adozione dei requisiti minimi e ottimali;
- il Piano di Manutenzione trasmesso dal Titolare dell'Impianto di misura secondo le tempistiche di cui al paragrafo 3.3 dell'Allegato 10/B al Codice di Rete, e la documentazione attestante le attività manutentive effettuate nonché l'esito delle verifiche documentali in relazione alla conformità del Piano di Manutenzione alla normativa vigente e al suo effettivo adempimento.
- il livello di servizio erogato dal Titolare dell'Impianto di misura in relazione a ciascun indicatore di cui al paragrafo 7.1³⁰, con indicazione degli eventuali importi economici previsti a suo carico in caso di mancato rispetto dei livelli di servizio minimi.

In caso di mancata o incompleta trasmissione della documentazione prevista da parte del Titolare dell'Impianto di misura, l'Impresa di Trasporto provvede altresì a comunicargli l'inadempienza attraverso i medesimi sistemi informativi e ad effettuare opportuna segnalazione all'Autorità.

Il Trasportatore fornisce altresì opportuna informativa all'Autorità, con riferimento ai casi di reiterato esercizio dell'attività di metering al di sotto dei livelli di servizio di cui al precedente paragrafo 7.1, circa le eventuali inadempienze o non conformità riscontrate e delle possibili azioni conseguenti, inclusa la necessità di valutare la duplicazione dell'Impianto di misura, anche ai fini di quanto previsto al comma 14.2 della RMTG, nell'ambito del "Rapporto sugli esiti del monitoraggio" di cui al comma 21.1 della RMTG.

Limitatamente ai casi in cui rilevi il mancato rispetto delle previsioni relative alla conformità impiantistica, il Trasportatore provvede altresì ad effettuare opportuna segnalazione all'Autorità nonché, ove ne ricorrano i presupposti, alla risoluzione dell'Accordo di Metering.

12.1) Monitoraggio della conformità dell'impianto e del rispetto dei requisiti

La conformità degli Impianti di misura alla normativa tecnica pro tempore vigente e il rispetto dei requisiti minimi e ottimali impiantistici, prestazionali e manutentivi di cui al paragrafo 5.2 è valutata dall'Impresa di Trasporto sulla base della documentazione fornita dal Titolare dell'impianto di cui al paragrafo 3 dell'Allegato 10/B e tenuto conto dei soli requisiti in concreto applicabili a ciascun Impianto di Misura.

Il rispetto dei requisiti manutentivi è valutato dall'Impresa di Trasporto verificando:

³⁰ L'andamento provvisorio degli indicatori è altresì reso disponibile dall'Impresa di Trasporto nel corso dell'anno con cadenza almeno trimestrale.

- (i) la rispondenza del Piano di Manutenzione alle prescrizioni normative in tema di manutenzione, richiedendo al Titolare dell’Impianto di misura una revisione del Piano stesso in caso di eventuale non conformità;
- (ii) il rispetto del Piano di Manutenzione, attraverso la verifica dell’effettuazione delle attività previste sulla base delle informazioni e della documentazione ricevute.

La mancata o incompleta trasmissione secondo le modalità e le tempistiche di cui all’allegato 10/B delle informazioni e dei documenti necessari all’accertamento documentale è equiparata al mancato rispetto dei requisiti minimi di cui al paragrafo 5.2 e comporta l’applicazione dei corrispettivi per il mancato rispetto dei livelli di qualità in misura maggiorata del 30%.

Per gli Impianti di misura di nuova realizzazione, ovvero soggetti a modifiche sostanziali, l’esito positivo della verifica sulla conformità impiantistica alla normativa pro tempore vigente è condizione necessaria per l’apertura, ovvero riapertura, del Punto di Consegna/Riconsegna cui sono asserviti.

In tali casi:

- l’Impresa di Trasporto comunica l’esito della verifica documentale di conformità impiantistica attraverso la Lettera di Presa Visione nella quale sono segnalate eventuali difformità;
- in fase di apertura/riapertura del Punto di Consegna/Riconsegna, la rispondenza dell’Impianto di misura a quanto previsto dal progetto, nonché a quanto indicato nella Lettera di Presa Visione, è verificata tramite sopralluogo presso l’Impianto stesso da parte del personale del Trasportatore, in occasione del quale viene redatto il Verbale di verifica di attivazione come meglio descritto all’Allegato 10/B.

12.2) Monitoraggio del rispetto dei livelli di servizio

Il Trasportatore verifica la disponibilità e l’affidabilità dei dati di misura relativi alla quantità e alla qualità del gas in relazione agli Impianti di misura allacciati alla propria rete di metanodotti - compresi quelli nella propria titolarità - acquisiti da remoto mediante telelettura e secondo quanto previsto dal Protocollo dei Flussi Informativi, ovvero rilevati in campo ove il dato risultasse non acquisibile mediante telelettura, effettuando le analisi di cui al paragrafo 3 dell’Allegato 10/A, anche alla luce delle segnalazioni diagnostiche fornite dalle apparecchiature.

Il rispetto dei livelli di servizio di cui al paragrafo 7.1 è monitorato dall’Impresa di Trasporto sulla base dei dati acquisiti con riferimento ai medesimi Impianti di misura.

Il Titolare dell’Impianto ha facoltà di chiedere chiarimenti all’Impresa di Trasporto in relazione ai livelli di servizio resi disponibili attraverso il Portale Impianti di Misura, anche nel corso dell’anno, secondo le modalità ivi indicate.

In caso di mancato rispetto degli standard di qualità del servizio sugli Impianti di misura connessi alla propria rete di metanodotti, l’Impresa di Trasporto applica i corrispettivi di cui al paragrafo 8 mediante fatturazione diretta al Titolare dell’Impianto.

12.3) Ispezioni in loco a campione

L'Impresa di Trasporto ha facoltà di effettuare Ispezioni in loco a campione sugli Impianti di misura connessi alla propria rete di metanodotti, al fine di verificare la veridicità delle informazioni e della documentazione fornita dal Titolare dell'Impianto, nonché constatare il corretto funzionamento dell'Impianto di misura mediante le operazioni di ispezione di cui alla Tabella 3 del paragrafo 5.2.

Snam Rete Gas, in qualità di Impresa Maggiore di Trasporto, ai sensi della Deliberazione 512/2021/R/gas, ha inoltre facoltà di effettuare Ispezioni in loco a campione sugli impianti di misura connessi alle reti di Imprese di Trasporto terze. A tal fine, Snam Rete Gas utilizza la documentazione e le informazioni rese disponibili dal Titolare dell'Impianto di misura, attraverso le funzionalità del "Portale Impianti di Misura", ovvero dalle Imprese di Trasporto terze e da queste ultime verificate, relative alla dotazione impiantistica e alla manutenzione effettuata sull'Impianto di misura.

Snam Rete Gas inoltre ha facoltà di chiedere al Titolare dell'Impianto di misura di eseguire la verifica di taratura /accuratezza a sua cura e sostenendone altresì i costi in caso ne venga riscontrato un funzionamento anomalo; in caso contrario il Titolare dell'Impianto di misura ha facoltà di chiedere il rimborso di tali costi a Snam Rete Gas.

Nel caso in cui non fosse possibile effettuare l'Ispezione per motivi dipendenti dal Titolare dell'impianto di misura (e.g. negato accesso alla cabina), Snam Rete Gas provvederà ad effettuare opportuna segnalazione all'Autorità affinché la stessa possa esercitare i propri poteri ispettivi ove ritenuto necessario e, ove ne ricorrano i presupposti, alla discatura del Punto di Consegn/Riconsegna come descritto al paragrafo 10.

Snam Rete Gas provvede a comunicare al Titolare dell'Impianto di misura gli esiti dell'Ispezione in loco attraverso il Portale Impianti di Misura.

Laddove, in esito all'Ispezione, risulti la non veridicità delle informazioni fornite dal responsabile del metering relativamente al rispetto dei requisiti minimi e ottimali:

- i corrispettivi economici previsti in caso di mancato rispetto dei livelli di servizio di cui al paragrafo 8 saranno maggiorati del 50% con riferimento al periodo per cui la dichiarazione sia risultata mendace/errata;
- il Titolare dell'Impianto dovrà fornire la documentazione corretta entro il termine di cui al paragrafo 11.1.1 "Utilizzo improprio del sistema informativo Portale Impianti di Misura" al Trasportatore che, in mancanza, provvederà alla risoluzione dell'Accordo di Metering.

13) CESSIONE DELL'IMPIANTO DI MISURA

Il Titolare dell'Impianto di misura presso un Punto di Riconsegna direttamente interconnesso alla rete di trasporto del Trasportatore ha facoltà di cederne la titolarità al Trasportatore medesimo secondo le modalità e le condizioni di seguito riportate.

Il Titolare dell'Impianto di misura che voglia avvalersi della facoltà di cui al presente paragrafo può presentare, in qualsiasi momento, apposita richiesta scritta mediante il modulo disponibile sul sito internet del Trasportatore, attraverso il Portale Impianti di Misura. La richiesta dovrà essere corredata delle informazioni e dei documenti ivi indicati.

In caso di mancanza o di incompletezza delle informazioni e/o dei documenti indicati, la richiesta sarà considerata inammissibile e il Trasportatore non vi darà seguito fintanto che il Titolare dell'Impianto di misura non provvederà ad integrarla opportunamente.

Entro 6 mesi dalla ricezione della richiesta, il Trasportatore verificherà, sulla base della documentazione ricevuta, la sussistenza di eventuali elementi ostativi all'acquisizione dell'impianto, quali:

- l'impossibilità di accedere e condurre l'Impianto di misura in sicurezza ai sensi delle norme di legge, ovvero di esercire l'Impianto a causa di interferenze con altre attività, nonché
- l'indisponibilità dei titoli di proprietà dell'Impianto di misura.

Il Trasportatore comunicherà gli esiti della verifica al Titolare dell'Impianto, e in caso di esito positivo, trasmetterà la proposta di Contratto di Cessione, riportante la quantificazione del prezzo di cessione operata sulla base delle informazioni rese in sede di richiesta, la costituzione di un diritto, sempre opponibile a terzi³¹, per accedere all'Impianto di misura nonché una previsione delle tempistiche entro le quali la cessione sarà formalizzata.

Il format del Contratto di Cessione è disponibile sul sito Internet del Trasportatore.

In coerenza con quanto previsto dalla regolazione pro tempore vigente, il prezzo di cessione è definito liberamente tra le parti sulla base delle caratteristiche e dello stato dell'Impianto di misura anche tenuto conto di quanto riconosciuto tariffariamente al Trasportatore. La definizione di comune accordo del prezzo di cessione è condizione preliminare e necessaria per la sottoscrizione del Contratto di Cessione.

Le tempistiche necessarie al perfezionamento del Contratto di Cessione e al relativo passaggio di proprietà dell'Impianto di misura sono individuate dal Trasportatore tenuto conto dello svolgimento delle seguenti attività:

- valutazione mediante sopralluogo dello stato dell'Impianto di misura e di eventuali elementi non desumibili dalla documentazione resa disponibile da Titolare dell'Impianto di misura;
- effettuazione degli adempimenti amministrativi/burocratici per il passaggio di proprietà dell'Impianto di misura (e.g. disponibilità somme, atto notarile, etc.);
- eventuali adeguamenti a cura e carico della parte cedente (e.g. adeguamento quadro elettrico alle esigenze del Trasportatore);
- progettazione e realizzazione da parte del Trasportatore degli interventi di adeguamento ritenuti necessari.

Il passaggio di proprietà dell'Impianto di misura al Trasportatore decorre dalla sottoscrizione del verbale di presa in possesso dell'impianto.

³¹ Verrà costituito un diritto di servitù. Ove ciò non sia giuridicamente possibile verrà verificata la percorribilità di soluzioni alternative che forniscano comunque un equiparabile grado di tutela del diritto di accesso.

Eventuali elementi ostativi alla cessione dell'impianto, non riscontrabili mediante verifica documentale, riscontrati da parte del Trasportatore nel corso del sopralluogo presso l'Impianto di misura comporteranno la mancata finalizzazione del Contratto di Cessione che di norma viene sottoscritto a valle dell'effettuazione del sopralluogo. Laddove le parti sottoscrivano il Contratto di Cessione prima dell'effettuazione del sopralluogo l'efficacia dello stesso potrà essere condizionata dall'esito del sopralluogo medesimo.

Laddove nulla osti alla cessione dell'impianto e a seguito del perfezionamento della stessa, il Trasportatore subentrerà al soggetto cedente nell'esercizio dell'attività di metering in qualità di nuovo Titolare dell'Impianto di misura.

Con la sottoscrizione del Contratto di Cessione la parte cedente si impegna a:

- a. svolgere l'attività di metering, nel rispetto delle disposizioni del Codice di Rete in tema di misura del gas, fino al perfezionamento dell'effettivo trasferimento della proprietà dell'Impianto di misura al Trasportatore;
- b. accettare le modalità di erogazione dei servizi di metering e meter reading da parte del Trasportatore, di cui al paragrafo 6 del presente Capitolo, in relazione all'Impianto di misura oggetto di cessione;
- c. garantire che il Trasportatore possa accedere all'Impianto di misura e prestare la propria collaborazione per la gestione e manutenzione dell'impianto secondo le disposizioni di cui al paragrafo 10;
- d. dichiarare le caratteristiche degli impianti di utenza, cui l'Impianto di misura oggetto di cessione è asservito, indicando le esigenze dei medesimi in termini di utilizzo del gas, come indicato nel Contratto (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo portate minime e massime, pressioni etc.), al fine di consentire al Trasportatore di verificare il corretto dimensionamento e funzionamento dell'Impianto di misura ed eventualmente procedere ai necessari adeguamenti;
- e. comunicare eventuali modifiche e/o cambi di destinazione d'uso degli impianti di utenza che comportino la variazione delle informazioni di cui alla precedente lettera d) in maniera tempestiva e comunque con un anticipo di almeno un anno dalla loro decorrenza, al fine di garantire al Trasportatore la possibilità di verificare l'adeguatezza dell'Impianto di misura oggetto di cessione alle nuove esigenze degli impianti di utenza cui è asservito e procedere con i necessari adeguamenti. Nel caso di un tempo di preavviso inferiore il Trasportatore non garantisce l'adeguamento tempestivo dell'Impianto di misura;
- f. concedere al Trasportatore di poter mantenere nei propri locali o aree, di norma corrispondenti ai locali o aree che ospitano l'Impianto di misura, l'Impianto di misura, a titolo gratuito, e mettere a disposizione l'energia elettrica per il funzionamento delle stesse apparecchiature di misura a fronte del riconoscimento di un importo una tantum;
- g. comunicare eventuali cessioni a soggetti terzi degli impianti di utenza cui è asservito l'Impianto di misura.

Il Trasportatore si impegna a sua volta a rispettare le previsioni inerenti al coordinamento operativo di cui al paragrafo 10, anche in relazione agli eventuali interventi di adeguamento degli Impianti di misura di cui alle precedenti lettere c) ed e).

Nel caso in cui il cedente non rispetti gli impegni di cui al Contratto di Cessione, il Trasportatore provvederà a segnalare all'Autorità tale evenienza ai fini di procedere con le opportune azioni nei confronti dello stesso, fino alla discatura del Punto di Riconsegna o alla duplicazione dell'Impianto di misura. Resta inteso che l'eventuale mancato rispetto dei livelli di qualità dell'attività di metering e meter reading derivante dall'inadempimento del cedente rispetto agli impegni di cui al Contratto di Cessione è considerato come causa esterna di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) della RMTG.

Nel caso in cui gli impianti di utenza cui la misura è asservita fossero ceduti ad un altro Cliente Finale/Impresa di Distribuzione, il nuovo proprietario di tali impianti di utenza, al fine di usufruire del servizio di metering erogato dal Trasportatore, è tenuto a sottoscrivere apposito accordo di accettazione delle disposizioni di cui ai precedenti punti da b) a g). In caso di mancata sottoscrizione dell'accordo o di mancato rispetto degli impegni di cui allo stesso accordo si applica quanto previsto nel caso di mancato rispetto degli impegni di cui al Contratto di Cessione.

La messa a disposizione dei dati generati dall'Impianto di misura è effettuata con le modalità precisate al paragrafo 5 dell'Allegato 10/A.

ALLEGATO 13/A

STANDARD DI QUALITA' DEL SERVIZIO

a) Qualità commerciale del servizio:

Area	Termini soggetti a standard garantiti	Standard garantiti
Programmazione degli Interventi Manutentivi (capitolo 14)	Termine entro il quale Snam Rete Gas comunica il piano mensile degli interventi previsti per il mese M.	Entro il giorno 15 (o primo giorno lavorativo successivo in caso di sabato o domenica) del mese M-2.
Programmazione degli Interventi Manutentivi (capitolo 14)	Termine entro il quale Snam Rete Gas comunica il piano mensile definitivo degli interventi previsti per il mese M.	Entro il giorno 1 (o primo giorno lavorativo successivo in caso di sabato o domenica) del mese M-1
Contabilità del gas trasportato nel mese (capitolo 9)	Termine entro il quale Snam Rete Gas rende disponibile la contabilità del gas trasportato nel mese M.	Entro il giorno 28 del mese M+1 (o primo giorno lavorativo successivo in caso di sabato o domenica)
Realizzazione e gestione dei Punti di Consegna da produzioni di biometano (capitolo 6)	Termine entro il quale Snam Rete Gas invia l'offerta di allacciamento per la realizzazione di nuovi punti.	Entro 85 giorni lavorativi dalla data di perfezionamento della richiesta di connessione ¹

b) Livelli specifici di qualità commerciale del servizio:

Area	Termini soggetti a standard garantiti	Standard specifici
Trasferimenti di capacità (capitolo 7)	Termine per la comunicazione agli Utenti, da parte di Snam Rete Gas, di documentazione irricevibile per il trasferimento di capacità.	Entro 1 giorno lavorativo ²
Contabilità del gas trasportato nel mese (capitolo 9)	Termine entro il quale Snam Rete Gas risponde a richieste di revisione della contabilità del gas trasportato.	Entro 2 giorni lavorativi
Contabilità del gas trasportato relativa a sessioni di aggiustamento (capitolo 9)	Termine entro il quale Snam Rete Gas risponde a richieste di revisione della contabilità del gas trasportato relative a sessioni di aggiustamento.	Entro 5 giorni lavorativi
Realizzazione e gestione dei Punti di Consegna e Riconsegna (capitolo 6)	Termine entro il quale Snam Rete Gas invia l'offerta di allacciamento per la realizzazione di nuovi punti o per il potenziamento di punti esistenti. ³	Entro 40 giorni lavorativi ⁴

¹ Tale termine è ridotto del numero di giorni lavorativi di cui al par. 1.1.4 del Capitolo 6 nei casi ivi precisati.

² Ai sensi del Secondo quanto indicato al Capitolo 7, la comunicazione è effettuata attraverso i sistemi informativi in tempo reale

³ Fatta eccezione per Esclusi i Punti di Consegna da produzioni di biometano.

⁴ Il computo decorre dalla data di sottoscrizione del verbale per la definizione del Punto di Consegna/Riconsegna



Qualità del Servizio (capitolo 13)	Tempo entro il quale Snam Rete Gas risponde a richieste relative a reclami scritti.	Entro 20 giorni lavorativi
Qualità del Servizio (capitolo 13)	Termine entro il quale Snam Rete Gas risponde a richieste scritte di cui alla lettera g) del Capitolo 13.	Entro 5+15 giorni lavorativi
Ripristino di un applicativo informatico a seguito di un malfunzionamento (capitolo 4)	Termine entro il quale Snam Rete gas ripristina un applicativo informatico a seguito di un malfunzionamento.	Entro 6 ore

c) Continuità del servizio

Area	Termini soggetti a standard garantiti	Standard garantiti
Manutenzioni presso i Punti di Entrata RN (capitolo 14)	Interventi manutentivi che impattano sulla capacità disponibile	Numero massimo di giorni annui di interruzione/riduzione (giorni equivalenti a capacità intera) previsti al paragrafo 3.3 del Capitolo 14

d) Livelli specifici di continuità del servizio

Area	Termini soggetti a standard garantiti	Standard garantiti
Manutenzioni presso i Punti di Riconsegna (capitolo 14)	Interventi manutentivi che impattano sulla capacità disponibile	Numero massimo di giorni annui di interruzione/riduzione (giorni equivalenti a capacità intera) a seguito di interventi manutentivi, di cui al Capitolo 13, paragrafo 3.2 lettera b), che coinvolgono un Punto di Riconsegna, pari a 3 giorni.
Manutenzioni presso i Punti di Riconsegna (capitolo 14) e Gestione delle Emergenze di servizio (capitolo 21)	Interruzioni senza preavviso o derivate da emergenze di servizio	Numero massimo di interruzioni annue che coinvolgono un Punto di Riconsegna, di cui al Capitolo 13, paragrafo 3.2 lettera a) pari a 0.

e) Livelli specifici di qualità per l'attività di meter reading

Area	Termini soggetti a standard garantiti	Standard specifici
Verifica del verbale di misura (allegato 10/A)	Termine entro il quale Snam Rete Gas risponde a richieste scritte di verifica del verbale di misura.	Entro 10 giorni lavorativi
Rimissione del verbale di misura per	Termine entro il quale Snam Rete Gas rende disponibile il verbale di misura corretto a seguito di una	Entro 15 giorni lavorativi



errori/anomalie (allegato 10/A)	richiesta scritta di verifica del verbale.	
Disponibilità dei dati pubblicati a favore dell'Utente/Cliente Finale (capitolo 9)	Percentuale minima di disponibilità mensile dei dati oggetto di pubblicazione a favore dell'Utente/Cliente Finale da parte dell'Impresa di Trasporto	96%
Determinazione della qualità del gas trasportato (capitoli 11)	Percentuale minima di disponibilità mensile delle misure orarie del PCS del gas naturale considerando un'eventuale AOP alternativa individuata ai sensi della "Metodologia relativa alle Aree Omogenee di Prelievo".	96%

ESIGENZE INFORMATIVE NELL'AMBITO DELLA PREVISIONE DELLA DOMANDA DI TRASPORTO

1) PREMESSA.....	2
2) LO SCENARIO DI TRASPORTO.....	2
2.1) MODELLI DI STIMA DELLA DOMANDA	2
2.2) LA RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI SULLA DOMANDA DI TRASPORTO	3



1) PREMESSA

Scopo del presente capitolo è quello di descrivere le azioni che Snam Rete Gas intende adottare per elaborare un quadro di riferimento pluriennale della domanda di trasporto, al fine di assicurare lo sviluppo efficiente delle proprie infrastrutture di trasporto nel medio/lungo periodo, ai sensi della normativa introdotta dal Decreto Legislativo n° 164/00, e predisporre i piani di realizzazione di nuova capacità e di potenziamento della rete di trasporto, come previsto dalla Delibera n° 137/02.

Le Imprese di Trasporto pianificano e realizzano lo sviluppo della propria rete coerentemente con i medesimi obiettivi a livello di sistema nazionale del gas, adempiendo così gli obblighi volti ad assicurare “la sicurezza, l’affidabilità, l’efficienza e il minor costo del servizio e degli approvvigionamenti” (Articolo 8.6 del Decreto Legislativo).

Per la definizione di tale quadro di riferimento, Snam Rete Gas si avvale in primo luogo delle informazioni contenute nei contratti legati ai conferimenti di capacità, in particolare quelli pluriennali, e/o nei contratti per la realizzazione di nuovi allacciamenti ai Punti di Riconsegna.

Le informazioni necessarie alle previsioni circa l’utilizzo futuro della rete di trasporto – ai fini del suo dimensionamento – possono essere reperite anche attraverso altre fonti, quali la predisposizione di modelli d’analisi previsiva, condotta internamente dal Trasportatore, e la consultazione dei soggetti che hanno accesso al sistema gas, così da definire il fabbisogno di trasporto previsto nell’ambito temporale di riferimento.

2) LO SCENARIO DI TRASPORTO

I piani di potenziamento su base quinquennale e decennale vengono predisposti da Snam Rete Gas sulla base di uno scenario che descrive i quantitativi di gas che saranno immessi e prelevati dal sistema, individuando il possibile andamento della domanda di trasporto di gas ai punti di ingresso e di uscita della rete di metanodotti del Trasportatore.

2.1) Modelli di stima della domanda

L’analisi relativa alla stima della domanda di trasporto, effettuata attraverso studi e modelli previsivi, prende in considerazione, ai fini dell’efficiente programmazione di sviluppo della rete nel medio/lungo periodo, una serie di fattori che ne influenzano la possibile evoluzione, quali:

- lo scenario macroeconomico nazionale ed internazionale;
- la politica ambientale nazionale ed internazionale;
- lo scenario evolutivo previsto nel settore energetico;
- il quadro demografico nazionale;
- lo sviluppo segmentato del mercato nazionale del gas;
- l’evoluzione del quadro normativo relativo al mercato elettrico e del gas;

- l'andamento storico dei consumi;
- gli effetti climatici.

Le informazioni di carattere generale possono essere sviluppate in forma coordinata con enti di ricerca nazionali ed internazionali specializzati; per altre informazioni specifiche il Trasportatore potrà avvalersi di quanto indicato all'Articolo 20.1 del Decreto Legislativo.

2.2) La raccolta delle informazioni sulla domanda di trasporto

Lo scenario di trasporto atteso può essere definito anche attraverso l'avvio di un processo di consultazione presso i soggetti che hanno accesso al sistema: ciò è conseguenza del nuovo assetto individuato attraverso il Decreto Legislativo n° 164/00, che ha introdotto la separazione tra attività di vendita e di trasporto di gas.

A tale scopo, possono essere individuati, quali principali fonti di informazione, soggetti quali:

- gli Utenti;
- i produttori di energia elettrica;
- i grandi clienti industriali;
- le Imprese di Distribuzione;
- i Produttori di gas (naturale e/o biometano);
- le Imprese di Rigassificazione;
- le Imprese di Trasporto nazionali ed internazionali dei sistemi interconnessi;
- le Imprese di Stoccaggio interconnesse
- il GSE.

Il processo di consultazione in oggetto è finalizzato alla raccolta dei dati previsionali relativi a:

- quantitativi di gas immessi in rete;
- prelevati dalla stessa;
- consumati dai Clienti Finali.

La raccolta dei dati previsionali presso i soggetti sopra indicati verrà effettuata attraverso un questionario informativo - il cui orizzonte temporale è definito in relazione agli obblighi informativi a carico di Snam Rete Gas ai sensi dell'Articolo 4 della Delibera - che sarà pubblicato sul sito Internet del Trasportatore, oltreché inviato direttamente ai soggetti interessati.

Le informazioni raccolte attraverso il questionario saranno trattate dal Trasportatore con assoluta riservatezza e non verranno divulgate a terzi se non in forma aggregata e rielaborata.

Le indicazioni fornite dagli Utenti e dagli altri soggetti coinvolti, aventi valore puramente informativo, non comportano alcuna forma di impegno per tali soggetti:

analogamente Snam Rete Gas non è in alcun modo vincolata all'utilizzo di tali informazioni nell'ambito della predisposizione dello scenario di trasporto atteso.

Le previsioni circa il fabbisogno di trasporto che emergono dalle indicazioni contenute nei questionari di cui sopra, in quanto documenti previsionali, non vincolano in alcun modo Snam Rete Gas alla realizzazione di quanto ivi indicato.

GLOSSARIO

Il presente glossario elenca alcuni dei termini ricorrenti nel Codice di Rete (alcuni dei quali già definiti all'interno del documento al momento del loro primo utilizzo).

Poiché, nella maggior parte dei casi, tali termini vengono utilizzati con un particolare significato, in funzione dell'argomento trattato, si è ritenuto opportuno riassumerli nel presente allegato per maggior chiarezza e facilità di lettura.

Allocazione	Il processo attraverso il quale il gas, misurato in immissione o in prelievo dalla rete di trasporto, è contabilmente attribuito ai vari Utenti.
Anno Termico	Periodo temporale di riferimento la cui durata va dal 1° ottobre al 30 settembre successivo.
Area di Prelievo	Ciascuna delle aree geografiche in cui è suddiviso il territorio nazionale raggiunto dalla rete di metanodotti Snam Rete Gas e a cui sono riconducibili i Punti di Riconsegna.
Area Omogenea (AOP)	È la porzione di rete di trasporto per la quale il valore del PCS medio mensile del gas naturale riconsegnato sia uguale per tutti i punti di riconsegna e presenti, rispetto ai valori del PCS medio mensile del gas naturale delle AOP adiacenti, una differenza non superiore al $\pm 2\%$.
Biogas	Gas costituito prevalentemente da metano e biossido di carbonio, ottenuto dalla digestione anaerobica di biomassa, dalla fermentazione anaerobica di rifiuti stoccati in discarica o dalla fermentazione anaerobica di fanghi prodotti in impianti deputati esclusivamente al trattamento delle acque reflue civili e industriali.
Biometano	Si intende il gas, contenente principalmente metano, derivato da <i>upgrading</i> di biogas o dalla gassificazione di biomassa.
Capacità di Trasporto	È la capacità pubblicata nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia ai sensi dell'Articolo 3, comma 10, del Decreto Legislativo n° 164/00.
Capacità di Trasporto Disponibile o Capacità Disponibile	È la capacità di trasporto non conferita.
Capacità Non Programmata	È la capacità di trasporto non programmata dagli Utenti che ne sono titolari e resa disponibile dal Trasportatore come capacità di tipo interrompibile su base giornaliera, nel rispetto della Delibera 536/2012/R/gas, e su base mensile ai sensi dell'Articolo 15.4 della Delibera n°137/02 - secondo le procedure previste al capitolo "Conferimento di capacità di trasporto".
Capacità Residua	È la quota di nuova capacità (di trasporto/rigassificazione), determinata all'interconnessione con la RN, non oggetto di Esenzione TPA ovvero di Diritto all'Allocazione Prioritaria, di

	infrastrutture in relazione alle quali è stata accordata una Esenzione TPA, ovvero è stato accordato un Diritto all'Allocazione Prioritaria.
<i>Codice di Rete</i>	Il presente documento, inclusi tutti gli Allegati che ne costituiscono parte integrante ed essenziale.
<i>Codice di Rigassificazione</i>	Il documento predisposto dall'Impresa di Rigassificazione ai sensi dell'Articolo 24, comma 5, del Decreto Legislativo n°164/00, che contiene le regole per l'accesso e l'erogazione del servizio di rigassificazione, approvato dall'Autorità e successivi aggiornamenti.
<i>Codice di Stoccaggio</i>	Documento predisposto dall'Impresa di Stoccaggio ai sensi dell'Articolo 12, comma 7, del Decreto Legislativo n°164/00, che contiene le regole per l'accesso e l'erogazione del servizio di stoccaggio, approvato dall'Autorità e successivi aggiornamenti.
<i>Composizione molare</i>	La composizione di un gas viene definita molare quando le concentrazioni di ogni componente sono espresse come frazioni o percentuali molarali sul totale.
<i>Condizioni PSV</i>	Documento "Condizioni per la cessione e lo scambio di gas naturale al Punto di Scambio Virtuale", predisposto da Snam Rete Gas e approvato dall'Autorità ai sensi della Delibera 22/04 e successivi aggiornamenti.
<i>Conferimento</i>	L'esito del processo di impegno di capacità di trasporto che individua la quantità massima di gas che ciascun Utente può immettere in o prelevare dalla rete, espressa come volume giornaliero misurato alle condizioni standard.
<i>Contratto di Trasporto</i>	Il documento attraverso il quale le parti contraenti, cioè il Trasportatore e gli Utenti, definiscono gli elementi specifici del servizio di trasporto richiesto, disciplinato sulla base delle disposizioni di cui al Codice di Rete.
<i>Decreto interministeriale 2 marzo 2018</i>	Il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, concertato con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, 2 marzo 2018.
<i>Decreto 11 aprile 2006</i>	Il Decreto del Ministro delle attività produttive 11 aprile 2006.
<i>Decreto 18 maggio 2018</i>	Il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 18 maggio 2018 "Aggiornamento della regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare".
<i>Decreto 28 aprile 2006</i>	Il Decreto del Ministro delle attività produttive 28 aprile 2006.
<i>Decreto interministeriale 5 dicembre 2013</i>	Il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, concertato con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, 5 dicembre 2013.

<i>Decreto interministeriale 6 luglio 2012</i>	Il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, concertato con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, 6 luglio 2012.
<i>Decreto Legislativo</i>	Il Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n° 164 "Attuazione della Direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale" e s.m.i..
<i>Decreto Legislativo 257/2016</i>	Decreto Legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 "Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi".
<i>Delibera 147/19</i>	Delibera 147/2019/R/gas dell'Autorità recante "Riforma dei processi di conferimento della capacità ai punti di uscita e di riconsegna della rete di trasporto" e s.m.i.
<i>Delibera 155/19</i>	Delibera 155/2019/R/gas dell'Autorità recante "Definizione del processo di aggiornamento della relazione di corrispondenza tra utente del bilanciamento e punto di riconsegna della rete di distribuzione" e s.m.i.
<i>Delibera 210/15</i>	Delibera 210/2015/R/gas dell'Autorità recante "Direttive in tema di processi di mercato relativi all'immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale. Prima attuazione".
<i>Delibera 249/12</i>	Delibera 249/2012/R/gas dell'Autorità recante "Disposizioni volte a garantire il bilanciamento del gas naturale in relazione ai prelievi presso Punti di Riconsegna del sistema di trasporto in assenza del relativo utente" e s.m.i..
<i>Delibera 312/16</i>	Delibera 312/2016/R/gas dell'Autorità recante "Bilanciamento gas, in attuazione del Regolamento (Ue) 312/2014".
<i>Delibera 334/23</i>	Delibera 334/2023/R/gas dell'Autorità recante "Disposizioni per l'avvio della riforma dei processi di conferimento della capacità ai punti di riconsegna della rete di trasporto".
<i>Delibera 336/16</i>	Delibera 336/2016/R/gas dell'Autorità recante "Avvio di un progetto pilota relativo al conferimento di capacità presso i punti di riconsegna della rete di trasporto gas che alimentano impianti di generazione di energia elettrica".
<i>Delibera 40/14</i>	Delibera 40/2014/R/gas dell'Autorità recante "Disposizioni in materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas".
<i>Delibera 446/13</i>	Delibera 446/2013/R/gas dell'Autorità recante "Disposizioni in materia di bilanciamento di merito economico del gas naturale"
<i>Delibera 64/20-27/19</i>	Delibera 64/2020/R/gas-27/2019/R/gas dell'Autorità, e relativo Allegato A, recante "Direttive per le connessioni di impianti di biometano alle reti del gas naturale e disposizioni in materia di determinazione delle quantità di biometano ammissibili agli incentivi".

<i>Delibera 512/21</i>	Delibera 512/2021/R/gas dell’Autorità, e relativo Allegato A (RMTG), recante “Riassetto dell’attività di misura del gas nei punti di entrata e uscita della rete di trasporto”.
<i>Delibera 670/17</i>	Delibera 670/2017/R/gas dell’Autorità recante “Disposizioni in merito all’effettuazione delle sessioni di aggiustamento con riferimento agli anni a partire dal 2013 e fino all’entrata in vigore della nuova disciplina del <i>settlement gas</i> ”.
<i>Delibera ARG/gas 45/11</i>	Delibera dell’Autorità recante la “disciplina del bilanciamento di merito economico del gas naturale” e s.m.i.
<i>Delibera o Delibera 137/02</i>	La Delibera n°137/02 “Adozione di garanzie di libero accesso al servizio di trasporto del gas naturale e di norme per la predisposizione dei codici di rete” e s.m.i..
<i>Densità relativa</i>	Si intende il rapporto tra la densità del gas e quella dell’aria secca, entrambe calcolate alle medesime condizioni di temperatura e pressione.
Direttiva Connessioni Biometano	Allegato A (“Direttive per le connessioni di impianti di biometano alle reti del gas naturale e disposizioni in materia di determinazione delle quantità di biometano ammissibili agli incentivi”) approvato con la Delibera 64/20 27/19 e ss.mm.ii.
<i>Diritto all’Allocazione Prioritaria o Diritto AP</i>	È il diritto all’allocazione prioritaria nel conferimento di capacità sulla rete nazionale dei gasdotti, accordato dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’Articolo 1, comma 18, della legge n. 239/04.
<i>Documento Rischi Specifici</i>	Documento che identifica i rischi specifici esistenti su un impianto cui può essere esposto il personale che accede allo stesso nonché le misure di prevenzione ed emergenza da adottare.
<i>Esenzione TPA</i>	È l’esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi, accordata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’Articolo 1, comma 17, della legge n. 239/04.
<i>Gas combustibile</i>	Il gas utilizzato per alimentare le centrali di compressione.
<i>Gas Naturale</i>	Si intende la miscela gassosa complessa di idrocarburi, composta principalmente da metano e in misura minore da etano, propano ed idrocarburi superiori. Può contenere anche alcuni gas inerti, tra cui l’azoto e l’anidride carbonica. Il gas naturale viene reso disponibile al trasporto direttamente dopo il trattamento del gas proveniente sia dai giacimenti che dagli stabilimenti del gas naturale liquefatto.
<i>Gas Naturale Liquefatto (GNL)</i>	Si intende gas naturale allo stato liquido ad una temperatura minore od uguale alla temperatura di ebollizione in corrispondenza di una pressione prossima a 101,325 kPa.
<i>Giorno-gas</i>	Il periodo di 24 ore consecutive che inizia alle 06.00 di ciascun giorno di calendario e termina alle 06.00 del giorno di calendario successivo.

GJ	Giga Joule = 1.000.000.000 joule (riferimento al Sistema Internazionale).
Indice di Wobbe	Il rapporto tra il Potere Calorifico Superiore del Gas per unità di volume e la radice quadrata della sua densità relativa nelle stesse condizioni di riferimento.
Infrastruttura non UE	Infrastruttura internazionale di interconnessione con Stati non appartenenti all'Unione europea, ai sensi dell'Articolo 1, comma 1, lettera g), della Delibera ARG/gas 02/10 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
Infrastruttura UE	Infrastruttura di interconnessione tra le reti nazionali di trasporto del gas degli Stati membri dell'Unione europea e la rete di trasporto italiana, ai sensi dell'Articolo 1, comma 1, lettera h), della Delibera ARG/gas 02/10 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
Metodologia relativa alle Aree Omogenee di Prelievo	Metodologia definita dall'Autorità con Deliberazione 75/07 per la gestione e il controllo delle AOP, pubblicata sul sito Internet di Snam Rete Gas.
MJ	Mega Joule = 1.000.000 joule (riferimento al Sistema Internazionale).
Modello di conversione di ENTSOG	Modello di conversione della capacità di trasporto conferita su base continua in forma congiunta sviluppato e pubblicato da ENTSOG in data 24 luglio 2017 ai sensi del Regolamento (UE) n. 459/2017, articolo 21, comma 3 ("ENTSOG's Capacity conversion model").
Numero di Riferimento dell'Asta	Numero di riferimento univoco che presso la Piattaforma PRISMA identifica la procedura d'asta in cui viene offerta capacità di trasporto ai Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero (<i>auction ID</i>).
Operatore Prudente e Ragionevole	Con tale espressione si intende la cura normalmente posta da una parte nell'esecuzione delle proprie obbligazioni, il livello di diligenza, prudenza e lungimiranza ragionevolmente e normalmente messe in opera da operatori sperimentati che svolgono lo stesso tipo di attività, nelle medesime circostanze o circostanze simili, e che tengono conto degli interessi dell'altra parte.
Periodo Di Punta	Periodo di 6 (sei) mesi intercorrente tra il 1° novembre ed il 30 aprile di ciascun anno.
Periodo Fuori Punta	Periodo di 6 (sei) mesi intercorrente tra il 1° maggio ed il 31 ottobre di ciascun anno.
Piano di Emergenza	"Piano di emergenza ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n.93/2011, in conformità con le disposizioni dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 994/2010" di cui all'Allegato 2 del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 aprile 2013, e s.m.i.

<i>Piattaforma MGAS</i>	Piattaforma informatica di negoziazione di gas naturale gestita dal GME così come previsto dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 marzo 2010.
<i>Piattaforma PRISMA</i>	Piattaforma comune europea European Capacity Platform, gestita da PRISMA, per la raccolta delle offerte per l'acquisto/la vendita di capacità di trasporto transfrontaliera ai punti di interconnessione tra sistemi di trasporto interconnessi sul mercato primario e sul mercato secondario.
<i>Pig</i>	Dispositivi utilizzati per verificare l'integrità delle condotte che percorrono l'interno delle tubazioni spinti dalla differenza di pressione che si crea a monte ed a valle del loro passaggio. La tipologia di strumentazione in oggetto consente pertanto al Trasportatore di raccogliere informazioni dettagliate relative allo "stato di salute" del metanodotto ispezionato.
<i>Portale Capacità (di trasporto)</i>	Servizio con interfaccia web per la gestione via Internet dei processi di conferimento, cessione e trasferimento di capacità di trasporto (di cui ai capitoli 5 e 7), disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas.
<i>Portale Jarvis</i>	Servizio con interfaccia web, disponibile sul sito Internet di Snam, per la gestione dei processi di conferimento di capacità di trasporto, scambi e cessioni di gas al Punto di Scambio Virtuale, attività di Settlement, programmazione e gestione degli interventi di manutenzione e fatturazione.
<i>Portale Impianti Misura</i>	Servizio con interfaccia web per la gestione dei dati e delle informazioni relativi agli impianti di misura nei punti di entrata e uscita della rete di trasporto.
<i>Potere Calorifico Superiore o PCS</i>	Per potere calorifico si intende la quantità di calore prodotta dalla combustione completa con ossigeno di una quantità unitaria (di massa o di volume) di gas a determinate condizioni, quando la pressione di reazione è mantenuta costante ed i prodotti della sua combustione vengono riportati alla temperatura iniziale dei reagenti: si parla di Potere Calorifico Superiore (PCS) se si considera tutta l'energia prodotta dal combustibile (di Potere Calorifico Inferiore se, invece, si sottrae dall'energia totale prodotta l'energia impiegata per l'evaporazione dell'acqua formatasi durante la combustione).
<i>Premio d'Asta</i>	Nel caso della procedura d'asta a prezzo uniforme, è il corrispettivo unitario offerto come valore addizionale rispetto al Prezzo di Riserva relativo all'ultima offerta di acquisto selezionata nell'ambito della medesima asta.
<i>Prezzo di Riserva</i>	E' il corrispettivo di trasporto presso i Punti interconnessi con l'estero approvato dall'Autorità.
<i>Procedura di Aggiudicazione (round)</i>	Periodo di tempo durante il quale i soggetti richiedenti capacità di trasporto presso i Punti di Entrata/Uscita interconnessi con l'estero possono presentare, modificare e revocare le offerte di acquisto di capacità.

<i>Programma giornaliero o prenotazione</i>	Il programma comunicato dagli Utenti al Trasportatore per ciascun Giorno-gas relativamente alle quantità di gas immesse e prelevate dalla rete di trasporto (traduce il termine anglosassone "nomination").
<i>Punto di Consegna</i>	E' il punto fisico della rete nel quale avviene l'affidamento in custodia del gas dall'Utente al Trasportatore e la sua misurazione.
<i>Punto di Entrata RN</i>	Ciascuno dei punti o aggregato locale di punti fisici della Rete Nazionale dei Gasdotti in corrispondenza dei quali il gas è consegnato dall'Utente al Trasportatore.
<i>Punto di Riconsegna</i>	E' il punto della rete di Snam Rete Gas nel quale avviene l'affidamento in custodia del gas dal Trasportatore all'Utente e la sua misurazione.
<i>Punto di Rugiada dell'acqua</i>	Temperatura alla quale, per ogni data pressione, ha inizio la condensazione del vapore acqueo.
<i>Punto di Rugiada degli idrocarburi</i>	Temperatura alla quale, per ogni data pressione, ha inizio la condensazione del vapore idrocarburico.
<i>Punto di Scambio Virtuale o PSV</i>	Punto virtuale situato tra i Punti di Entrata e i Punti di Uscita della Rete Nazionale di Gasdotti (RN), presso il quale gli Utenti possono effettuare, su base giornaliera, scambi e cessioni di gas immesso nella RN.
<i>Punto di Uscita RN</i>	Ciascuno dei punti o aggregato di punti fisici della Rete Nazionale dei Gasdotti di interconnessione con le esportazioni ovvero verso i campi di stoccaggio.
<i>RAST</i>	Regolazione dell'accesso al servizio di stoccaggio di gas naturale approvato con delibera dell'Autorità 67/2019/R/gas e s.m.i..
<i>Regolamento 312/2014</i>	Regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione Europea del 26 marzo 2014 che istituisce un codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto.
<i>Regolamento 459/2017</i>	Regolamento (UE) n. 459/2017 della Commissione del 16 marzo 2017 che istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di allocazione di capacità nei sistemi di trasporto del gas e che abroga il Regolamento (UE) n. 984/2013.
<i>Regolamento 715/2009</i>	Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il Regolamento (CE) n. 1775/2005.
<i>RMTG</i>	Regolazione del servizio di misura sulla rete di trasporto del gas naturale, approvata con Delibera dell'Autorità 512/21.
<i>RQTG</i>	Regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il sesto periodo di regolazione (2024 - 2027), approvata con Delibera dell'Autorità 589/2023/R/gas.

RR	Rete di Trasporto Regionale, intesa come il complesso delle reti di gasdotti per mezzo delle quali viene svolta l'attività di trasporto ai sensi dell'Articolo 2, comma 1, lettera ii) del Decreto Legislativo n°164/00, esclusa la Rete Nazionale dei Gasdotti.
RTTG	Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione 2024 - 2027, approvata con Delibera dell'Autorità 139/2023/R/gas.
Sbilanciamento Complessivo del Sistema o SCS	Differenza, relativa a un Giorno-gas, tra i quantitativi di gas - espressi in energia - misurati presso i Punti di Entrata e di Uscita in corrispondenza degli hub di stoccaggio e i quantitativi di gas - espressi in energia - programmati presso i medesimi Punti.
Sbilanciamento Previsionale del Sistema	Termine di cui al Capitolo 9, paragrafo 3) del Codice di Rete che determina il Fabbisogno di Gas Atteso per il Giorno-gas G o l'Eccesso di Gas atteso per il Giorno-gas G ai sensi della Delibera 446/13.
Send Out massimo giornaliero	È la massima portata volumetrica, espressa in Sm^3/g , che può essere prodotta da un terminale di rigassificazione per l'immissione nella Rete Nazionale dei Gasdotti.
Servizio di Default Trasporto	Servizio di fornitura di gas naturale ai sensi della Delibera 249/12, e successive modifiche e integrazioni, erogato per garantire i prelievi sulla RN in tutti i casi in cui presso un PdR non risulti conferita capacità di trasporto, ivi inclusi i casi di risoluzione del Contratto di Trasporto a seguito di inadempienza dell'Utente.
Servizio di Fornitura di Ultima Istanza o Servizio FUI	Servizio di fornitura di gas naturale ai sensi del TIVG nei confronti di Clienti Finali titolari di Punti di Riconsegna di cui al comma 30.1 lettera a) del TIVG che si trovino anche temporaneamente senza fornitore di gas naturale per cause indipendenti dalla sua volontà.
Sm^3	Standard metro cubo, cioè un metro cubo di gas alle condizioni di riferimento di 288,15 K (= 15 °C) e di 101,325 kPa (= 1,01325 bar).
Small Adjustment	Termine I_{SA} determinato, ai sensi del TISG, secondo la formula riportata al Capitolo 9, paragrafo 3.6.1 del Codice di Rete
Sistema	Sistema di trasporto del gas naturale.
Specificità di Qualità	Specificità tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas naturale e nel biometano.
SWIFT	Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications. Rete telematica internazionale di comunicazione tra gli istituti bancari e altre istituzioni finanziarie ad essa associati che consente lo scambio di informazioni e di istruzioni attraverso un sistema standard di codici.
TIB	Testo Integrato del Bilanciamento Gas, approvato con Delibera dell'Autorità 312/2016/R/gas.
TISG	Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale

(*Settlement*), approvato con Delibera dell'Autorità 148/2019/R/gas, e s.m.i..

TIVG Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane" di cui all'Allegato A alla deliberazione 100/2023/R/com e ss.mm.ii.